*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 90 del 18 aprile 1998 - Serie generale*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 18 aprile 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 74/L

LEGGE 23 marzo 1998, n. **108.**

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, con tredici allegati, sei protocolli e atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 1996.**

# SOMMARIO

LEGGE 23 marzo 1998, n. **108.** — *Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, con tredici allegati, sei protocolli e atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 1996* ........ *Pag.* 3

Accordo ........ » 5

Allegati ........ » 91

Protocolli ........ » 127

Atto finale ........ » 321

Dichiarazioni ........ » 325

Lavori preparatori ........ » 333

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 marzo 1998, n. **108.**

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, con tredici allegati, sei protocolli e atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 1996.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, con tredici allegati, sei protocolli e atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 131 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

*Visto, il Guardasigilli:* FLICK

# ACCORDO EUROPEO
# CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE
# TRA LE COMUNITÀ EUROPEE
# E I LORO STATI MEMBRI, CHE AGISCONO NEL QUADRO
# DELL'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E
# LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunità",

che agiscono nel quadro dell'Unione europea,

da una parte,

e la REPUBBLICA DI SLOVENIA,

in appresso denominata "Slovenia",

dall'altra,

RICORDANDO i legami storici fra le Parti e i valori comuni che condividono;

RICONOSCENDO che la Comunità e la Slovenia desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che favorisca la partecipazione della Slovenia al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando i rapporti già avviati, in particolare con l'accordo di cooperazione e con il protocollo relativo alla cooperazione finanziaria firmati il 5 aprile 1993 tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia, entrati in vigore il 1° settembre 1993, con l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Slovenia, firmato il 5 aprile 1993;

CONSIDERANDO che le relazioni tra le Parti nel settore dei trasporti terrestri continuano a essere disciplinate dall'accordo sui trasporti firmato il 5 aprile 1993 tra la Cómunità europea e la Repubblica di Slovenia, entrato in vigore il 29 luglio 1993;

CONSIDERANDO le opportunità di instaurare una relazione qualitativamente diversa offerte dall'affermarsi di un nuovo sistema democratico in Slovenia;

CONSIDERANDO che le Parti si sono impegnate a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono le fondamenta dell'associazione;

RICONOSCENDO che si è instaurato in Slovenia un nuovo ordinamento politico, che rispetta lo Stato di diritto e i diritti umani, compresi i diritti delle minoranze, e che prevede un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche;

RICONOSCENDO che la Comunità è disposta a contribuire al consolidamento di questo nuovo ordine democratico e a sostenere la creazione in Slovenia di un nuovo ordinamento economico basato sui principi del libero mercato;

CONSIDERANDO il preciso impegno assunto dalle Parti per la piena applicazione di tutti i princìpi e di tutte le disposizioni del processo CSCE contenuti, in particolare, nell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nel documento di Helsinki del 1992, nel vertice di Budapest del 1994 e nella Carta di Parigi per una nuova Europa;

CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo europeo, in appresso denominato "l'accordo", per instaurare in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea uno dei suoi fondamenti;

PERSUASI che la piena realizzazione dell'associazione non può essere disgiunta dall'attuazione concreta delle riforme politiche, economiche e giuridiche in Slovenia, nonché dall'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione e al ravvicinamento tra i sistemi delle Parti, segnatamente alla luce delle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn;

DESIDERANDO istituire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse;

RICONOSCENDO l'importanza del contributo che il Patto per la stabilità in Europa può dare alla promozione della stabilità e dei rapporti di buon vicinato nella regione e confermando la loro ferma volontà di collaborare per il successo dell'iniziativa;

TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di fornire alla Slovenia un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di aiutarla a sostenere le conseguenze sociali ed economiche del riadeguamento strutturale;

TENENDO CONTO altresì dell'intenzione della Comunità di creare strumenti di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria su basi globali e pluriennali;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, basato sui principi contenuti nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, in appresso denominato "GATT 1994", modificato dai negoziati commerciali dell'Uruguay Round, e tenendo conto della creazione dell'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominata "OMC";

CONSIDERANDO che la Comunità e la Slovenia si sono impegnate a rispettare i principi contenuti nella Carta europea per l'energia del 17 dicembre 1991 e nella dichiarazione della Conferenza di Lucerna dell'aprile 1993;

TENENDO PRESENTI le disparità economiche e sociali esistenti tra la Comunità e la Slovenia e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo;

CONSIDERANDO gli obiettivi degli accordi firmati a Osimo nel novembre 1975 fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, di cui la Repubblica di Slovenia è uno degli Stati successori, e in particolare dell'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra i due paesi;

PERSUASI che il presente accordo creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, strumenti indispensabili della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico in Slovenia;

DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni;

CONSAPEVOLI che l'obiettivo finale della Slovenia è entrare a far parte dell'Unione europea e del fatto che la presente associazione, a giudizio delle Parti, contribuirà al conseguimento di tale obiettivo,

TENENDO CONTO della strategia di preparazione all'adesione adottata dal Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994 che si traduce politicamente nell'avvio, tra gli Stati associati e le istituzioni dell'Unione europea, di relazioni strutturate tali da favorire la fiducia reciproca e da creare un contesto per risolvere le questioni di interesse comune,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

1. E' istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Slovenia, dall'altra.

2. Gli obiettivi di tale associazione sono:

- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche;

- promuovere l'espansione degli scambi e relazioni economiche armoniose tra le Parti, incentivando così uno sviluppo economico dinamico e la prosperità della Slovenia;

- instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e la Slovenia che copra quasi interamente il commercio tra le Parti;

- sostenere gli sforzi della Slovenia volti a sviluppare la sua economia e a portare a termine la sua trasformazione in un'economia di mercato;

- definire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Slovenia nell'Unione europea. A tal fine, la Slovenia dovrà adoperarsi per soddisfare i necessari presupposti.

# TITOLO I

# PRINCIPI GENERALI

## ARTICOLO 2

La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai princìpi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

## ARTICOLO 3

1. L'associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di sei anni diviso in due fasi successive, che in linea di massima durano rispettivamente quattro e due anni. La prima fase inizia all'entrata in vigore del presente accordo.

2. Il consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 110 provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla Slovenia nell'attuare le riforme economiche in base ai princìpi enunciati nel preambolo.

3. Nel corso dei dodici mesi che precedono il termine previsto della prima fase, il consiglio di associazione si riunisce per decidere il passaggio alla seconda fase e gli eventuali cambiamenti da apportare alle disposizioni che la disciplinano. A tal fine si tiene conto dei risultati dell'analisi di cui al paragrafo 2.

4. Le due fasi previste nei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano al Titolo III.

## TITOLO II

## DIALOGO POLITICO

### ARTICOLO 4

Si svilupperà e si intensificherà ulteriormente il dialogo politico con la Slovenia, che accompagnerà e consoliderà il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Slovenia, sosterrà i mutamenti politici ed economici in atto o già realizzati in quest'ultimo paese e contribuirà a istituire stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le Parti. Il dialogo politico favorisce in particolare:

- la piena integrazione della Slovenia nella comunità delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento all'Unione europea;

- una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni per una delle Parti;

- una migliore cooperazione nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea;

- una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa.

### ARTICOLO 5

Il dialogo politico si svolge a livello multilaterale, nelle forme e secondo le prassi concordate con i paesi associati dell'Europa centrale.

## ARTICOLO 6

1. A livello ministeriale, il dialogo politico bilaterale avviene nell'ambito del consiglio di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli.

2. Con l'accordo delle Parti, si istituiscono altre procedure di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti:

- all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari (dirigenti politici) che rappresentino la Slovenia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra;

- utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e all'ONU, nelle riunioni dell'OSCE e in altri consessi internazionali;

- inserendo la Slovenia nel gruppo dei paesi che vengono sistematicamente informati delle attività svolte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e scambiandosi informazioni al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4;

- con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

## ARTICOLO 7

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di associazione istituito a norma dell'articolo 116.

## TITOLO III

## LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

### ARTICOLO 8

1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, avvenuta il 1° gennaio 1995, la Comunità e la Slovenia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC.

2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.

3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo.

4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

5. La Comunità e la Slovenia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

## CAPITOLO I

## PRODOTTI INDUSTRIALI

### ARTICOLO 9

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o della Slovenia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.

2. Le disposizioni degli articoli 10-14 non si applicano né ai prodotti tessili né ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, indicati negli articoli 16 e 17.

3. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

### ARTICOLO 10

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Slovenia diversi da quelli elencati nell'allegato II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

2. I prodotti originari della Slovenia elencati nell'allegato II beneficiano, entro i limiti di massimali tariffari annui, di una sospensione dei dazi doganali all'importazione nella Comunità. I suddetti massimali aumentano progressivamente in base alle disposizioni dell'allegato, in modo da giungere a una totale abolizione dei dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione entro il 1° gennaio 2000.

3. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Slovenia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

## ARTICOLO 11

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Slovenia alle merci originarie della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati III e IV sono aboliti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. I dazi doganali applicabili sulle importazioni in Slovenia di merci originarie della Comunità elencati nell'allegato III sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- il 1° gennaio 1996 ogni dazio è ridotto all'80% del dazio di base

- il 1° gennaio 1997 ogni dazio è ridotto al 55% del dazio di base

- il 1° gennaio 1998 ogni dazio è ridotto al 30% del dazio di base

- il 1° gennaio 1999 ogni dazio è ridotto al 15% del dazio di base

- il 1° gennaio 2000 i dazi rimanenti sono eliminati.

3. I dazi doganali applicabili sulle importazioni in Slovenia di merci originarie della Comunità elencati nell'allegato IV sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- il 1° gennaio 1996 ogni dazio è ridotto al 90% del dazio di base

- il 1° gennaio 1997 ogni dazio è ridotto al 70% del dazio di base

- il 1° gennaio 1998 ogni dazio è ridotto al 45% del dazio di base

- il 1° gennaio 1999 ogni dazio è ridotto al 35% del dazio di base

- il 1° gennaio 2000 ogni dazio è ridotto al 20% del dazio di base

- il 1° gennaio 2001 i dazi rimanenti sono eliminati.

4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Slovenia di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 12

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

ARTICOLO 13

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Slovenia aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.

ARTICOLO 14

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordò, la Comunità abolisce i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Slovenia abolisce i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente, ad esclusione di quelli relativi ai prodotti di cui all'allegato XII, per i quali i dazi vengono aboliti secondo il calendario stabilito nell'allegato stesso.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Slovenia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

ARTICOLO 15

La Slovenia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.

Alle stesse condizioni, la Comunità si dichiara disposta ad aumentare ulteriormente o ad abolire in un periodo più breve i massimali tariffari di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Il consiglio di associazione può formulare raccomandazioni in tal senso.

ARTICOLO 16

Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.

ARTICOLO 17

Il protocollo n. 2 determina il regime applicabile ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

ARTICOLO 18

1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento da parte della Comunità di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato V originari della Slovenia.

2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione da parte della Slovenia di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato V originari della Comunità.

## CAPITOLO II

## AGRICOLTURA

### ARTICOLO 19

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunità e della Slovenia.

2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta però eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3759/92.

### ARTICOLO 20

Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati elencati nel suddetto protocollo.

### ARTICOLO 21

1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Slovenia e le misure d'effetto equivalente.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità applica alle importazioni nel proprio mercato di prodotti agricoli originari della Slovenia le concessioni elencate nell'allegato VI.

3. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Slovenia abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità e le misure d'effetto equivalente.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Slovenia applica alle importazioni nel suo territorio di prodotti originari della Comunità le concessioni elencate nell'allegato VII.

5. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agraria comune della Comunità e delle regole di politica agraria della Slovenia, nonché delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito GATT 1994 e dell'OMC, la Comunità e la Slovenia esaminano in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

ARTICOLO 22

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 31, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle due Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21 provochino gravi perturbazioni sui mercati della controparte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

CAPITOLO III

PESCA

ARTICOLO 23

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e della Slovenia contemplati dal regolamento (CEE) n. 3759/92 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

ARTICOLO 24

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prodotti della pesca originari della Slovenia elencati nell'allegato VIII a) sono soggetti ai dazi doganali ridotti previsti nel suddetto allegato. Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni degli articoli 21 e 22.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prodotti della pesca originari della Comunità elencati nell'allegato VIII b) sono soggetti ai dazi doganali ridotti previsti nel suddetto allegato. Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni degli articoli 21 e 22.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 25

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi tra le Parti di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.

ARTICOLO 26

Standstill

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la Slovenia, né sono aumentati quelli già applicati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure d'effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la Slovenia, né sono rese più restrittive quelle esistenti.

3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma sensi dell'articolo 21, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie della Slovenia e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati VI e VII.

ARTICOLO 27

Divieto di discriminazione fiscale

1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte.

2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

ARTICOLO 28

Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo. In particolare, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni specifiche in materia di circolazione dei beni, contenute negli accordi di frontiera conclusi tra uno o più Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia di cui la Repubblica di Slovenia è uno degli Stati successori.

2. Nell'ambito del consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Slovenia sanciti nel presente accordo.

ARTICOLO 29

Misure tariffarie eccezionali

La Slovenia può adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 26, paragrafo 1, primo trattino sotto forma di dazi doganali maggiorati.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie oppure determinati settori in corso di ristrutturazione o in serie difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

I dazi doganali all'importazione applicabili in Slovenia ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e mantengono un elemento preferenziale per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15% del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali, definiti nel capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore a tre anni, a meno che il consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi al termine del periodo transitorio.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

La Slovenia informa il consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunità, si tengono consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Slovenia fornisce al consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti a norma del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi con inizio non oltre due anni dalla loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il consiglio di associazione può decidere un calendario diverso.

ARTICOLO 30

Dumping

Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT 1994, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 34.

ARTICOLO 31

Clausole di salvaguardia generale

Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- grave pregiudizio ai fabbricanti nazionali di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio di una delle Parti, o

- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Slovenia, può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34.

## ARTICOLO 32

### Clausola di penuria

Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 26 porti a

- una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri d'effetto equivalente;

oppure

- una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano probabilmente dar luogo a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono revocate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

## ARTICOLO 33

### Monopoli di Stato

Gli Stati membri e la Slovenia procedono ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale in modo che venga esclusa alla fine del 1999 qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. Il consiglio di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

## ARTICOLO 34

### Procedure

1. Nel caso in cui la Comunità o la Slovenia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui all'articolo 31 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra Parte.

2. Nei casi specificati agli articoli 30, 31 e 32, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Slovenia, fornisce il più rapidamente possibile al consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.

Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

3. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni.

a) Per quanto riguarda l'articolo 31, le difficoltà generate dalla situazione specificata in detto articolo vengono sottoposte all'esame del consiglio di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

   Qualora il consiglio di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando è stata sollevata la questione, la Parte importatrice può adottare le misure appropriate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per ovviare alle difficoltà insorte.

b) Per quanto riguarda l'articolo 30, il consiglio di associazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della Parte importatrice hanno avviato l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT 1994, o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure del caso.

c) Per quanto riguarda l'articolo 32, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del consiglio di associazione.

Il consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro 30 giorni da quando gli è stata sottoposta la questione, la Parte esportatrice può applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto in questione.

d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Slovenia, può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 30, 31 e 32, le misure precauzionali strettamente necessarie per far fronte alla situazione.

## ARTICOLO 35

Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo nonché i metodi di cooperazione amministrativa.

## ARTICOLO 36

### Restrizioni autorizzate

Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di motivi legati alla tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione dei vegetali, alla tutela delle risorse naturali non rinnovabili, alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o alla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

## ARTICOLO 37

Il presente accordo non pregiudica il regolamento (CE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

## TITOLO IV

## CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI

### CAPITOLO I

### CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

#### ARTICOLO 38

1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

- il trattamento concesso ai lavoratori di nazionalità slovena legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato;

- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 42, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, la Slovenia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

## ARTICOLO 39

1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalità slovena legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro,

- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari;

- le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato in base alla legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;

- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

2. La Slovenia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.

## ARTICOLO 40

1. Il consiglio di associazione adotta con apposita decisione le disposizioni necessarie per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 39.

2. Il consiglio di associazione adotta con apposita decisione norme particolareggiate in materia di collaborazione amministrativa che diano le necessarie garanzie di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

## ARTICOLO 41

Le disposizioni adottate dal consiglio di associazione a norma dell'articolo 40 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Slovenia e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini della Slovenia o degli Stati membri.

## ARTICOLO 42

1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilità dei lavoratori:

- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori sloveni accordate dagli Stati membri in base ad accordi bilaterali;

- gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunità di concludere accordi analoghi.

2. Il consiglio di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

## ARTICOLO 43

Nel corso della seconda fase di cui all'articolo 3, o prima se così si dovesse decidere, il consiglio di associazione esamina altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori, tenendo conto tra l'altro della situazione sociale ed economica della Slovenia e della situazione dell'occupazione nella Comunità. Il consiglio di associazione formula raccomandazioni in tal senso.

## ARTICOLO 44

Al fine di agevolare la riorganizzazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto in Slovenia, la Comunità fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale in Slovenia come previsto all'articolo 89.

## CAPITOLO II

## STABILIMENTO

## ARTICOLO 45

1. Nel corso del periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Slovenia agevola l'insediamento sul suo territorio di società e cittadini comunitari. A tal fine essa concede, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo,

i) un trattamento non meno favorevole per lo stabilimento di società e cittadini comunitari di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi, fatta eccezione per i settori di cui all'allegato IX a), per i quali tale trattamento è concesso al più tardi entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3;

ii) un trattamento non meno favorevole, per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite in Slovenia, di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul suo territorio.

2. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 1, la Slovenia non adotta nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società e cittadini comunitari sul suo territorio, rispetto alle società e ai cittadini della Slovenia.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono:

- un trattamento non meno favorevole per lo stabilimento di società slovene sul territorio comunitario di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

- un trattamento non meno favorevole, per l'attività delle filiali e consociate slovene stabilite sul loro territorio, di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul loro territorio.

4. Il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 3 si applica allo stabilimento e all'attività delle società e dei cittadini comunitari sin dalla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3.

5. Le disposizioni relative allo stabilimento e all'attività di società e cittadini comunitari di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai settori o alle questioni elencati all'allegato IX b).

6. Nel corso del periodo transitorio di cui al paragrafo 1, punto i), il consiglio di associazione prende periodicamente in considerazione l'opportunità di accelerare il riconoscimento del trattamento nazionale nei settori di cui all'allegato IX a) e l'inserimento di settori o questioni elencati nell'allegato IX b) nel campo di applicazione dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo. I suddetti allegati possono essere modificati con decisione del consiglio di associazione.

Una volta scaduto il periodo transitorio di cui al paragrafo 1, punto i), il consiglio di associazione può, in via eccezionale, su richiesta della Slovenia e qualora se ne presenti la necessità, decidere di prolungare per un periodo limitato la durata dell'esclusione di determinati settori o questioni elencati nell'allegato IX a).

7. Fatte salve le disposizioni del presente articolo,

a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo i cittadini comunitari e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprietà immobiliari in Slovenia.

b) Le filiali di società comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e vendere proprietà immobiliari nonché, per quanto riguarda le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale, gli stessi diritti di cui godono i cittadini e le società slovene, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio.

c) La Slovenia riconosce i diritti di cui alla lettera b) ai cittadini comunitari e alle filiali di società comunitarie entro la fine della prima fase del periodo transitorio.

ARTICOLO 46

1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.

2. Il consiglio di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 47

Ai fini del presente accordo,

a) per "società comunitaria" o "società slovena" si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Slovenia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o della Slovenia.

Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Slovenia che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o della Slovenia viene considerata una società comunitaria o slovena se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Slovenia.

b) per "consociata" di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima.

c) per "filiale" di una società si intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione.

d) per "stabilimento" si intende

i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di avviare attività, in particolare società, che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e attività economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;

ii) per quanto riguarda le società comunitarie o slovene, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Slovenia o nella Comunità.

e) per "attività" si intendono quelle economiche.

f) le "attività economiche" comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.

g) per "cittadino della Comunità" o "cittadino della Slovenia" si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della Slovenia.

h) per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della Slovenia stabiliti al di fuori della Comunità e della Slovenia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Slovenia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Slovenia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Slovenia in base alle rispettive legislazioni.

i) per "servizi finanziari" si intendono le attività descritte nell'allegato IX c). Il consiglio di associazione può ampliare o modificare il campo d'applicazione di tale allegato.

## ARTICOLO 48

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 45, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato IX c), ciascuna Parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini sul suo territorio, sempreché così facendo non discrimini le società e i cittadini dell'altra Parte rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.

2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, in deroga ad altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla Parte a norma dell'accordo.

3. Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle Parti di rivelare informazioni connesse all'attività e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.

## ARTICOLO 49

1. Le disposizioni degli articoli 45 e 48 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività sul suo territorio di filiali di società dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, da motivi di prudenza.

2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi di prudenza.

## ARTICOLO 50

1. Una società comunitaria o una società slovena stabilita, rispettivamente, sul territorio della Slovenia o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate

o filiali, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Slovenia e della Comunità, cittadini degli Stati membri e della Slovenia, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali.

I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle successive categorie, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

- dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;

- controllano e coordinano l'attività degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;

- hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale.

b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale.

c) Per "persona trasferita all'interno della società" si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili sul territorio dell'altra Parte.

3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o della Slovenia di cittadini sloveni o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società slovena oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria in uno Stato membro della Comunità o in Slovenia, a condizione che:

- detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e che non forniscano servizi, e che

- la sede principale della società si trovi al di fuori della Comunità e della Slovenia e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società nello Stato membro della Comunità o in Slovenia.

## ARTICOLO 51

Al fine di rendere più agevole per i cittadini della Comunità e della Slovenia l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate in Slovenia e nella Comunità, il consiglio di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Il consiglio di associazione può prendere tutte le misure necessarie a tal fine.

## ARTICOLO 52

Nel corso dei primi quattro anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, o per i settori compresi negli allegati IX a), durante il periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Slovenia può prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari qualora determinate industrie:

- siano in corso di ristrutturazione;

- siano in gravi difficoltà, in particolare se esse comportano gravi problemi sociali in Slovenia;

- rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini sloveni in un determinato settore o in una determinata industria in Slovenia;

- o siano nuove industrie sul suo territorio.

Le suddette misure:

i) cessano di applicarsi al più tardi due anni dopo il termine di quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo o per i settori compresi negli allegati IX a) allo scadere del periodo transitorio di cui all'articolo 3;

ii) sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione e

iii) si riferiscono unicamente allo stabilimento in Slovenia dopo l'entrata in vigore di tali misure e non discriminano le attività di società e cittadini comunitari, già stabiliti in Slovenia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle società o ai cittadini sloveni.

In caso di necessità il consiglio di associazione può eccezionalmente decidere su richiesta della Slovenia di prolungare i periodi di cui al punto i) per un determinato settore e per un periodo di tempo limitato.

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Slovenia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo.

Prima di introdurre le suddette misure, la Slovenia consulta il consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre in Slovenia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga

l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Slovenia consulta il consiglio di associazione immediatamente dopo averle applicate.

Al termine dei quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo o per i settori compresi negli allegati IX e), al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Slovenia può introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

## CAPITOLO III

## PRESTAZIONE DI SERVIZI

### ARTICOLO 53

1. Le Parti si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o sloveni stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.

2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 57, paragrafo 1 le Parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 50, paragrafo 2, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Slovenia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di fornire essi stessi servizi.

3. Entro e non oltre otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

## ARTICOLO 54

1. Le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e della Slovenia stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo.

2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo la firma dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento della firma dell'accordo, può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.

## ARTICOLO 55

Fatto salvo l'articolo 53, per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la Slovenia si applicano le disposizioni seguenti:

1) Per quanto riguarda i trasporti terrestri, le relazioni tra le Parti sono disciplinate dall'accordo tra la Comunità economico europea e la Repubblica slovena nel settore dei trasporti, firmato il 5 aprile 1993. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono alla corretta applicazione del presente accordo, e sottolineano in particolare l'importanza della libertà per il traffico di transito su strada definita nell'accordo, fatte salve le condizioni che disciplinano il transito attraverso il territorio austriaco stabilite in seguito all'adesione dell'Austria all'Unione Europea, e fatte salve la non discriminazione e l'armonizzazione della legislazione della Slovenia in materia di trasporti con quella della Comunità.

2) Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico su base commerciale:

   a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle Parti del presente accordo in base al codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.

b) Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa.

3) In applicazione dei principi del punto 2, le Parti:

a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui società di navigazione di una qualsiasi delle Parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la possibilità di partecipare al traffico destinato al e proveniente dal paese terzo interessato;

b) vietano, nei futuri accordi bilaterali, le clausole di ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide;

c) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.

4) Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto di uno speciale accordo da negoziare tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

5) Prima della conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 4, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa tale da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente anteriormente all'entrata in vigore del presente accordo.

6) Durante il periodo transitorio, la Slovenia adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.

7) A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

## CAPITOLO IV

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ARTICOLO 56

1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità.

2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell'altra Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

### ARTICOLO 57

1. Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 56.

2. L'esclusione delle società e dei cittadini comunitari stabiliti in Slovenia a norma delle disposizioni del Capitolo II dagli aiuti pubblici concessi dalla Slovenia in materia di istruzione, di sanità e di servizi sociali e culturali è considerata per una durata del periodo transitorio di cui all'articolo 3, compatibile con le disposizioni del presente Titolo e con le norme in materia di concorrenza di cui al Titolo V.

## ARTICOLO 58

Le società controllate da e di proprietà esclusiva di società o cittadini della Slovenia oppure di proprietà comune di società o cittadini della Comunità beneficiano anch'esse delle disposizioni del presente titolo.

## ARTICOLO 59

1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale.

2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Slovenia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

## ARTICOLO 60

Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

## ARTICOLO 61

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

# TITOLO V

# PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

## CAPITOLO I

## PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALE

### ARTICOLO 62

Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti purché la transazione all'origine del pagamento riguardi movimenti di beni, servizi o persone tra le Parti liberalizzati a norma del presente accordo.

### ARTICOLO 63

1. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo gli Stati membri e la Slovenia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

In deroga alla disposizione di cui sopra, la libera circolazione, la liquidazione e il rimpatrio suddetti sono garantiti entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo per tutti gli investimenti connessi allo stabilimento di cittadini comunitari che esercitano un'attività autonoma in Slovenia a norma del titolo IV, capitolo II.

Per quanto riguarda l'acquisizione di una quota superiore al 25% di azioni con diritto di voto di una società con capitale sociale nominale superiore a 5 milioni di ECU, emesse in base alla legge sulla trasformazione della proprietà delle imprese, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo è richiesta l'autorizzazione del governo sloveno. Tale restrizione viene abolita allo scadere di questo periodo.

2. Per quanto riguarda la transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, gli Stati membri e la Slovenia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali, alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti e ai prestiti finanziari.

A partire dal quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo gli Stati membri e la Slovenia garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio.

Fatti salvi gli articoli 62 e 63, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra residenti della Comunità e della Slovenia causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunità o della Slovenia, la Comunità e la Slovenia possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri e la Slovenia, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, non introducono nuove restrizioni valutarie sulla circolazione dei capitali e sui pagamenti correnti ad essa connessi tra residenti della Comunità e della Slovenia e non rendono più restrittive le intese esistenti.

4. Le Parti si consultano per facilitare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Slovenia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

## ARTICOLO 64

1. Durante i quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

2. Entro la fine del quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

## CAPITOLO II

## CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO

### ARTICOLO 65

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Slovenia:

i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza;

ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Slovenia, o in una sua parte sostanziale;

iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione adotta le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2. Fino all'attuazione di dette norme, per le pratiche incompatibili a norma del paragrafo 1 le Parti applicano sui rispettivi territori le rispettive normative, fatto salvo il paragrafo 6.

4. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Slovenia venga valutato tenendo conto del fatto che la Slovenia va assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea. Il consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Slovenia, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di quattro anni.

b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra Parte l'importo totale e la distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato.

5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del titolo III:

- la disposizione del paragrafo 1, punto iii) non si applica;

- le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio.

6. Se ritengono che una particolare pratica sia incompatibile a norma del paragrafo 1 del presente articolo, e

- non sia adeguatamente trattata in base alle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o

- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave pregiudizio all'interesse dell'altra Parte o alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi,

la Comunità o la Slovenia possono prendere misure appropriate previa consultazione nell'ambito del consiglio di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii) del presente articolo, tali misure appropriate qualora si applichi in materia l'accordo OMC, possono essere adottate soltanto in base alle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti.

7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate a norma del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.

8. Tale articolo non si applica ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio che sono oggetto del protocollo n. 2.

## ARTICOLO 66

1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una parte adotti tale misura, sottopone quanto prima all'altra parte un calendario per la loro abolizione.

2. Qualora uno o più Stati membri o la Slovenia abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Slovenia, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Slovenia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte.

3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

## ARTICOLO 67

Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il consiglio di associazione garantisce che, a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, si applichino i principi del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 90.

## ARTICOLO 68

1. A norma del presente articolo e dell'allegato XIX, le Parti confermano l'importanza che attribuiscono ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. Dall'entrata in vigore dell'accordo la Slovenia tutela i diritti di proprietà intellettuale industriale e commerciale, ai fini di assicurare un livello di tutela simile a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi analoghi di esercizio di tali diritti.

3. Prima dell'entrata in vigore dell'accordo, la Slovenia aderisce alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato X, paragrafo 1.

4. Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale dovessero verificarsi problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

## ARTICOLO 69

1. Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito dell'OMC.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società slovene possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie, eccetto per i contratti contemplati dalla direttiva 93/38/CEE.

Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti contemplati dalla direttiva 93/38/CEE non appena il Governo sloveno introdurrà l'adeguata normativa. La Comunità esamina periodicamente se la Slovenia ha effettivamente introdotto tale normativa.

Entro e non oltre il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, le società comunitarie, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Slovenia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società slovene.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Slovenia, a norma del capitolo II del titolo IV, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contrati beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società slovene.

Il consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Slovenia di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in queto paese tutte le società comunitarie prima del termine del periodo transitorio.

3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e la Slovenia, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 38-61.

## CAPITOLO III

## RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

### ARTICOLO 70

Le Parti riconoscono che un importante requisito per l'integrazione economica della Slovenia nella Comunità è il ravvicinamento della legislazione presente e futura della Slovenia a quella della Comunità. La Slovenia deve pertanto adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria.

## ARTICOLO 71

1. Il ravvicinamento delle legislazioni si estende in particolare ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, diritto assicurativo, conti societari e imposizione delle imprese, servizi finanziari, regole di concorrenza, normativa in materia di commesse di appalti pubblici, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, legislazione e normative in campo nucleare, trasporti e telecomunicazioni.

2. In particolare le parti considerano importante, per quanto riguarda il ravvicinamento delle legislazioni compiere rapidi progressi in materia di mercato interno, concorrenza, tutela dei lavoratori, diritti dei consumatori e ambiente.

## ARTICOLO 72

La Comunità fornisce alla Slovenia l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che possono comprendere, tra l'altro:

- scambi di esperti;
- tempestiva comunicazione di informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legislativi;
- organizzazione di seminari;
- attività di formazione;
- collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti.

## TITOLO VI

## COOPERAZIONE ECONOMICA

### ARTICOLO 73

1. La Comunità e la Slovenia avviano una cooperazione economica per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Slovenia, rafforzando i legami economici esistenti sulla base più ampia possibile, a vantaggio di entrambe le Parti.

2. Si studiano politiche e altre misure, improntate al principio dello sviluppo sostenibile, per favorire lo sviluppo economico e sociale della Slovenia. L'elaborazione di tali politiche deve tener conto pienamente, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.

3. A tal fine, la cooperazione dovrebbe concentrarsi soprattutto su politiche e misure relative all'industria, compreso il settore minerario, agli investimenti, all'agricoltura, all'energia, ai trasporti, alle telecomunicazioni, allo sviluppo regionale e al turismo.

4. Si deve rivolgere particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Slovenia e i paesi dell'Europa centrale e orientale.

### ARTICOLO 74

### COOPERAZIONE INDUSTRIALE

1. La cooperazione mira in particolare a promuovere l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria slovena nei settori pubblico e privato, nonché la cooperazione industriale fra gli operatori economici dell'una e dell'altra parte soprattutto al fine di rafforzare il settore privato nel rispetto dell'ambiente.

2. La cooperazione mira in particolare a:

- ristrutturare determinati settori; in tale contesto, il consiglio di associazione esamina in particolare i problemi dei settori del carbone e dell'acciaio.

- cercare nuove imprese nei settori con un potenziale di crescita.

3. Le azioni di cooperazione industriale tengono conto delle priorità stabilite dalla Slovenia, puntano in particolare a costituire un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how in materia di gestione e a promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attività delle imprese e comprendono, se del caso, assistenza tecnica.

ARTICOLO 75

PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI

1. La cooperazione mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali ed esteri, e alla loro tutela, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale e per lo sviluppo della Slovenia.

2. Più in particolare, la cooperazione si prefigge:

- la definizione di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti in Slovenia;

- se del caso, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti;

- se del caso la conclusione con gli Stati membri di accordi per evitare la doppia imposizione;

- l'applicazione di disposizioni adeguate per il trasferimenti di capitale;

- un'ulteriore deregolamentazione;

- un miglioramento dell'infrastruttura economica;

- lo scambio di informazioni sulle opportunità di investimento, tramite fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali e altre manifestazioni.

## ARTICOLO 76

### Standardizzazione e valutazione della conformità

1. Le Parti cooperano al fine di rendere la Slovenia pienamente conforme alle normative tecniche comunitarie e alle procedure europee in materia di standardizzazione e di valutazione della conformità.

2. A tale scopo, si cerca di:

- promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme europee, nonché delle procedure per la valutazione della conformità;

- se del caso, negoziare accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori;

- incoraggiare la partecipazione degli organismi sloveni interessati ai lavori delle organizzazioni europee specializzate (CEN, CENELEC, ETSI e EOTC);

3. La Comunità fornisce alla Slovenia l'assistenza tecnica eventualmente necessaria.

## ARTICOLO 77

### Cooperazione nel settore della scienza e della tecnologia

1. Le Parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca e sviluppo tecnologico, rivolgendo particolare attenzione alle seguenti iniziative:

- scambi d'informazioni sulle rispettive politiche in materia di scienza e di tecnologia;

- organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche e tecnologiche (seminari e laboratori);

- attività comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know-how;

- attività di formazione e programmi di mobilità per ricercatori e specialisti di entrambe le Parti;

- creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca;

- partecipazione della Slovenia ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3.

Si fornisce la necessaria assistenza tecnica.

2. Il consiglio di associazione stabilisce procedure adeguate per sviluppare la cooperazione.

3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico si basa su intese specifiche da negoziare e da concludere in base alle procedure legali di ciascuna delle Parti.

### ARTICOLO 78

### Istruzione e formazione

1. Le Parti cooperano al fine di migliorare il livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali in Slovenia, tenendo conto delle sue priorità. Si elaborano contesti istituzionali e programmi di cooperazione avvalendosi della Fondazione europea per la formazione e del programma TEMPUS. Nel contesto dell'articolo 106, si prende in considerazione anche la partecipazione della Slovenia a programmi comunitari nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù.

2. La cooperazione si concentra in particolare nei seguenti settori, secondo modalità che le Parti determinano congiuntamente:

- sviluppo del sistema d'istruzione e di formazione in Slovenia;

- formazione iniziale, formazione permanente e riqualificazione, compresa la formazione dei quadri responsabili della gestione aziendale nei settori pubblico e privato e nell'amministrazione, particolarmente in settori prioritari da determinare;

- cooperazione tra università o altri istituti d'istruzione superiore, cooperazione tra università, altri istituti d'istruzione superiore e imprese, e mobilità per gli insegnanti, i giovani scienziati, gli studenti e gli amministratori (TEMPUS);

- promozione dell'insegnamento degli studi europei presso istituzioni adeguate;

- promozione di iniziative volte a favorire il riconoscimento reciproco dei periodi di studio e dei diplomi;

- promozione di azioni di formazione per gli addetti alla formazione.

3. Nel settore della traduzione, ci si concentra sulla formazione dei traduttori e degli interpreti nonché sulla promozione delle norme e della terminologia linguistiche della Comunità.

ARTICOLO 79

Agricoltura e settore agroindustriale

1. Scopo della cooperazione in questo settore è modernizzare le tecniche di produzione dell'agricoltura e del settore agroindustriale, cercando in particolare di:

- sviluppare e modernizzare le imprese di trasformazione e i loro metodi di ammasso, di commercializzazione ecc.;

- modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni);

- migliorare la pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;

- migliorare la produttività e la qualità mediante tecniche e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso delle tecniche antinquinamento connesse ai mezzi di produzione;

- promuovere la complementarità nel settore agricolo;

- promuovere la cooperazione tecnologica nell'agricoltura e gli scambi di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunità e della Slovenia;

- intensificare la cooperazione nei settori sanitario e fitosanitario ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e l'organizzazione di controlli.

2. La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria a tal fine.

ARTICOLO 80

Energia

1. Le Parti cooperano, secondo i principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea per l'energia, al fine di integrare gradatamente i mercati energetici dell'Europa.

2. La cooperazione prevede, tra l'altro, la necessaria assistenza tecnica nei seguenti settori:

- formulazione e pianificazione della politica energetica a livello nazionale e regionale, compresi gli aspetti a lungo termine;

- liberalizzazione del mercato energetico, compreso un transito più agevole del gas e dell'elettricità;

- studio volto a modernizzare le infrastrutture energetiche;

- miglioramento della distribuzione, miglioramento e diversificazione dell'approvvigionamento;

- gestione e formazione nel settore energetico;

- sviluppo delle risorse energetiche;

- promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia;

- impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;

- energia nucleare;

- elettricità e gas, compresa eventualmente la possibilità di interconnessioni delle reti di erogazione;

- definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese del settore, eventualmente incoraggiando le joint-venture;

- trasferimento di tecnologia e di know-how che può comprendere, se del caso, la promozione e la commercializzazione di tecnologie energetiche efficaci;

- uso e sostegno delle fonti energetiche nuove e rinnovabili.

ARTICOLO 81

Sicurezza nucleare

1. Scopo della cooperazione nel settore della sicurezza nucleare è garantire un elevato livello di sicurezza.

2. La cooperazione, nel contesto della situazione specifica della Slovenia, si concentra in particolare nei seguenti settori:

- sicurezza nucleare, compresi gli aspetti normativi e operativi, e gestione in caso di incidenti gravi;
- protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali;
- problemi relativi al ciclo del combustibile e salvaguardia dei materiali nucleari, comprese le misure contro il contrabbando di materiali nucleari;
- gestione delle scorie radioattive;
- scambio tempestivo di informazioni in caso di emergenze radiologiche;
- smantellamento degli impianti nucleari;
- responsabilità civile nel settore dell'energia nucleare.

3. La cooperazione comprende altresì scambi d'informazioni e di esperienze, nonché attività di ricerca e di sviluppo a norma all'articolo 77.

ARTICOLO 82

Ambiente e protezione contro le catastrofi naturali

1. Le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione nel settore della lotta contro il degrado ambientale.

2. La cooperazione è imperniata sui seguenti settori prioritari:

- monitoraggio efficace dei livelli d'inquinamento; sistemi di informazione sulle condizioni ambientali;

- lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero (aria e acqua, compresa l'acqua potabile);

- produzione e consumo di energia razionali, sostenibili e non inquinanti; sicurezza degli stabilimenti industriali, compresi gli impianti nucleari;

- classificazione e manipolazione sicura delle sostanze chimiche;

- prevenzione efficace e riduzione dell'inquinamento idrico, segnatamente dei corsi d'acqua transfrontalieri;

- riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti (comprese le scorie radioattive) e attuazione della convenzione di Basilea;

- impatto ambientale dell'agricoltura; erosione del suolo e inquinamento causato dai prodotti chimici utilizzati in agricoltura;

- tutela delle foreste, della flora e della fauna e salvaguardia della biodiversità;

- ripristino dell'equilibrio ecologico nelle campagne;

- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;

- uso di strumenti economici e fiscali;

- mutamenti climatici globali e loro prevenzione;

- gestione delle zone costiere e prevenzione dell'inquinamento marino;

- convenzioni internazionali in materia di ambiente;

- miglioramento delle norme ambientali per gli autoveicoli;

- valutazione dell'impatto ambientale della concezione e della progettazione di infrastrutture nel settore del traffico e dei trasporti;

- corretta valutazione dei costi e internizzazione dei costi esterni.

3. La cooperazione prende le seguenti forme:

- scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite; utilizzazione sicura delle biotecnologie che rispettano l'ambiente;

- programmi di formazione e tirocini;

- attività di ricerca comuni;

- ravvicinamento delle legislazioni (norme comunitarie);

- cooperazione a livello regionale (anche nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente) e internazionale;

- elaborazione di strategie, segnatamente per quanto riguarda i problemi globali e climatici;

- educazione in materia ambientale e sensibilizzazione ai problemi in questo settore;

- studi relativi all'impatto ambientale.

4. Nel settore della protezione contro le catastrofi naturali, la cooperazione mira ad assicurare la protezione di persone, animali, proprietà e dell'ambiente contro le catastrofi naturali o provocate dall'uomo.

A tal fine, la cooperazione comprende i settori seguenti:

- scambio di informazioni sui risultati dei progetti scientifici e di ricerca e sviluppo;

- notifica rapida e reciproca delle catastrofi e delle loro conseguenze;

- sistemi di salvataggio e di soccorso in caso di catastrofe;

- scambio di esperienze nel settore della ricostruzione e della ripresa in seguito a calamità;

- educazione e formazione nel settore della protezione contro catastrofi naturali e imputabili all'uomo;

- esercitazioni di salvataggio e soccorso.

## ARTICOLO 83

### Trasporti

1. Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione per consentire alla Slovenia di:

- ristrutturare e modernizzare i trasporti;

- migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo;

- applicare norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunità;

- sviluppare un sistema di trasporto compatibile con quello comunitario e ad esso simile.

2. In particolare, la cooperazione comprende:

- programmi di formazione economica, giuridica e tecnica;

- assistenza tecnica, consulenze e scambi d'informazioni.

3. I settori di cooperazione prioritari sono:

- il trasporto stradale, compresi l'imposizione, gli aspetti sociali e quelli ambientali;
- il trasporto combinato strada-ferrovia;
- la gestione delle ferrovie e degli aeroporti, compresa la cooperazione tra le competenti autorità nazionali;
- lo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali in relazione ai grandi assi d'interesse comune e ai collegamenti transeuropei;
- armonizzazione delle statistiche relative al trasporto internazionale;
- sostituzione delle attrezzature tecniche per conformarsi alle norme comunitarie, segnatamente per quanto riguarda il trasporto rotaia-strada, il trasporto multimodale e il trasbordo;
- promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni secondo le procedure già stabilite;
- elaborazione di politiche dei trasporti coerenti e compatibili con quelle in vigore nella Comunità.

ARTICOLO 84

Poste e telecomunicazioni

1. Le Parti intensificano e potenziano la cooperazione nel settore delle poste e telecomunicazioni, e a tale scopo avviano le seguenti iniziative:

- scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni e servizi postali;

- scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe le Parti;

- formazione e consulenze;

- trasferimenti di tecnologia;

- attuazione di progetti comuni da parte di organismi competenti di entrambe le Parti;

- promozione delle norme, dei sistemi di certificazione e delle disposizioni regolamentari europee;

- sviluppo di nuovi sistemi di comunicazione, soprattutto quelli con applicazioni commerciali.

2. Queste attività si concentrano nei seguenti settori prioritari:

- modernizzazione della rete di telecomunicazioni e dei servizi postali della Slovenia e loro integrazione nelle reti europee e mondiale;

- cooperazione nell'ambito degli organismi di standardizzazione europei;

- integrazione nei sistemi transeuropei; aspetti giuridici e normativi delle telecomunicazioni;

- gestione delle telecomunicazioni nel nuovo contesto economico: strutture, strategia e pianificazione organizzative, principi di base delle commesse;

- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana.

## ARTICOLO 85

### Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari

1. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Slovenia.

a) La cooperazione si concentra nei seguenti settori:

- adozione di un sistema contabile comune compatibile con le norme europee;

- potenziamento e ristrutturazione dei settori bancario e assicurativo e di altri settori finanziari;

- miglioramento dei sistemi di controllo e di regolamentazione dei servizi bancari e di altri servizi finanziari, e assistenza tecnica per la creazione e il funzionamento di un organismo di supervisione sulle assicurazioni in Slovenia;

- traduzione della legislazione della Comunità e della Slovenia;

- compilazione di glossari di terminologia;

- scambi d'informazioni, in particolare sui disegni di legge.

b) A tale scopo, si forniscono l'assistenza tecnica e la formazione necessarie.

2. Le Parti collaborano al fine di istituire sistemi efficaci di revisione contabile in Slovenia secondo i metodi e le procedure in vigore nella Comunità.

a) Ci si concentra sui seguenti settori:

- assistenza tecnica alla Corte dei conti in Slovenia;

- creazione di unità interne di revisione contabile presso le pubbliche amministrazioni;

- scambi d'informazioni sui sistemi di revisione contabile;

- uniformazione dei documenti di revisione contabile;

- formazione e consulenze.

b) La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria.

## ARTICOLO 86

### Politica monetaria

Su richiesta delle autorità della Slovenia, la Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria per aiutare questo paese ad introdurre la piena convertibilità del tallero e a ravvicinare gradualmente le sue politiche a quelle del Sistema monetario europeo. La cooperazione in questo settore comprende scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo, dell'Istituto monetario europeo e del Sistema europeo di banche centrali.

## ARTICOLO 87

### Prevenzione del riciclaggio del denaro

1. Le Parti convengono sulla necessità di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

ARTICOLO 88

Sviluppo regionale

1. Le Parti intensificano la cooperazione a livello di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.

2. A tal fine, si prevedono le seguenti misure:

- scambi di informazioni tra le autorità nazionali, regionali o locali sulle politiche regionali e di pianificazione territoriale;
- assistenza alla Slovenia per l'elaborazione di tali politiche;
- azioni comuni delle autorità regionali e locali in materia di sviluppo economico;
- studio di azioni coordinate per sviluppare le zone frontaliere tra la Comunità e la Slovenia, nonché le altre zone della Slovenia con forti disparità regionali;
- scambi di visite per esaminare le possibilità di cooperazione e di assistenza;
- scambi di funzionari e di esperti;
- assistenza tecnica;
- avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, anche sotto forma di seminari.

## ARTICOLO 89

### Cooperazione nel settore sociale

1. Con riferimento alla salute e alla sicurezza e dei lavoratori, le Parti sviluppano la mutua cooperazione al fine di migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunità. La cooperazione comprende in particolare:

- assistenza tecnica;
- scambi di esperti;
- cooperazione tra imprese;
- scambi di informazioni, assistenza amministrativa e di altro tipo alle imprese, azioni di formazione.

2. In materia di occupazione, le Parti cercano principalmente di modernizzare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo contemporaneamente misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione industriale.

La cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, l'invio di esperti, azioni informative e programmi di formazione.

3. Per quanto riguarda la sicurezza sociale, le Parti cercano di adeguare il regime sloveno alle nuove esigenze economiche e sociali, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

## ARTICOLO 90

### Turismo

Le Parti promuovono e intensificano la cooperazione, in particolare al fine di:

- favorire gli scambi di turisti;

- intensificare gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.;

- organizzare azioni di formazione, scambi e seminari per favorire i trasferimenti di know-how;

- realizzare operazioni turistiche regionali quali i progetti transfrontalieri, i gemellaggi tra città ecc.;

- organizzare scambi di opinioni e di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse nel settore del turismo;

- sviluppare infrastrutture foriere di investimenti nel settore del turismo;

- introdurre in Slovenia un sistema di prenotazione informatizzato, sistemi di informazione e norme per la tutela dei turisti in quanto consumatori.

## ARTICOLO 91

### Piccole e medie imprese

1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare il settore privato, le piccole e medie imprese e la cooperazione tra PMI della Comunità e della Slovenia.

2. A tale scopo, esse promuovono gli scambi di informazioni e di know-how nei seguenti settori:

- introduzione delle condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie necessarie per la creazione e l'espansione delle PMI e per la cooperazione transfrontaliera;

- creazione dei servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione dei quadri, contabilità, marketing, controllo di qualità ecc.) e potenziamento degli organismi che forniscono tali servizi;

- avvio di contatti appropriati con gli operatori comunitari per migliorare i flussi di informazioni alle PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera (ad es., la rete europea di cooperazione e di collegamento tra le imprese (BC-NET), gli Eurosportelli, le conferenze, ecc.).

3. La cooperazione comprende:

- l'assistenza tecnica necessaria, segnatamente per garantire alle PMI un adeguato sostegno istituzionale, a livello nazionale e regionale, per quanto riguarda i servizi finanziari, tecnologici e commerciali;

- servizi di formazione e di consulenza.

## ARTICOLO 92

### Informazione e comunicazione

1. La Comunità e la Slovenia prendono le misure necessarie per promuovere scambi effettivi di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità e sulla Slovenia, nonché a fornire agli ambienti professionali in Slovenia dati più specifici e, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati della Comunità.

2. Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare le trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e le norme tecniche, nonché a promuovere la tecnologia audiovisiva europea.

3. La cooperazione può comprendere programmi di scambio, borse di studio, cicli di formazione per giornalisti e altri esperti in materia di mass media.

ARTICOLO 93

Tutela dei consumatori

1. Le Parti collaborano al fine di rendere il sistema di tutela dei consumatori della Slovenia pienamente compatibile con quello della Comunità. Una corretta protezione dei consumatori è infatti un presupposto necessario per il buon funzionamento dell'economia di mercato.

2. A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti incoraggiano e garantiscono:

- un'attiva politica di tutela dei consumatori, in linea con la normativa comunitaria e, se del caso, con gli orientamenti delle Nazioni Unite in materia;

- l'armonizzazione delle legislazioni e l'allineamento delle modalità di tutela dei consumatori della Slovenia con quelle in vigore nella Comunità;

- un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare il livello di qualità e garantire norme di sicurezza adeguate per i beni di consumo.

3. La cooperazione può comprendere:

- scambi di informazioni sui prodotti pericolosi;

- la formazione di esperti in materia di tutela dei consumatori presso il governo e le organizzazioni non governative;

- un aiuto per la creazione di organismi indipendenti al fine di informare meglio i consumatori attraverso attività specifiche;

- creazione di centri d'informazione e di consulenza per la composizione delle controversie e le consulenze, giuridiche o di altro tipo, ai consumatori; sarà prevista una cooperazione tra i centri slovèni e quelli esistenti nella Comunità;

- accesso alle banche dati della Comunità;

- sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori.

ARTICOLO 94

Dogane

1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intendono adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale sloveno a quello della Comunità, in modo da agevolare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo.

2. In particolare, la cooperazione comprende:

- scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine;

- la creazione di infrastrutture transfrontaliere tra le parti;

- l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e della Slovenia;

- la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;

- l'organizzazione di seminari e tirocini.

Si fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dall'articolo 97, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.

## ARTICOLO 95

### Cooperazione nel settore statistico

1. La cooperazione nel settore statistico punta a creare un sistema statistico efficiente che fornisca in modo tempestivo e appropriato i dati statistici affidabili necessari per pianificare e sorvegliare il processo di riforma strutturale e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Slovenia.

2. A tal fine, le Parti cooperano in particolare per:

- favorire lo sviluppo di un sistema statistico efficace e del relativo quadro istituzionale;

- procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare quelli comunitari);

- fornire i dati necessari per portare avanti le riforme economiche e controllarne l'andamento;

- fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari;

- garantire il carattere riservato dei dati personali;

- consentire alla Slovenia di adottare i principi e le norme del sistema statistico comunitario.

3. La cooperazione avverrà segnatamente tramite:

- scambi di informazioni metodologiche;

- l'organizzazione di un programma di assistenza tecnica comprendente:

  seminari e tirocini, nonché consulenze tecniche;

- azioni di formazione;

- indagini pilota;

- partecipazione a gruppi di lavoro selezionati dell'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat);

- scambio di dati statistici.

ARTICOLO 96

Politica economica

1. La Comunità e la Slovenia agevolano le riforme e l'integrazione economiche collaborando per migliorare la conoscenza dei meccanismi delle rispettive economie, nonché la definizione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.

2. A tal fine, la cooperazione prevede:

- scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo;

- un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione;

- mediante, in particolare, il programma d'azione per la cooperazione economica (ACE) promozione di una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunità e della Slovenia, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e di garantire una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.

## ARTICOLO 97

### Lotta contro la droga

1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per rendere più efficaci le politiche e le misure destinate a contrastare l'offerta e il traffico illeciti di stupefacenti e di sostanze psicotrope e a ridurre l'abuso di tali prodotti.

2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalità di attuazione di azioni comuni. Le loro azioni si basano sulla consultazione e su uno stretto coordinamento per quanto riguarda gli obiettivi e le misure politiche nei settori di cui al paragrafo 1.

3. La cooperazione tra le Parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori: elaborazione e attuazione delle normative nazionali; creazione di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari; formazione di personale e ricerca; prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

## TITOLO VII

## PREVENZIONE DELLE ATTIVITÀ ILLECITE

### ARTICOLO 98

1. Le Parti, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, definiscono un contesto di cooperazione al fine di prevenire le attività illecite quali:

- immigrazione e presenza illecita di persone fisiche della loro cittadinanza sul territorio dell'altra Parte, tenendo conto del principio e della prassi della riammissione;
- le attività economiche illecite in particolare la corruzione;
- transazioni illegali di merci varie compresi i rifiuti industriali e le contraffazioni;
- traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- trasferimento illecito di autoveicoli;
- criminalità organizzata;
- furto e commercio illeciti di materiali radioattivi e nucleari.

2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 avviene mediante consultazioni e uno stretto coordinamento tra le Parti e comprende un'assistenza tecnica e amministrativa per:

- l'elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle attività illecite;
- la creazione di centri d'informazione;
- una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attività illecite;
- la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture investigative;
- la definizione di misure reciprocamente accettabili per prevenire le attività illecite.

## TITOLO VIII

## COOPERAZIONE CULTURALE

### ARTICOLO 99

1. Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere estesi alla Slovenia i programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o più Stati membri e si potranno sviluppare ulteriori attività di reciproco interesse.

Tale cooperazione può comprendere, in particolare:

- le traduzioni letterarie;
- gli scambi, a fini non commerciali, di artisti e opere d'arte;
- la conservazione e il restauro di monumenti e località (patrimonio architettonico e culturale);
- la formazione degli addetti al settore culturale;
- organizzazione di manifestazioni culturali di carattere europeo;
- divulgazione delle informazioni sulle maggiori manifestazioni culturali;

2. Le Parti cooperano per la promozione dell'industria audiovisiva in Europa. In particolare, il settore audiovisivo sloveno potrebbe prendere parte ad attività avviate dalla Comunità nel quadro del programma MEDIA secondo le procedure stabilite dagli organismi responsabili della gestione di ciascuna attività e le disposizioni della decisione n. 90/685/CEE del Consiglio che ha istituito il programma.

Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le loro politiche relative alla regolamentazione delle trasmissioni transfrontaliere, rivolgendo particolare attenzione all'acquisizione dei diritti di

proprietà intellettuale per i programmi trasmessi via satellite o via cavo, alle norme tecniche nel settore degli audiovisivi e alla promozione della tecnologia audiovisiva europea.

La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, lo scambio di programmi, borsisti e opportunità per la formazione di giornalisti e altri professionisti del settore dei mezzi d'informazione.

## TITOLO IX

## COOPERAZIONE FINANZIARIA

### ARTICOLO 100

Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in base agli articoli 101, 102, e 104, fatto salvo l'articolo 103, la Slovenia beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti, a norma dell'articolo 18 dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese.

### ARTICOLO 101

Tale assistenza finanziaria è coperta:

- sia nell'ambito del programma indicativo pluriennale PHARE previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, e relative modifiche, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunità previe consultazioni con la Slovenia e tenuto conto del disposto degli articoli 104 e 105 del presente accordo;

- dal prestito o dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti entro un massimale e per un periodo di disponibilità da stabilire previa consultazione con la Slovenia in applicazione delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea.

### ARTICOLO 102

Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo da concordare tra le Parti. Le Parti informano il consiglio di associazione.

## ARTICOLO 103

1. In caso di necessità straordinaria e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili, su richiesta della Slovenia e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali nel contesto del G-24, la Comunità valuta la possibilità di concedere assistenza finanziaria temporanea finalizzata a:

- sostenere, se necessario, l'adozione di misure finalizzate a garantire la una situazione sostenibile dei conti con l'estero della Slovenia e di mantenere la convertibilità della sua divisa nazionale;

- sostenere i programmi a medio termine per l'adeguamento strutturale dell'economia slovena, ivi compresa l'assistenza in materia di bilancia dei pagamenti.

2. Tale assistenza finanziaria è subordinata alla presentazione da parte della Slovenia di programmi di stabilizzazione della sua economia approvati dall'FMI e alla loro approvazione da parte della Comunità, al rispetto costante di tali programmi da parte della Slovenia e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento.

3. Il consiglio di associazione è informato delle condizioni alle quali tale assistenza è concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Slovenia in merito.

## ARTICOLO 104

L'assistenza finanziaria comunitaria è valutata alla luce delle necessità e del livello di sviluppo della Slovenia, tenendo conto delle priorità stabilite, delle potenzialità di assorbimento della sua economia, nonché della sua capacità di rimborsare i prestiti e di portare avanti la ristrutturazione fino all'introduzione di un'economia di mercato.

ARTICOLO 105

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi, inclusi quelli del G-24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

ARTICOLO 106

La Slovenia partecipa ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e alle altre azioni della Comunità nei settori indicati nell'allegato XI. Fatta salva l'attuale partecipazione della Slovenia alle attività di cui all'allegato XI, il consiglio di associazione stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Slovenia a queste attività. Il contributo finanziario della Slovenia alle attività di cui all'allegato XI si basa sul principio che impone al paese di sostenere il costo della sua partecipazione. All'occorrenza, la Comunità può decidere caso per caso, attenendosi alle regole applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, di integrare il contributo della Slovenia.

## TITOLO X

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO DI OSIMO IN MATERIA DI COOPERAZIONE ECONOMICA TRA SLOVENIA E ITALIA

### ARTICOLO 107

Nell'attuare le misure volte a promuovere la cooperazione regionale, la Comunità e la Slovenia rivolgono particolare attenzione alle attività che rientrano nell'ambito degli accordi firmati a Osimo il 10 novembre 1975 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, nonché alle iniziative che rientrano nel quadro generale della cooperazione economica tra Italia e Slovenia.

Le Parti tengono conto, in particolare, dell'interesse reciproco degli obiettivi di cui al primo comma dell'elenco dei progetti prescelti per l'assistenza finanziaria nel contesto della cooperazione.

### ARTICOLO 108

Fatto salvo l'articolo 31, la Comunità, nel quadro delle disposizioni relative alle zone franche, e la Slovenia concedono libero accesso ai loro mercati ai prodotti riconosciuti come originari, a norma del protocollo sui prodotti originari, nelle zone franche di frontiera che potranno venire istituite mediante accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena in base all'accordo sulla promozione delle cooperazione economica, firmato a Osimo nel 1975.

### ARTICOLO 109

La Comunità e la Slovenia collaborano per l'attuazione degli articoli 107 e 108, in base agli obiettivi di cooperazione di cui all'art. 107.

## TITOLO XI

## DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

### ARTICOLO 110

È istituito un consiglio di associazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

### ARTICOLO 111

1. Il consiglio di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri designati dal governo sloveno.

2. I membri del consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

3. Il consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

4. Il consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo sloveno, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

5. Nelle materie che la riguardano, la BEI partecipa, in qualità di osservatore, ai lavori del consiglio di associazione.

ARTICOLO 112

Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e raccomandazioni sono elaborate previo accordo tra le Parti.

ARTICOLO 113

1. Ciascuna delle Parti può deferire al consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il consiglio di associazione può comporre la controversia mediante una decisione.

3. Ciascuna delle Parti è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4. Nel caso non sia possibile comporre la controversia a norma del paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna delle Parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti in causa della controversia.

Il consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione arbitrale.

ARTICOLO 114

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di associazione è assistito da un comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e dei membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo sloveno, normalmente alti funzionari.

Il regolamento interno del consiglio di associazione determina le funzioni del comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.

2. Il consiglio di associazione può delegare al comitato di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 112.

ARTICOLO 115

Il consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni.

Nel suo regolamento interno, il consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

ARTICOLO 116

È istituito un comitato parlamentare di associazione quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento sloveno e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

## ARTICOLO 117

1. Il comitato parlamentare di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento sloveno.

2. Il comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3. Il comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento sloveno, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

## ARTICOLO 118

Il comitato parlamentare di associazione può chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al consiglio di associazione; quest'ultimo fornisce al comitato le informazioni richieste.

Il comitato parlamentare di associazione è tenuto al corrente delle decisioni del consiglio di associazione.

Il comitato parlamentare di associazione può rivolgere raccomandazioni al consiglio di associazione.

## ARTICOLO 119

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

ARTICOLO 120

L'accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura:

a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale;

ARTICOLO 121

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- Il regime applicato dalla Slovenia nei confronti della Comunità non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o filiali;

- il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Slovenia non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini sloveni o tra società e filiali lituane.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 122

Quando sono importati nella Comunità, i prodotti originari della Slovenia non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Il trattamento concesso alla Slovenia a norma del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

ARTICOLO 123

1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.

2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

ARTICOLO 124

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e la Slovenia, dall'altro.

### ARTICOLO 125

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunità, i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Slovenia, dall'altro.

### ARTICOLO 126

I protocolli nn. 1-6 e gli allegati I-XIII sono parte integrante del presente accordo.

### ARTICOLO 127

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

### ARTICOLO 128

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario dell'accordo.

### ARTICOLO 129

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità europea dell'energia atomica e alle condizioni precisate in detti trattati, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Slovenia.

## ARTICOLO 130

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e slovena, ciascun testo facente ugualmente fede.

## ARTICOLO 131

Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia firmato a Lussemburgo il 5 aprile 1993 e l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 5 aprile 1993.

## ARTICOLO 132

Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alle merci, dovessero essere applicate nel 1996 mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Slovenia, per "data di entrata in vigore del presente accordo" si intende, ai fini del titolo III, articoli 65, 67 e 68 del presente accordo e dei protocolli nn. 1-6:

- la data di entrata in vigore dell'accordo interinale per quanto concerne gli obblighi che entrano in vigore a tale data e

- il 1° gennaio 1996 per quanto concerne gli obblighi applicabili successivamente alla data di entrata in vigore con riferimento a quest'ultima.

Fatto a Lussemburgo, addi' dieci giugno millenovecentonovantasei.

## ELENCO DEGLI ALLEGATI

| | | |
|---|---|---|
| Allegato I | Articolo 9, paragrafo 1 e articolo 19, paragrafo 2 | Definizione dei prodotti industriali e agricoli |
| Allegato II | Articolo 10, paragrafo 2 | Concessioni tariffarie comunitarie |
| Allegato III | Articolo 11, paragrafo 2 | Concessioni tariffarie della Slovenia |
| Allegato IV | Articolo 11, paragrafo 3 | Concessioni tariffarie della Slovenia |
| Allegato V | Articolo 18, paragrafo 1<br>Articolo 18, paragrafo 2 | Merci di cui all'articolo 18 |
| Allegato VI | Articolo 21, paragrafo 2 | Concessioni agricole comunitarie |
| Allegato VII | Articolo 21, paragrafo 4 | Concessioni agricole slovene |
| Allegato VIIIa | Articolo 24 | Concessioni comunitarie in materia di pesca |
| Allegato VIIIb | Articolo 24 | Concessioni della slovenia in materia di pesca |
| Allegato IXa | Articolo 45<br>Articolo 52 | Stabilimento, servizi finanziari, settori connessi alla fine dei periodi transitori |
| Allegato IXb | Articolo 45 | Stabilimento - Settori esclusi |
| Allegato IXc | Titolo IV, capitolo II | Stabilimento - Servizi finanziari |
| Allegato X | Articolo 68 | Tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale |
| Allegato XI | Articolo 106 | Partecipazione della Slovenia ai programmi comunitari |
| Allegato XII | Articolo 14 | Dazi doganali sulle esportazioni e oneri di effetto equivalente |
| Allegato XIII | Articolo 126 | Scambio di lettere relativo all'articolo 64, paragrafo 2 dell'accordo di associazione "Diritto di acquistare proprietà". |

**ALLEGATO I**

Elenco dei prodotti di cui agli articoli 9 e 19 dell'accordo

| Codice NC | Descrizione delle merci |
|---|---|
| ex 3502 | Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine: |
| ex 3502 10 | Ovoalbumina |
| 3502 10 91 | Essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.) |
| 3502 10 99 | |
| ex 3502 90 | Lattoalbumina: |
| 3502 90 51 | Essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.) |
| 3502 90 59 | Altra |
| 4501 | Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato |
| 5201 00 | Cotone, non cardato né pettinato |
| 5301 | Lino greggio o preparato, ma non filato, stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |
| 5302 | Canapa (Cannabis sativa L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) |

**ALLEGATO II**

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2

| Codice NC 1995 | Massimali tariffari di base [1] [2] |
|---|---|
| | (in tonnellate) [2] |
| 4011 10 00<br>4011 20 10<br>4011 20 90<br>4011 30 90<br>4011 91 10<br>4011 91 30<br>4011 91 90<br>4011 99 10<br>4011 99 30<br>4011 99 90<br>4012 10 30<br>ex 4012 10 80 [3]<br>ex 4012 20 90 [3]<br>4013 10 10<br>4013 10 90<br>4013 90 90 | 7 000 |
| 4203 10 00<br>4203 21 00<br>4203 29 91<br>4203 29 99<br>4203 30 00<br>4203 40 00 | 160 |
| 4412<br>4420 90<br>4420 90 11<br>4420 90 19 | 40 490 m³ |

| Codice NC | Massimali tariffari di base [1] [2] |
|---|---|
| | (in tonnellate) [2] |
| 4410 | 28 340 |
| 6401<br>6402 | 430 |
| 6403 | 3 120 |
| 6404<br>6405 90 10 | 470 |
| 9405 91 19 | 4 670 |
| 7305<br>7306 10 11<br>7306 10 19<br>7306 10 90<br>7306 20 00<br>7306 30 21<br>7306 30 29<br>7306 30 51<br>7306 30 59<br>7306 30 71<br>7306 30 78<br>7306 30 90<br>7306 40 91<br>7306 40 99<br>7306 50 91<br>7306 50 99 | 17 350 |

(1) Per le importazioni che superino questi massimali, la Comunità può ristabilire i diritti doganali risultanti dall'accordo.

(2) Questi importi sono aumentati annualmente del 20% il primo giorno di ogni anno civile successivo all'entrata in vigore dell'accordo.

(3) Si veda in allegato la denominazione del prodotto in questione.

| Codice NC | Massimali tariffari di base (1) (2) |
|---|---|
| (1) | (in tonnellate) |
| 7306 60 31<br>7306 60 39<br>7306 60 90<br>7306 90 00 | 17 350<br>(continuo) |
| 7407<br>7408<br>7411 | 3 900 |
| 7604 10<br>7604 29<br>7605<br>7606 | 8 200 |
| 7903<br>7905 | 4 260 |
| 8501 10 10<br>8501 10 91<br>8501 10 93<br>8501 10 99<br>8501 20 90<br>8501 31 90<br>8501 32 91<br>8501 32 99<br>8501 33 90<br>8501 34 50<br>8501 34 91<br>8501 34 99<br>8501 40 91<br>8501 40 99<br>8501 51 90<br>8501 52 91<br>8501 52 93<br>8501 52 99<br>8501 53 50<br>8501 53 92<br>8501 53 94<br>8501 53 99<br>8501 61 91<br>8501 61 99<br>8501 62 90<br>8501 63 90<br>8501 64 00<br>8502 11 91<br>8502 11 99<br>8502 12 90 | 6 544 |

| Codice NC | Massimali tariffari di base (1) (2) |
|---|---|
| | (in tonnellate) |
| 8502 13 91<br>8502 13 99<br>8502 20 91<br>8502 20 99<br>8502 30 91<br>8502 30 99<br>8502 40 90 | 6 544<br>(continuo) |
| 8503 00<br>8504 90 | 6 440 |
| 8544 11<br>8544 19<br>8544 20<br>8544 30 90<br>8544 41<br>8544 49<br>8544 51<br>8544 59<br>8544 60 | 1 170 |
| 8716 10 10<br>8716 10 91<br>8716 10 94<br>8716 10 96<br>8716 10 99<br>8716 20 10<br>8716 20 90<br>8716 31 00<br>8716 39 30<br>8716 39 51<br>8716 39 59<br>8716 39 80<br>8716 40 00 | 6 500 |
| 9401 30 10<br>9401 30 90<br>9401 40 00<br>9401 50 00<br>9401 61 00<br>9401 69 00<br>9401 71 00<br>9404 79 00<br>9401 80 00<br>9401 90 30<br>9401 90 80 | 19 610 |

(1) Per le importazioni che superino questi massimali, la Comunità può ristabilire i diritti doganali risultanti dall'accordo.

(2) Questi importi sono aumentati annualmente del 20% il primo giorno di ogni anno civile successivo all'entrata in vigore dell'accordo.

| Codice NC | Massimali tariffari di base ([1]) ([2]) |
|---|---|
| | (in tonnellate) |
| 9403 10 10<br>9403 10 51<br>9403 10 59<br>9403 10 91<br>9403 10 93<br>9403 10 99<br>9403 20 91<br>9403 20 99<br>9403 30 11<br>9403 30 19<br>9403 30 91<br>9403 30 99<br>9403 40 10<br>9403 40 90<br>9403 50 00<br>9403 60 10<br>9403 60 30<br>9403 60 90<br>9403 70 90<br>9403 80 00<br>9403 90 10<br>9403 90 30<br>9403 90 90 | 47 290 |
| 7202 21 10<br>7202 21 90<br>7202 29 00 | 4 630 |

Nota

| Codice NC | Designazione dei prodotti | Codice TARIC |
|---|---|---|
| ex 4012 10 80 | Coperture rigenerate<br>diverse dai tipi utilizzati per velocipedi côn e senza motore ausiliario, per motocicli e moto"scooters" | 40 12 10 80*90 |
| ex 4012 20 90 | Coperture usate<br>diverse dai tipi utilizzati per velocipedi con e senza motore ausiliario, per motocicli e moto"scooters" | 40 12 20 90*90 |

([1]) Per le importazioni che superino questi massimali, la Comunità può ristabilire i diritti doganali risultanti dall'accordo.

([2]) Questi importi sono aumentati annualmente del 20% il primo giorno di ogni anno civile successivo all'entrata in vigore dell'accordo.

**ALLEGATO III**

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 250100 | 282420 | 284020 | 290490 | 291300 |
| 250510 | 282490 | 284110 | 290511 | 291419 |
| 250590 | 282619 | 284150 | 290514 | 291421 |
| 250621 | 282620 | 284170 | 290515 | 291423 |
| 250629 | 282690 | 284180 | 290517 | 291429 |
| 250810 | 282720 | 284190 | 290519 | 291430 |
| 250830 | 282736 | 284210 | 290521 | 291441 |
| 250840 | 282739 | 284290 | 290522 | 291450 |
| 250860 | 282810 | 284329 | 290529 | 291470 |
| 250900 | 282990 | 284610 | 290539 | 291523 |
| 251710 | 283030 | 284690 | 290541 | 291540 |
| 251749 | 283090 | 284810 | 290543 | 291550 |
| 251810 | 283190 | 284890 | 290549 | 291560 |
| 251820 | 283210 | 284920 | 290550 | 291619 |
| 251830 | 283220 | 284990 | 290612 | 291620 |
| 252100 | 283319 | 285000 | 290613 | 291632 |
| 252210 | 283321 | 285100 | 290614 | 291633 |
| 252220 | 283326 | 290110 | 290619 | 291639 |
| 252230 | 283329 | 290121 | 290621 | 291713 |
| 252890 | 283340 | 290122 | 290629 | 291714 |
| 253090 | 283422 | 290123 | 290714 | 291720 |
| 27100027 | 283429 | 290124 | 290715 | 291734 |
| 27100029 | 283510 | 290129 | 290719 | 291736 |
| 27100032 | 283521 | 290211 | 290722 | 291817 |
| 27100034 | 283522 | 290219 | 290723 | 291819 |
| 27100036 | 283523 | 290242 | 290729 | 291823 |
| 27100069 | 283524 | 290243 | 290730 | 291829 |
| 27100074 | 283525 | 290260 | 290810 | 291830 |
| 27100076 | 283526 | 290270 | 290820 | 291890 |
| 27100077 | 283529 | 290290 | 290890 | 291900 |
| 27100078 | 283539 | 290312 | 290920 | 292112 |
| 271500 | 283610 | 290313 | 290930 | 292122 |
| 280410 | 283691 | 290314 | 290950 | 292130 |
| 280421 | 283692 | 290315 | 290960 | 292141 |
| 280540 | 283693 | 290316 | 291020 | 292142 |
| 281000 | 283699 | 290319 | 291090 | 292143 |
| 281119 | 283719 | 290329 | 291212 | 292144 |
| 281122 | 283720 | 290330 | 291213 | 292145 |
| 281123 | 283800 | 290340 | 291219 | 292149 |
| 281129 | 283911 | 290351 | 291221 | 292221 |
| 281530 | 283919 | 290359 | 291230 | 292222 |
| 281810 | 293920 | 290361 | 291242 | 292229 |
| 281820 | 283990 | 290362 | 291249 | 292230 |
| 282120 | 284011 | 290369 | 291250 | 292390 |
| 282410 | 284019 | 290410 | 291260 | 292421 |

292519
292520
292620
292690
292800
292990
293010
293212
233321
293379
294200
300410
30042090
30043190
300432
300439
300440
300450
300490
300510
300590
300620
300630
300640
300650
300660
310100
310510
320130
320190
320710
320720
320730
320740
320990
321000
321210
321290
321310
321390
321490
321511
321519
330210
330290
330300090
330410
330420
330430
330491
330499
330510
330520
330530
330590
330610
330690
330710
330720
330730
330741
330749
330790
340111
340119
340120
340211
340212
340213
340219
340290
340311
340319
340391
340399
340410
340420
340490
340510
340520
340530
340540
340590
340700
350190
350510
350520
350610
350691
350699
350710
360100
360410
360490
360610
360690
370199
380190
380400
380510
380520
380590
380810
380820
380830
380840
380890
380910
380991
380992
380999
381010
381090
381400
381600
381720
381900
382000
382200
382310
382320
382330
382340
382350
390511
390519
390590
390610
390750
390791
390799
390910
390930
390940
390950
391510
391520
391530
391590
391610
391620
391690
391721
391722
391723
391729
391731
391732
391733
391739
391740
391890
391910
391990
392010
392020
392030
392041
392042
392051
392059
392061
392062
392063
392069
392072
392073
392079
392092
392093
392094
392099
392111
392112
392113
392114
392119
392190
392220
392290
392310
392329
392330
392340
392350
392390
392410
392490
392510
392520
392530
392590
392610
392620
392630
392690
400300
400400
400510
400591
400599
400610
400690
400811
400819
400821
400829
400910
400920
400930
400940
400950
401010
401091
401099
401110
401120
401150
401191
401210
401220
401290
401310
401320
401390

401519
401590
401610
401691
401693
401694
401695
401699
41041095
41041099
410429
41051191
41051199
41051290
41051990
410520
41061190
410612
410619
410620
41071090
410721
410729
410790
410800
410900
411000
411100
430211
430212
430213
430219
430220
43040010
470100
470200
470411
470419
470429
470710
470720
470730
470790
480210
480240
480251
480253
480910
480920
480990
481021
481029
481129
481131
481139
481410
481490
481500
481630
481690
481710
481720
481730
482010
482020
482030
482040
482050
482090
482110
482190
482311
482319
482330
482351
482360
482390
490199
490700
490810
490900
491000
491110
491191
491199
64035119
64035191
64035195
64035199
640359
640391
640399
640691
660110
660191
660199
660310
660320
660390
680100
680210
680221
680222
680223
680229
680291
680292
680293
680299
680300
680421
680422
680423
680430
680510
680520
680530
680610
680690
680911
680919
680990
681270
681591
690100
690310
690320
690390
690600
690790
690890
690911
691200
691410
691490
700719
700729
700800
701090
701321
701329
701331
70133991
70133999
701391
701790
701920
701939
701990
702000
730719
730721
730810
730820
730840
730890
731100
731300
731420
731430
731441
731442
731449
731450
731511
731512
731519
731520
731581
731582
731589
731590
732010
732020
732090
732181
732182
732183
732190
732211
732219
732290
732429
761090
761210
820110
820120
820130
820140
820150
820160
820190
820210
820220
820231
820232
820240
820291
820299
820730
820810
820820
820830
820840
821300
830300
830400
830710
830790
830820
830910
831000
840390
840410
840420
840490
840810
84082031
84082035
85082037
84082051
84082055
84082057
84082099
840890

841221
841231
841420
841430
841440
841480
841610
841620
841630
841690
841911
841919
841931
841932
841950
841960
842111
842112
842119
842121
842122
842123
842129
842131
84213930
84213951
84213955
84213971
84213975
842191
842230
842240
842420
842489
842490
842611
842612
842619
842620
842630
842641
842649
842691
842699
843020
843110
843120
843131
843139
843141
843142
843143
843149
843210
843221
843229
843230
843280
843290
843311
843340
843352
843353
843360
843390
843410
843420
843490
843510
843590
843680
844180
845020
845090
845110
845129
845130
845140
845150
845180
845190
845310
845320
845380
845390
845410
845420
845610
845620
845630
845690
845710
845720
845730
845811
845819
845891
845899
845910
845921
845929
845931
845939
845940
845951
845959
845961
845969
845970
846011
846031
846039
846040
846090
846110
846120
846130
846140
846150
846190
846210
846221
846229
846231
846239
846241
846249
846291
846299
846310
846320
846330
846390
846410
846420
846490
846510
846591
846592
846593
846594
846595
846596
846599
846610
846620
846630
846691
846692
846693
846694
846781
847050
847410
847420
847431
847432
847439
847480
847490
847751
847759
847790
847910
847920
847930
847940
847981
847982
847989
847990
848310
848320
848330
848350
848360
848390
848410
848490
851650
851710
851740
851781
851810
852510
852520
853221
853229
85369001
85369010
85369020
854130
854150
854610
854620
860110
860120
860210
860290
860310
860390
860400
860500
860610
860620
860630
860691
860692
860699
860711
860712
860719
860721
860729
860730
860791
860799
870110
87033219
870850
870860
870870
871200
871310
871390

900110
900311
900410
900490
900820
901820
901832
901839
901841
901849
901850
902610
902620
902680
902690
902710
902890
902920
902990
903081
903189
903140
903180
903220
903281
910511
940310
940320
940390
940591
950699
960610
960621
960630
960711
960719
960720
961511
961519
961590

**ALLEGATO IV**

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 3

252329
252390
280110
280430
280440
280610
281121
281512
282300
282890
283322
283531
284030
284700
284910
291211
291731
291732
291733
291735
293100
320610
320810
320820
320890
320910
321100
321410
340220
340600
360200
360300
38239070
38239081
38239083
38239085
38239087
38239091
38239093
38239095

391810
392210
392321
420100

420211
420212
420219
420221
420222
420229
420231
420232
420239
420291
420292
420299
420310
420321
420329
420330
420340
420400
420500
430310
430390
43040090
441010
441090
441111
441119
441121
441129
441131
441139
441191
441199
441212
441219
441221
441229
441291
441299
480100
480252
480260
480300
480570
480580
480810

481011
481012
481420
481430
481610
481620
481810
481820
481830
481840
481910
481920
481940
481950
481960
482210
482290
482340
482359
482370
490300
640110
640191
640192
640199
640211
640219
640220
640230
640291
640299
640311
640319
640320
640330
640340
640411
640419
640420
640510
640520
640590
650100
650200
650300

650400
650510
650590
650610
650691
650692
650699
650700
680710
680790
680800
681011
681019
681020
681091
681099
681110
681120
681130
681190
690410
690490
690510
690590
711311
711319
711320
711411
711419
711420
720221
720241
720249
72029919
72029930
72029980
72089090
72099090
72113031
72113039
72113050
72113090
72114195
72114199
72114991

72114999
72119019
72119090
721410
721510
721520
721530
721540
72159090
721660
72169050
72169060
72169091
72169093
72169095
72169097
72169098
721711
721712
721713
721719
721721
721722
721723
721729
721731
721732
721733
721739
72189030
72189091
72189099
72199091
72199099
72202031
72202039
72202051
72202059
72202091
72202099
72203051
72209019
72209039
72209090
722220

72223059
72223091
72223099
72252090
72259090
72261091
72261099
72262080
72269291
72269299
72269980
72281050
72281090
72282060
722840
722850
72286081
72286089
72287091
72287099
722910
722920
722990
730120
730630
730640
730650
730660
730690
730711
730722
730723
730729
730791
730792
730793
730799
730830
730900
731010
731021
731029
731411
731419
731700

731811
731812
731813
731814
731815
731816
731819
731821
731822
731823
731824
731829
732111
732112
732113
732391
732392
732393
732394
732399
732510
732599
732620
740710
740721
740722
740729
740811
740819
740821
740822
740829
741991
741999
760120
760410
760421
760429
760511
760519
760521
760529
760611
760612
760691

760692
760711
760719
760720
760810
760820
760900
761010
761290
761690
790120
790400
790500
790600
790710
790790
820310
820320
820330
820340
820411
820412
820420
820510
820520
820530
820540
820551
820559
820560
820570
820580
820590
820600
820711
820712
820720
820740
820750
820760
820770
820780
820790
830110
830120

830130
830140
830150
830160
830170
830210
830220
830230
830241
830242
830249
830250
830260
830810
830890
830990
840310
840721
840729
840731
840732
841011
841012
841013
841090
841311
841319
841320
841330
841340
841350
841360
841370
841381
841382
841391
841392
841410
841451
841459
841460
841510
841581
841582
841583

841590
841720
841790
841810
841821
841829
841830
841840
841850
841861
841869
841891
841899
841920
841940
841981
841989
842199
842211
842219
842220
842310
842320
842330
842381
842382
842389
842390
842410
842430
842481
842710
842720
842790
843240
843319
843320
843330
843351
843359
843810
845011
845012
845019
845121

845430
845490
845530
847120
84719280
848041
848110
848120
848130
848140
848180
848190
848210
848340
850110
850120
850131
850132
850140
850151
850152
850211
850220
850300
850410
850421
850422
850423
850433
850434
850440
850450
850490
850511
850519
850520
850611
850612
850613
850620
850710
850720
850780
850790
850810

850820
850880
850910
850920
850930
850940
850980
850990
851010
851110
851120
851130
851140
851150
851180
851190
851210
851220
851310
85141010
851511
851519
851521
851529
851531
851539
851580
851590
851610
851621
851629
851631
851632
851633
851640
851660
851671
851672
851679
851680
851730
852810
852820
852910
852990

853010
853080
853110
853120
853180
853210
853223
853224
853329
853331
853339
853340
853390
853400
853510
853521
853529
853530
853540
853590
853610
853620
853630
853641
853649
853650
853661
853669
853710
853720
853810
853890
854110
854220
854280
854441
854449
854470
854690
854710
854720
854790
87012090
870190

ex 87021011 (1)
87021019
87021091
87021099 (1)
ex 87029011
87029019
87029031
87029039
87029090
870322
870323
870324
87033190
87033290
870333
870390
870410
870421
870422
870423
870431
870432
870490
870510
870520
870530
870540
870590
870600
870911
870919
870990
871110
871120
871620
871631
871639
871640
871680
880110

890391
890392
890399
900810
900830
901320
901600
901910
901920
902830
903031
903039
903040
903210
903289
910310
910390
910521
910529
910591
910599
910610
910700
940410
940421
940429
940430
940490
940510
940520
940530
940540
940550
940560
940600
960310
960321
960329
960330
960340
960350
960390
960622

(1) V. in nota la descrizione del prodotto in questione.

NOTA

| Codice NC | Designazione dei prodotti |
|---|---|
| ex 87.02.10.11 | Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente: |
| | - azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel): |
| | -- di cilindrata superiore a 2 500 $cm^3$: |
| | --- nuovi |
| | ---- diversi da quelli costruiti per l'uso negli aeroporti |
| ex 87.02.90.11 | - altri: |
| | -- azionati da motore a pistone con accensione a scintilla: |
| | --- di cilindrata non superiore a 2 800 $cm^3$: |
| | ---- nuovi |
| | ---- diversi da quelli costruiti per l'uso negli aeroporti |

**ALLEGATO V**

Merci di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2

| Codice NC | Descrizione delle merci |
| --- | --- |
| 2905 43 00 | Mannitolo |
| 2905 44 | D-Glucitolo (sorbitolo) |
| ex 3505 10 | Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50 |
| 3505 20 | Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati |
| 3809 10 | Bozzime preparate ed appretti a base di sostanze amidacee |
| 3823 60 | Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 |

## ALLEGATO VI

### Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 2

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Slovenia sono soggette alle concessioni di seguito indicate

| Codice NC | Descrizione | anno 1 | | anno 2 | | anno 3 | | anno 4 | | anno 5 | | anni successivi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | quantità (t) | dazio (%) | quantità (t) | dazio (%) | quantità (t) | dazio (%) | quantità (t) | dazio (%) | quantità (t) | dazio (%) | quantità (t) | dazio (%) |
| 01011910 | Cavalli vivi destinati alla macellazione | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero |
| 01011990 | Cavalli vivi, altri | illimitato | 67% di NPF | illimitato | 67% di NPF | illimitato | 67% di NPF | illimitato | 67% di NPF | illimitato | 67% di NPF | illimitato | 67% di NPF |
| 0201 | Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate | 7000 | 20% di NPF | 7700 | 20% di NPF | 8400 | 20% di NPF | 9100 | 20% di NPF | 9800 | 20% di NPF | 10500 | 20% di NPF |
| ex0201100 | Carcasse | | | | | | | | | | | | |
| 020120 | Altri pezzi, non disossati | | | | | | | | | | | | |
| 02012020 | Quarti detti "compensati" | | | | | | | | | | | | |
| 02012030 | Busti e quarti anteriori | | | | | | | | | | | | |
| 02012050 | Selle e quarti posteriori | | | | | | | | | | | | |
| 02130 | Disossate | | | | | | | | | | | | |
| 0207 | Carni e frattaglie commestibili di volatili | 1200 | 20% di NPF | 1320 | 20% di NPF | 1440 | 20% di NPF | 1560 | 20% di NPF | 1680 | 20% di NPF | 1800 | 20% di NPF |
| 020710 | Volatili interi, freschi o refrigerati (galli o galline) | | | | | | | | | | | | |
| 02071011 | Presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti "polli 83%" | | | | | | | | | | | | |
| 02071015 | Presentati spennati e svuotati, detti "polli 70%" | | | | | | | | | | | | |
| 02071019 | Detti "polli 65%" | | | | | | | | | | | | |
| 020721 | Galli e galline interi, congelati | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 02072110 | Detti "polli 70%" | | | | | | | | | | | | |
| 02072190 | Detti "polli 65%" | | | | | | | | | | | | |
| 020739 | Pezzi e frattaglie di volatili, freschi o refrigerati (di galli e di galline) | 1000 (¹) | 20% di NPF | 1100 (¹) | 20% di NPF | 1200 (¹) | 20% di NPF | 1300 (¹) | 20% di NPF | 1400 (¹) | 20% di NPF | 1500 (¹) | 20% di NPF |
| 02073913 | Metà o quarti | | | | | | | | | | | | |
| 02073915 | Ali intere, anche senza punta | | | | | | | | | | | | |
| 02073917 | Dorsi, colli, dorsi con colli | | | | | | | | | | | | |
| 02073921 | Petti e loro pezzi | | | | | | | | | | | | |
| 02073923 | Coscie e loro pezzi | | | | | | | | | | | | |
| 02073925 | Altri | - | 20% di NPF | - | 20% di NPF | - | 20% di NPF | - | 20% di NPF | - | 20% di NPF | - | 20% di NPF |
| 020741 | Pezzi e frattaglie di volatili, diverse dai fegati, congelati (di galli e di galline) | | | | | | | | | | | | |
| 02074111 | Metà o quarti | | | | | | | | | | | | |
| 02074121 | Ali intere, anche senza punta | | | | | | | | | | | | |
| 02074131 | Dorsi, colli, dorsi con colli | | | | | | | | | | | | |
| 02074141 | Petti e loro pezzi | | | | | | | | | | | | |
| 02074151 | Coscie e loro pezzi | | | | | | | | | | | | |
| 02074171 | Altri | | | | | | | | | | | | |

| Codice NC | Descrizione | anno 1 | | anno 2 | | anno 3 | | anno 4 | | anno 5 | | anni successivi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | quantità (t) | dazio (%) | quantità (t) | dazio (%) | quantità (t) | dazio (%) | quantità (t) | dazio (%) | quantità (t) | dazio (%) | quantità (t) | dazio (%) |
| 02089040 | Carni e frattaglie di selvaggina | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero |
| ex 021011 | Prosciutti secchi o affumicati e loro pezzi | 50 | 20% di NPF | 55 | 20% di NPF | 60 | 20% di NPF | 65 | 20% di NPF | 70 | 20% di NPF | 75 | 20% di NPF |
| 0402<br>040210<br>040221 | <br>Latte scremato in polvere<br>Latte intero in polvere | 1000 | 20% di NPF | 1100 | 20% di NPF | 1200 | 20% di NPF | 1300 | 20% di NPF | 1400 | 20% di NPF | 1500 | 20% di NPF |
| 040310 | Iogurt | 500 | 20% di NPF | 550 | 20% di NPF | 600 | 20% di NPF | 650 | 20% di NPF | 700 | 20% di NPF | 750 | 20% di NPF |
| 040690 | Formaggi (Emmenthal, Edam, Gouda, Sbrinz) | 300 | 20% di NPF | 330 | 20% di NPF | 360 | 20% di NPF | 390 | 20% di NPF | 420 | 20% di NPF | 450 | 20% di NPF |
| 04090000 | Miele naturale | illimitato | 93% di NPF | illimitato | 93% di NPF | illimitato | 93% di NPF | illimitato | 93% di NPF | illimitato | 93% di NPF | illimitato | 93% di NPF |
| 06049910 | Muschi e licheni, essiccati | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero |
| 070190 | Patate fresche o refrigerate, diverse dalle patate da semina | 150 | 20% di NPF | 165 | 20% di NPF | 180 | 20% di NPF | 195 | 20% di NPF | 210 | 20% di NPF | 225 | 20% di NPF |
| 070490 | Cavolfiori e cavoli broccoli, altri | 100 | 20% di NPF | 110 | 20% di NPF | 120 | 20% di NPF | 130 | 20% di NPF | 140 | 20% di NPF | 150 | 20% di NPF |
| 070511 | Lattuga a cappuccio | 100 | 20% di NPF | 110 | 20% di NPF | 120 | 20% di NPF | 130 | 20% di NPF | 140 | 20% di NPF | 150 | 20% di NPF |
| 07061000 | Carote e navoni | 800 | 20% di NPF | 880 | 20% di NPF | 960 | 20% di NPF | 1040 | 20% di NPF | 1120 | 20% di NPF | 1200 | 20% di NPF |
| 07070025 | Cetrioli freschi dal 16 maggio al 30 settembre | illimitato | 80% di NPF (¹) | illimitato | 80% di NPF (¹) | illimitato | 80% di NPF (¹) | illimitato | 80% di NPF (¹) | illimitato | 80% di NPF (¹) | illimitato | 80% di NPF (¹) |
| 07070030 | Cetrioli freschi dal 1° ottobre al 31 ottobre | illimitato | 80% di NPF (¹) | illimitato | 80% di NPF (¹) | illimitato | 80% di NPF (¹) | illimitato | 80% di NPF (¹) | illimitato | 80% di NPF (¹) | illimitato | 80% di NPF (¹) |
| 070951<br>07095130<br>07095150<br>07095190 | .. Funghi<br>Galletti o gallinacci<br>Porcini<br>Altri | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero |
| 07123000 | Funghi, esclusi i funghi coltivati (secchi) | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero |
| 080810<br>08081092<br>08081094<br>08081098 | Mele dal 1° giugno al 31 dicembre<br>della varietà Golden Delicious<br>della varietà Granny Smith<br>Altre | 1500 | 20% di NPF (¹) | 1650 | 20% di NPF (¹) | 1800 | 20% di NPF (¹) | 1950 | 20% di NPF (¹) | 2100 | 20% di NPF (¹) | 2250 | 20% di NPF (¹) |

| Codice NC | Descrizione | anno 1 | | anno 2 | | anno 3 | | anno 4 | | anno 5 | | anni successivi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | quantità (t) | dazio (%) | quantità (t) | dazio (%) | quantità (t) | dazio (%) | quantità (t) | dazio (%) | quantità (t) | dazio (%) | quantità (t) | dazio (%) |
| 080820<br>08082057<br>08082067 | Pere e cotogne<br>dal 1° giugno al 31 ottobre<br>dal 1° novembre al 31 dicembre | 1700 | 20% di NPF (1) | 1870 | 20% di NPF (1) | 2040 | 20% di NPF (1) | 2210 | 20% di NPF (1) | 2380 | 20% di NPF (1) | 2550 | 20% di NPF (1) |
| 08121000 | Ciliege conservate | 200 | libero (2) | 220 | libero (2) | 240 | libero (2) | 260 | libero (2) | 280 | libero (2) | 300 | libero (2) |
| 12099910 | Semi da bosco | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero |
| 1210<br>12101000<br>121020<br>12102010 | Coni di luppolo, freschi o secchi<br>Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets<br>Coni di luppolo tritati<br>Coni di luppolo, tritati, macinati, luppolina | 2600 | 20% di NPF | 2860 | 20% di NPF | 3120 | 20% di NPF | 3380 | 20% di NPF | 3640 | 20% di NPF | 3900 | 20% di NPF |
| 15060000 | Altri grassi e oli animali e loro frazioni | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero |
| 160100<br>16010091<br>16010099 | Salsicce e prodotti simili, non di fegato<br>Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti<br>Altri | 100 | 20% di NPF | 110 | 20% di NPF | 120 | 20% di NPF | 130 | 20% di NPF | 140 | 20% di NPF | 150 | 20% di NPF |
| 1602<br>160239<br>16023919 | Altre preparazioni e conserve di carni<br>Altre, contenenti in peso 57% o più di carne o di frattaglie<br>Altre | 1200 | 20% di NPF | 1320 | 20% di NPF | 1440 | 20% di NPF | 1580 | 20% di NPF | 1680 | 20% di NPF | 1800 | 20% di NPF |
| 2001<br>ex2001100<br>20019020 | Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico<br>Cetrioli<br>Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni | illimitato<br>illimitato | libero<br>libero | illimitato<br>illimitato | libero<br>libero | illimitato<br>illimitato | libero<br>libero | illimitato<br>illimitato | libero<br>libero | illimitato<br>illimitato | libero<br>libero | illimitato<br>illimitato | libero<br>libero |
| ex2004903<br>20053000 | Crauti congelati<br>Crauti non congelati | 50<br>( | libero<br>libero | 55<br>( | libero<br>libero | 60<br>( | libero<br>libero | 65<br>( | libero<br>libero | 70<br>( | libero<br>libero | 75<br>( | libero<br>libero |
| ex 200490 | Prodotto denominato "AJVAR" | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero | illimitato | libero |
| 200860<br>20086039<br>20086051<br>20086091 | Ciliege preparate con aggiunta di alcole<br>Altre - ciliege per prodotti a base di cioccolata<br>Ciliege acide | 500 | libero (2) | 550 | libero (2) | 600 | libero (2) | 650 | libero (2) | 700 | libero (2) | 750 | libero (2) |

| Codice NC | Descrizione | anno 1 | | anno 2 | | anno 3 | | anno 4 | | anno 5 | | anni successivi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | quantità (t) | dazio (%) | quantità (t) | dazio (%) | quantità (t) | dazio (%) | quantità (t) | dazio (%) | quantità (t) | dazio (%) | quantità (t) | dazio (%) |
| 200970 | Succhi di mela, di massa volumica non superiore a 1,33 g/cm³ a 20°C | illimitato | 50% di NPF | illimitato | 50% di NPF | illimitato | 50% di NPF | illimitato | 50% di NPF | illimitato | 50% di NPF | illimitato | 50% di NPF |
| 20097030 | di valore superiore a 180 ecu/100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati | | | | | | | | | | | | |
| 20097093 | di valore non superiore a 180 ecu/100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati che non superano il 30% in peso | | | | | | | | | | | | |
| 20097099 | .. senza zuccheri addizionati | | | | | | | | | | | | |
| 20098071 | Succhi di ciliege | 150 | 20% di NPF | 165 | 20% di NPF | 180 | 20% di NPF | 195 | 20% di NPF | 210 | 20% di NPF | 225 | 20% di NPF |
| 200990<br>20099011<br>20099019<br>20099031<br>20099039 | Miscugli di succhi, di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20°C<br>.. di valore inferiore o uguale a 22 ecu/100 kg di peso netto<br>Altri<br>.. di valore inferiore o uguale a 18 ecu/100 kg di peso netto<br>Altri | 200 | 20% di NPF | 220 | 20% di NPF | 240 | 20% di NPF | 260 | 20% di NPF | 280 | 20% di NPF | 300 | 20% di NPF |
| 230990<br>23099093 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali<br>Premiscole | illimitato | 20% di NPF | illimitato | 20% di NPF | illimitato | 20% di NPF | illimitato | 20% di NPF | illimitato | 20% di NPF | illimitato | 20% di NPF |

(¹) Peso delle carcasse

(²) Questa riduzione si applica unicamente all'aliquota del dazio "ad valorem

**ALLEGATO VII**

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 4

Le importazioni in Slovenia dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette a una riduzione del 50% del dazio applicabile

| CODICE NC | DESCRIZIONE | QUANTITÀ (TONNELLATE) |
|---|---|---|
| 0202 | Carni di animali della specie bovina, congelate | 2 000 |
| 0203 | Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate | 4 000 |
| 0207 22 | Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105; volatili interi congelati: tacchini e tacchine | 300 |
| 0207 23 | Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105; volatili interi congelati: anatre, oche e faraone | 1 000 |
| 0403 10 | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati | 600 |
| 0406 40 | Formaggi e latticini: formaggi a pasta erborinata | 200 |
| 0406 90 | Altri formaggi: formaggi di pecora<br>formaggi a pasta bianca e parmigiano | 300 |
| 0504 | Budella | 400 |
| 0601 | Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, ecc. | 300 |
| 0602 91 | Altre piante vive, talee e marze; bianco di funghi (micelio) | 3 000 |
| 0702 00 | Pomodori, freschi o refrigerati | 2 000 |
| 0703 10 | Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati: cipolle e scalogni | 300 |
| 0703 20 | Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi e refrigerati: agli | 200 |
| 0802 1 | Altre frutta a guscio, fresche o secche: mandorle | 100 |
| 0805 10 | Agrumi, freschi o secchi: arance | 5 000 |
| 0805 20 | Agrumi freschi o secchi: mandarini; clementine, wilkings e simili | 3 000 |
| 0805 30 | Agrumi, freschi o secchi: limoni e limette | 2 000 |
| 0807 10 | Meloni e papaie, freschi: meloni | 1 000 |
| 0809 10 | Albicocche | 500 |
| 0810 90 | Altre frutta fresche (kiwi) | 500 |
| 1201 00 | Fave di soia, anche frantumate | 200 |
| 1209 | Semi, frutti e spore da sementa | 300 |
| 2002 90 | Pomodori preparati o conservati | 100 |
| 2304 00 | Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio | 5 000 |

**ALLEGATO VIIIa**

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 24
Prodotti originari della Slovenia per i quali la Comunità concede contingenti tariffari

| CODICE NC | DESCRIZIONE | CONTINGENTI TARIFFARI |
|---|---|---|
| 0301 91 00 | Pesci vivi:<br>- Altri pesci vivi:<br>-- Trote (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) (¹) | 70 tonnellate allo 0% |
| 1604<br><br><br>1604 15<br>1604 20<br><br>ex 1604 20 50 | Preparazioni e conserve di pesci:<br>- Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:<br>-- Sgombri<br>- Altre preparazioni o conserve di pesci:<br>-- Altri:<br>--- Di sgombri della specie Scomber scombrus e Scomber japonicus | 500 tonnellate al 4% |

---

(¹) Cambiamento del nome scientifico:

| Nome scientifico obsoleto | Sostituito da |
|---|---|
| Salmo gairdneri | Oncorhynchus mykiss |
| Salmo clarki | Oncorhynchus clarki |
| Salmo aguabonita | Oncorhynchus aguabonita |
| Salmo gilae | Oncorhynchus gilae |

**ALLEGATO VIIIb**

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 24
Prodotti originari della Comunità per i quali la Slovenia concede contingenti tariffari

| CODICE NC | DESCRIZIONE | CONTINGENTI TARIFFARI |
|---|---|---|
| 0303<br><br><br>0303 29 00 | Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:<br>- Altri salmonidi, esclusi i fegati e le uova:<br>-- Altri | 100 tonnellate allo 0% |
| 1604<br><br>1604 14 | Preparazioni e conserve di pesci:<br>- Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:<br>-- Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.) | 100 tonnellate all'8% |
| 1604<br><br>1604 15 | Preparazioni e conserve di pesci:<br>- Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:<br>-- Sgombri | 150 tonnellate al 5% |
| 1604<br><br>ex 1604 19 | Preparazioni e conserve di pesci:<br>- Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:<br>-- Altri (esclusi i salmonidi) | 100 tonnellate al 12,5% |
| 1604<br><br><br>1604 20 50<br><br>1604 20 70<br>1604 20 90 | Preparazioni e conserve di pesci:<br>- Altre preparazioni e conserve di pesci:<br>-- Altre:<br>--- Di sardine, di boniti, di sgombri della specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynupsis unicolor<br>--- Di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus<br>--- Di altri pesci | 120 tonnellate al 12,5% |

**ALLEGATO IXa**

Stabilimento: Settori connessi alla fine dei periodi transitori

Riserve al trattamento nazionale (le presenti riserve non si devono applicare in maniera incompatibile con il trattamento della nazione più favorita):

1. Fino a due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo:
   - assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione), esclusa l'assicurazione sulla vita
   - riassicurazione e retrocessione

2. Fino a tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo:
   - servizi finanziari tramite agenti o mediatori
   - società di gestione di fondi di investimento
   - assicurazione sulla vita

3. Fino a quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo:
   - società autorizzate di gestione di investimenti (create in base alla legge del marzo 1994 relativa ai fondi d'investimento e alle società di gestione investimenti) (1)

4. Fino alla fine del periodo transitorio:
   - servizi investigativi e assicurativi
   - sfruttamento delle risorse naturali (previa concessione)
   - servizi di trasporto di gas naturale a mezzo gasdotto su base contrattuale.
   - attività di compravendita e di agenzia nel settore immobiliare.

---

(1) Restrizione relativa all'acquisto di una quota di azioni di società di questo tipo superiore al 10%.

**ALLEGATO IXb**

Stabilimento: Settori esclusi di cui all'articolo 45

I. Organizzazione di giochi d'azzardo, lotterie, scommesse e altre attività analoghe.

II. Attività di compravendita e di agenzia in materia di edifici e monumenti di interesse storico e culturale e di risorse naturali.

Le presenti riserve non si devono applicare in maniera incompatibile con il trattamento della nazione più favorita.

**ALLEGATO IXc**

Stabilimento: Servizi finanziari di cui
al titolo IV, capitolo II

Servizi finanziari: definizioni

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle Parti.

I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:

1. Assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):
   i) assicurazione sulla vita;
   ii) assicurazione generale.

2. Riassicurazione e retrocessione.

3. Intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia.

4. Servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti.

B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi):

1. Assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori.

2. Ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali.

3. Leasing finanziario.

4. Tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie.

5. Fideiussioni e scoperti.

6. Compravendita, per conto della clientela, in borsa,.in un mercato terziario o altrove, di:

   a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.),

   b) valuta straniera,

   c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti a termine e opzioni,

   d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc.,

   e) titoli trasferibili,

   f) altri titoli e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso.

7. Partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualità di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni.

8. Intermediazione di credito.

9. Gestione delle attività, ad esempio gestione delle liquidità o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia.

10. Servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili.

11. Servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 10, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazioni e strategie aziendali.

12. Fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari.

Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attività:

a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;

b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;

c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

---

**ALLEGATO X**

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale
di cui all'articolo 68

1. L'articolo 68, paragrafo 3, si riferisce alle seguenti convenzioni multilaterali:

   - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
   - protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989);
   - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
   - convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV atto di Ginevra, 1991);

   Il consiglio di associazione può decidere che l'articolo 68, paragrafo 3, si applichi ad altre convenzioni multilaterali.

2. Le Parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

   - convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
   - convenzione di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
   - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979);

- trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);

- convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971).

3. Dall'entrata in vigore del presente accordo, la Slovenia garantirà alle imprese e ai cittadini della Comunità, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.

---

**ALLEGATO XI**

Partecipazione della Slovenia ai programmi comunitari
di cui all'articolo 106

La Slovenia può partecipare a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre iniziative della Comunità nei seguenti campi:

- ricerca
- servizi dell'informazione
- ambiente
- istruzione, formazione e giovani
- politica sociale e sanità
- tutela dei consumatori
- piccole e medie imprese
- turismo
- cultura
- settore degli audiovisivi
- protezione civile
- facilitazione degli scambi

- energia
- trasporti
- lotta contro gli stupefacenti e le tossicodipendenze.

Il Consiglio di associazione può concordare di aggiungere altri campi di attività comunitarie a quelli sopra indicati, qualora lo consideri di reciproco interesse o ritenga che ciò contribuisca al perseguimento degli obiettivi dell'accordo europeo.

---

**ALLEGATO XII**

Dazi doganali all'esportazione e oneri di effetto equivalente
di cui all'articolo 14, paragrafo 1

La Slovenia riduce progressivamente le imposte all'esportazione equivalenti ai dazi doganali in base al seguente calendario:

01.01.1996: 7 % 01.01.1997: 4 % 01.01.1998: 0 %

per i prodotti seguenti:

| Codice NC | Descrizione dei prodotti |
| --- | --- |
| 44 01 | Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili: legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili: |
| 4401 10 00 | - Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili<br>- Legno in piccole placche o in particelle |
| 4401 21 00 | -- Di conifere |
| 4401 21 00 | -- Diverso da quello di conifere |
| 4401 30 | - Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili: |
| 4401 30 90 | -- Altri |
| 44 03 | Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: |
| 4403 20 00 | - Altro, di conifere: |
| | - Altro: |
| 4403 91 00 | -- Di quercia (Quercus spp.) |
| 4403 92 00 | -- Di faggio (Fagus spp.) |
| 4403 99 00 | -- Altro: |
| 4403 99 10 | --- Di pioppo |
| 4403 99 20 | --- Di castagno |

| | | |
|---|---|---|
| 4403 99 80 | --- | Altro |
| 44 07 | | Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm: |
| | - | Altro: |
| 4407 91 | -- | Di quercia (Quercus spp.): |
| 4407 91 10 | --- | Incollato con giunture a spina anche piallato o levigato |
| | --- | Altro: |
| | ---- | Piallato: |
| 4407 91 31 | ----- | Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite |
| 4407 91 39 | ---- | Altro |
| 4407 91 50 | --- | Levigato |
| 4407 91 90 | ---- | Altro |
| 4407 92 | -- | Di faggio (Fagus spp.) |
| 4407 92 10 | -- | Incollato con giunture a spina anche piallato o levigato |
| | --- | Altro |
| 4407 92 30 | ---- | Piallato |
| 4407 92 50 | ---- | Levigato |
| 4407 92 90 | --- | Altro |
| 4407 99 | -- | Altro: |
| | --- | Altro: |
| | ---- | Piallato: |
| 4407 99 39 | ---- | Altro |

**ALLEGATO XIII**

SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DALL'ALTRA,
SULLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 64, PARAGRAFO 2
DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE

A. Lettera del Governo della Repubblica di Slovenia

Egregio Signore,

In merito alle disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 2 dell'accordo di associazione relativa alle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali, e in vista dell'adesione della Slovenia all'Unione europea, vorrei confermare che il Governo della Repubblica di Slovenia si impegna:

I. ad adottare le misure necessarie per conferire ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, su base di reciprocità, il diritto di acquistare proprietà in Slovenia in regime non discriminatorio per la fine del quarto anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo di associazione;

II. a conferire, su base di reciprocità, ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che abbiano risieduto in permanenza nell'attuale territorio della Repubblica di Slovenia per un periodo di tre anni il diritto di acquistarvi proprietà a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione.

Le sarei grato se confermasse l'accordo delle Comunità europee su quanto precede.

Per il Governo della
Repubblica di Slovenia

B. Lettera della Comunità europea e dei suoi Stati membri

Egregio Signore,

Accuso ricevuta della Sua lettera concernente le disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 2 dell'accordo di associazione relativa alle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali, in cui si legge:

"Egregio Signore,

In merito alle disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 2 dell'accordo di associazione relativa alle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali, e in vista dell'adesione della Slovenia all'Unione europea, vorrei confermare che il Governo della Repubblica di Slovenia si impegna:

I. ad adottare le misure necessarie per conferire ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, su base di reciprocità, il diritto di acquistare proprietà in Slovenia in regime non discriminatorio per la fine del quarto anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo di associazione;

II. a conferire, su base di reciprocità, ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che abbiano risieduto in permanenza nell'attuale territorio della Repubblica di Slovenia per un periodo di tre anni il diritto di acquistarvi proprietà a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione.

Le sarei grato se confermasse l'accordo delle Comunità europee su quanto precede."

La Comunità europea e i suoi Stati membri confermano il loro accordo sull'impegno assunto dal Suo Governo, su base di reciprocità, in questa lettera.

A nome della
Comunità europea e dei suoi Stati membri

## ELENCO DEI PROTOCOLLI



| | |
|---|---|
| **PROTOCOLLO N. 1** | SUI PRODOTTI TESSILI E CAPI DI ABBIGLIAMENTO |
| **PROTOCOLLO N. 2** | SUI PRODOTTI CONTEMPLATI DAL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO (CECA) |
| **PROTOCOLLO N. 3** | SUGLI SCAMBI TRA LA SLOVENIA E LA COMUNITÀ DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI |
| **PROTOCOLLO N. 4** | SULLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E SUI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA |
| **PROTOCOLLO N. 5** | SULL'ASSISTENZA RECIPROCA FRA AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE |
| **PROTOCOLLO N. 6** | SULLE CONCESSIONI ACCORDATE ENTRO LIMITI ANNUI |

PROTOCOLLO N. 1

SUI TESSILI E SUI CAPI D'ABBIGLIAMENTO

ARTICOLO 1

Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati "prodotti tessili") elencati alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunità.

ARTICOLO 2

1. I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e definiti originari della Slovenia a norma del protocollo n. 4 dell'accordo, diversi da quelli elencati nell'allegato I al presente protocollo (allegato V dell'accordo tra la Comunità europea e la Slovenia sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 23 luglio 1993) vengono aboliti alla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. I dazi doganali all'importazione nella Comunità di prodotti di origine slovena elencati nell'allegato I al presente protocollo vengono sospesi entro i limiti dei massimali tariffari comunitari annui aumentati progressivamente, per arrivare alla completa abolizione dei dazi doganali all'importazione dei prodotti in oggetto entro la fine del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo.

3. I dazi applicati all'importazione diretta in Slovenia di prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e originari della Comunità a norma del protocollo n. 4 del presente accordo, vengono aboliti dall'entrata in vigore del presente accordo, con esclusione dei prodotti elencati nell'allegato II a) e II b) del presente protocollo, per i quali le aliquote dei dazi vengono ridotte progressivamente secondo il disposto dei suddetti allegati.

4. I dazi doganali applicabili ai prodotti compensativi originari della Slovenia importati nella Comunità a norma del protocollo n. 4 dell'accordo previa trasformazione, fabbricazione o lavorazione in Slovenia in base al regolamento (CEE) n. 3036/94 del Consiglio, vengono aboliti

alla data di entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia detti prodotti non devono essere soggetti alle disposizioni o alle misure specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 3 o ai limiti annuali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del regolamento citato.

5. In base al presente protocollo, le disposizioni degli articoli 11 e 12 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le parti.

ARTICOLO 3

Gli aspetti quantitativi e le altre questioni connesse alle esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della Slovenia e alle esportazioni in Slovenia di prodotti tessili originari della Comunità sono disciplinati da un protocollo aggiuntivo all'accordo sugli scambi di prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia, che sarà concluso anteriormente al 31 dicembre 1995. In mancanza di un protocollo aggiuntivo, si applicano le disposizioni del predetto accordo sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 23 luglio 1993, modificato dall'accordo concluso il 15 dicembre 1994 per tener conto dell'ampliamento delle Comunità europee.

ARTICOLO 4

A partire dell'entrata in vigore dell'accordo non vengono imposte nuove restrizioni quantitative, né altre misure aventi effetto equivalente, se non in base a quanto stabilito nell'accordo e negli allegati protocolli.

Allegato I

IMPORTAZIONI DIRETTE

MASSIMALI TARIFFARI COMUNITARI

| Categoria | unità | 1996 | 1997 |
|---|---|---|---|
| 5 | 000 pezzi | 4216 | 5059 |
| 6 | 000 pezzi | 4470 | 5364 |
| 7 | 000 pezzi | 3098 | 3718 |
| 8 | 000 pezzi | 4309 | 5171 |
| 9 | tonnellate | 2737 | 3285 |

Allegato II a)

Dazi doganali di cui all'articolo 2, paragrafo 3

I dazi doganali all'importazione nella Repubblica di Slovenia dei prodotti tessili originari della Comunità elencati nel presente allegato vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- il 1° gennaio 1996 ciascun dazio viene ridotto all'80 % del dazio di base
- il 1° gennaio 1997 ciascun dazio viene ridotto al 55 % del dazio di base
- il 1° gennaio 1988 ciascun dazio viene ridotto al 30 % del dazio di base
- il 1° gennaio 1999 ciascun dazio viene ridotto al 15 % del dazio di base
- il 1° gennaio 2000 i rimanenti dazi sono aboliti.

511111
511119
511120
511130
511190
520511
520512
520513
520514
520515
520521
520522
520523
520524
520525
520531
520532
520533
520534
520535
520541
520542
520543
520544
520545
520611
520612
520613
520614
520615
520621
520622
520623
520624
520625
520631
520632
520633
520634
520635
520641
520642
520643
520644
520645
520710
520790
530820
531010
540110
540120
540231
540232
540233
540241
540251
540252
540710
540720
540730
540741
540742
540743
540744
540752
540753
540754
540760
540771
540772
540773
540774
540810
540821
540822
540824
550510
550520
550810
550820
550931
550932
550942
550951
550961
550962
550992
551011
551012
551110
551120
551130
551211
551219
551221
551229
551291
551299
551311
551312
551313
551319
551321
551323
551329
551331
551332
551333
551339
551341
551342
551343
551349
551411
551412
551413
551419
551422
551423
551431
551432
551433
551439
551441
551442
551443
551449
551512
551513
551519
551522
551529
551591
551592
551599
551611
551612
551613
551614
551621
551622
551623
551624
551631
551632
551633
551634
551641
551642
551643
551644
551691
551692
551693
551694
560110
560121
560122
560129
560130
560600
560729
560741
580121
580122
580123
580124
580131
580132
580133
580134
580190
580410
580421
580429
580430
580620
580631
580632
580639
580710
580790
590310
590320
590390
591120
591132
591190
600129
600191
600192
600210
600220
600291
600299
611691
611692
611693
611699
620331
62034110
62034190
62034211
62034231
62034235
62046231
62046233
62046239
62046251
62046259
62046290
621010
621030
621040
621050
621600
630221
630231
630260
630720
630800

Allegato II b)

Dazi doganali di cui all'articolo 2, paragrafo 3

I dazi doganali all'importazione nella Repubblica di Slovenia dei prodotti tessili originari della Comunità elencati nel presente allegato vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- il 1° gennaio 1996 ciascun dazio viene ridotto al 90 % del dazio di base

- il 1° gennaio 1997 ciascun dazio viene ridotto al 70 % del dazio di base

- il 1° gennaio 1988 ciascun dazio viene ridotto al 45 % del dazio di base

- il 1° gennaio 1999 ciascun dazio viene ridotto al 35 % del dazio di base

- il 1° gennaio 2000 ciascun dazio viene ridotto al 20 % del dazio di base

- il 1° gennaio 2001 i rimanenti dazi sono aboliti.

511211
511219
511220
511230
511290
520811
520812
520813
520819
520821
520822
520823
520829
520831
520832
520833
520839
520841
520842
520843
520849
520851
520852
520853
520859
520911
520912
520919
520921
520922
520929
520931
520932
520939
520941
520942
520943
520949
520951
520952
520959
521011
521012
521019
521021

521022
521029
521031
521032
521039
521041
521042
521049
521051
521052
521059
521111
521112
521119
521121
521122
521129
521131
521132
521139
521141
521142
521143
521149
521151
521152
521159
521211
521212
521213
521214
521215
521221
521222
521223
521224
521225
551421
560210
560221
560229
560290
560300
560749
560750

580110
580125
580126
580135
580136
580211
580219
580220
580230
580310
580390
580810
580890
581010
581091
581092
581099
581100
590491
590610
590691
590699
600121
600122
600199
600230
600241
600242
600243
600249
600292
600293
610110
610190
610210
610230
610290
610311
610312
610319
610321
610322
610323
610329
610331

610332
610333
610339
610341
610342
610343
610349
610411
610412
610413
610419
610421
610422
610423
610429
610431
610432
610433
610439
610441
610442
610443
610444
610449
610451
610452
610453
610459
610461
610462
610463
610469
610590
610610
610620
610690
610711
610712
610719
610721
610722
610729
610791
610792
610799

610811
610819
610821
610822
610829
610831
610832
610839
610891
610892
610899
610910
610990
611010
611020
611030
611090
611110
611120
611130
611190
611211
611212
611219
611220
611231
611239
611241
611249
611300
611410
611420
611430
611490
611511
611512
611519
611520
611591
611592
611593
611599
611610
611710
611720

| | | | |
|---|---|---|---|
| 611780 | 620451 | 621220 | 630531 |
| 611790 | 620452 | 621230 | 630539 |
| 620111 | 620453 | 621290 | 630590 |
| 620112 | 620459 | 621310 | 630611 |
| 620113 | 620461 | 621320 | 630612 |
| 620119 | 620469 | 621390 | 630619 |
| 620191 | 620510 | 621410 | 630621 |
| 620192 | 620590 | 621420 | 630622 |
| 620193 | 620610 | 621430 | 630629 |
| 620199 | 620620 | 621440 | 630631 |
| 620211 | 620630 | 621490 | 630639 |
| 620212 | 620640 | 621510 | 630641 |
| 620213 | 620690 | 621520 | 630649 |
| 620219 | 620711 | 621590 | 630691 |
| 620291 | 620719 | 621710 | 630699 |
| 620292 | 620721 | 621790 | 630710 |
| 620293 | 620722 | 630130 | 630790 |
| 620299 | 620729 | 630140 | 630900 |
| 620311 | 620791 | 630190 | 631010 |
| 620312 | 620792 | 630210 | 631090 |
| 620319 | 620799 | 630229 | |
| 620321 | 620811 | 630239 | |
| 620322 | 620819 | 630240 | |
| 620323 | 620821 | 630251 | |
| 620329 | 620822 | 630252 | |
| 620332 | 620829 | 630253 | |
| 620333 | 620891 | 630259 | |
| 620339 | 620892 | 630291 | |
| 620411 | 620899 | 630292 | |
| 620412 | 620910 | 630293 | |
| 620413 | 620920 | 630299 | |
| 620419 | 620930 | 630311 | |
| 620421 | 620990 | 630312 | |
| 620422 | 621111 | 630319 | |
| 620423 | 621112 | 630391 | |
| 620429 | 621120 | 630392 | |
| 620431 | 621131 | 630399 | |
| 620432 | 621132 | 630411 | |
| 620433 | 621133 | 630419 | |
| 620439 | 621139 | 630491 | |
| 620441 | 621141 | 630492 | |
| 620442 | 621142 | 630493 | |
| 620443 | 621143 | 630499 | |
| 620444 | 621149 | 630510 | |
| 620449 | 621210 | 630520 | |

## PROTOCOLLO N. 2
## SUI PRODOTTI CONTEMPLATI DAL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO (CECA)

### ARTICOLO 1

Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato CECA e definiti nella tariffa doganale comune [1].

### CAPITOLO 1

### PRODOTTI DI ACCIAIO CECA

### ARTICOLO 2

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prodotti di acciaio CECA originari della Slovenia sono importati nella Comunità in esenzione dai dazi all'importazione.

2. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, i prodotti di acciaio CECA originari della Comunità sono importati in Slovenia in esenzione dai dazi, tranne i prodotti di cui all'allegato I del presente protocollo, per i quali i dazi doganali applicabili all'importazione vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- il 1° gennaio 1996 ciascun dazio viene ridotto all' 80% del dazio di base

- il 1° gennaio 1997 ciascun dazio viene ridotto al 55% del dazio di base

---

[1] GU n. L 345 del 31.12.1994, pag. 1.

- il 1° gennaio 1998 ciascun dazio viene ridotto al 30% del dazio di base

- il 1° gennaio 1999 ciascun dazio viene ridotto al 15% del dazio di base

- il 1° gennaio 2000 i dazi rimanenti sono aboliti.

ARTICOLO 3

1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti di acciaio CECA originari della Slovenia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

2. Le restrizioni quantitative all'importazione in Slovenia di prodotti di acciaio CECA originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

CAPITOLO II

PRODOTTI DI CARBONE CECA

ARTICOLO 4

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prodotti di carbone CECA originari della Slovenia sono importati nella Comunità in esenzione dai dazi all'importazione.

ARTICOLO 5

A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, i prodotti di carbone CECA originari della Comunità sono importati in Slovenia in esenzione dai dazi dall'importazione.

## ARTICOLO 6

1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti di carbone CECA originari della Slovenia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

La Repubblica d'Austria può tuttavia mantenere fino al 31 dicembre 1996 nei confronti della Slovenia le restrizioni alle importazioni in vigore il 1° gennaio 1994 relative alla lignite (codice 27 02 10 00 della nomenclatura combinata).

2. Le restrizioni quantitative all'importazione in Slovenia di prodotti di carbone CECA originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

## CAPITOLO III

## DISPOSIZIONI COMUNI

## ARTICOLO 7

1. Quanto segue è incompatibile con il corretto funzionamento dell'accordo, poiché può compromettere gli scambi tra la Comunità e la Slovenia: .

i) tutti gli accordi di cooperazione o concentrazione tra imprese, le decisioni delle associazioni di imprese e le pratiche concertate tra imprese che si prefiggono o hanno l'effetto di impedire, limitare o distorcere la concorrenza;

ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sull'intero territorio, o in una parte considerevole, della Comunità o della Slovenia;

iii) qualsiasi forma di aiuti di Stato, fatta eccezione per le deroghe concesse a norma del trattato CECA.

2. Tutte le pratiche contrarie al presente articolo saranno valutate secondo criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 65 e 66 del trattato CECA, dell'articolo 85 del trattato CE e delle norme in materia di aiuti di Stato, compreso il diritto derivato.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di associazione adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. Le Parti contraenti riconoscono che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1, punto (iii) del presente articolo, la Slovenia può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio CECA, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:

- gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione;

- l'importo e l'entità degli aiuti siano limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti;

- il programma di ristrutturazione sia collegato a un piano globale di razionalizzazione e di riduzione degli stabilimenti in Slovenia.

5. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato scambiando ininterrottamente, con l'altra Parte, informazioni complete relative all'importo, all'entità e alla finalità dell'aiuto, e comunicando un piano di ristrutturazione dettagliato.

6. Se la Comunità o la Slovenia ritengono che una determinata pratica sia incompatibile con il primo paragrafo, modificato dal paragrafo 4, e che

- le disposizioni di applicazione di cui al paragrafo 3 non siano sufficienti per risolvere la questione o

- in mancanza di tali disposizioni, e se tali pratiche causano o minacciano di causare pregiudizio agli interessi dell'altra Parte o grave pregiudizio alla sua produzione interna,

la Parte lesa può prendere le misure appropriate a condizione che, entro trenta giorni lavorativi, non si trovi nessuna soluzione attraverso le consultazioni, che devono essere tenute entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda ufficiale.

Nel caso di pratiche incompatibili con il paragrafo 1, punto (iii), dette misure appropriate possono essere adottate solo in base alle procedure e alle condizioni stabilite dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), nonché da tutti gli altri opportuni strumenti negoziati nel suo ambito e applicabili tra le Parti.

ARTICOLO 8

Le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti CECA tra le Parti.

ARTICOLO 9

Le Parti convengono che uno degli organismi speciali creati dal Consiglio di associazione debba essere un gruppo di contatto, che discuterà dell'esecuzione del presente protocollo.

Allegato I

## ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

72029911

72081310
72081391
72081395
72081398
72081410
72081491
72081499
72082310
72082391
72082395
72082398
72082410
72082491
72082499
72083100
72083310
72083391
72083399
72083410
72083490
72083510
72083590
72084100
72084310
72084391
72084399
72084410
72084490
72084510
72084590
72089010

72091100
720911210
72091290
72091310
72091390
72091410
72091490
72092100
72092210
72092290
72092310
72092390
72092410
72092491
72092499
72093100
72093210
72093290
72093310
72093390
72093410
72093490
72094100
72094210
72094290
72094310
72094390
72094410
72094490

72111100
72111210
72111290
72111910
72111991
72111999
72112100
72112210
72112290
72112910
72112991
72112999
72113010
72114110
72114191
72114910
72119011

72131000
72133120
72133181
72133189
72133910
72133990
72134100
72134900
72135020
72135081
72135089

72142000
72144010
72144020
72144051
72144059
72144080
72145010
72145031
72145039
72145090
72146000

72191210
72191290
72191310
72191390
72191410
72191490
72192111
72192119
72192190
72192210
72192290
72192310
72192390
72192410
72192490
72193110
72193190
72193210
72193290
72193310
72193390
72193410
72193490
72193510
72193590

72201100
72201200
72202010
72209011
72209031

72210010
72210090

72221011
72221019
72221021
72221029
72221031
72221039
72221081
72221089

72251010
72251091
72251099
72252020
72253000
72254010
72254030
72254050
72254070
72254090
72255010
72255090
72259010

72261010
72261031
72261039
72262020
72269110
72269190
72269210
72269920

72271000
72272000
72279010
72279030
72279050
72279070

72281010
72281030
72282011
72282019
72282030
72283020
72283041
72283049
72283061
72283069
72283070
72283089
72286010
72287010
72287031

73011000

## PROTOCOLLO N. 3
## SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
## TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA SLOVENIA

### ARTICOLO 1

1. La Comunità e la Slovenia applicano ai prodotti agricoli trasformati i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate.

2. Il consiglio di associazione può:

- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

- modificare i dazi indicati negli allegati;

- aumentare o abolire i contingenti tariffari.

3. Il consiglio di associazione può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunità e della Slovenia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Esso stabilisce l'elenco dei prodotti cui si applica il suddetto regime, nonché l'elenco dei prodotti di base, ed adotta, a tal fine, le modalità generali di applicazione.

### ARTICOLO 2

I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di associazione:

- quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e la Slovenia, oppure

- in seguito alle riduzioni derivanti da concessioni reciproche sui prodotti agricoli trasformati.

Le riduzioni di cui al primo trattino sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli trasformati di base.

## ARTICOLO 3

La Comunità e la Slovenia si scambiano informazioni in merito ai regimi amministrativi adottati per i prodotti contemplati dal presente protocollo.

Tali regimi devono garantire un trattamento equo a tutte le parti interessate e devono essere quanto più possibile flessibili ed equi.

## Allegato I

## Dazi all'importazione applicabili nella Comunità alle merci originarie della Slovenia

| Codice NC | Designazione | Aliquote dei dazi |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao : | |
| 0403 | - iogurt: | |
| da 0403 10 51 a 0403 10 99 | -- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao | EA [1] |
| 0403 90 | - altri: | |
| da 0403 90 71 a 0403 90 99 | -- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao | EA |
| 0710 | Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati : | |
| 0710 40 | - Granturco dolce | EA |
| 0711 | Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati : | |
| 0711 90 30 | - Granturco dolce | EA |
| 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 : | |
| 1517 10 | - Margarina, esclusa la margarina liquida : | |
| 1517 10 10 | -- Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15% | EA |

[1] Componente agricola secondo le tariffe stabilite a seguito dell'Uruguay Round.

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1517 90 | - altre: | |
| 1517 90 10 | -- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiori a 10% ma inferiore o uguale a 15% | EA |
| 1519 | Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di lavorazione; acidi grassi industriali: | |
| | - Acidi grassi monocarbossilici industriali : | |
| 1519 11 | -- Acido stearico | 2 |
| 1519 12 | -- Acido oleico | 5 |
| 1519 20 | - Oli acidi di raffinazione | 6 |
| 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) : | |
| 1704 10 | - Gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero | |
| da 1704 10 11<br>a 1704 10 19 | -- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | EA, max 23 |
| da 1704 10 91<br>a 1704 10 99 | -- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | EA, max 18 |
| 1704 90 | - altri: | |
| 1704 90 10 | -- estratti di liquerizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie | 9 |
| 1704 90 30 | - Preparazione detta "cioccolato bianco" | EA, max 27+AD S/Z |
| da 1704 90 51<br>a 1704 90 99 | - altri: | EA, max 27+AD S/Z |
| 1803 | Pasta di cacao, anche sgrassata | 0 |
| 1804 00 00 | Burro, grasso e olio di cacao | 0 |
| 1805 00 00 | Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | 0 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao | |
| 1806 10 | - Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | EA |
| 1806 20 | - altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg: | |
| 1806 20 10 | -- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31% o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31% | EA, max 27 + AD S/Z |
| 1806 20 30 | -- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25% e inferiore a 31% | EA, max 27 + AD S/Z |
| | -- altre: | |
| 1806 20 50 | --- aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18 % | EA, max 27 + AD S/Z |
| 1806 20 70 | --- Preparazioni dette "Chocolate milk crumb" | EA |
| 1806 20 80 | --- Glassatura al cacao | EA |
| 1806 20 95 | --- altre | EA, max 27 + AD S/Z |
| 1806 31 | -- ripiene | EA, max 27 + AD S/Z |
| 1806 32 | -- non ripiene | EA, max 27 + AD S/Z |
| 1806 90 | - altre: | |
| da 1806 90 11 a 1806 90 39 | -- Cioccolato e prodotti di cioccolato | EA, max 27 + AD S/Z |
| 1806 90 50 | -- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao | EA, max 27 + AD S/Z |
| 1806 90 60 | -- Pasta da spalmare contenente cacao | |
| | --- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg | EA, max 27 + AD S/Z |
| | --- Altre | EA, max 27 + AD S/Z |
| 1806 90 70 | -- Preparazioni per bevande, contenenti cacao | EA, max 27 + AD S/Z |
| 1806 90 90 | -- Altre | EA, max 27 + AD S/Z |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove: | |
| 1901 10 | - Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto | EA |
| 1901 20 | - Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 | EA |
| 1901 90 | - Altre: | |
| 1901 90 11 | --- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 % | |
| 1901 90 19 | --- Altri | EA |
| 1901 90 90 | -- Altri | EA |
| 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: | |
| | - Paste alimentari, non cotte né farcite né altrimenti preparate: | |
| 1902 11 | -- contenenti uova | EA |
| 1902 19 | -- Altre | EA |
| 1902 20 | - Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): | |
| da 1902 20 91 a 1902 20 99 | -- Altre | EA |
| 1902 30 | - Altre paste alimentari | EA |
| 1902 40 | - Cuscus | EA |
| 1903 | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili | EA |
| 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati: | EA |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: | |
| 1905 10 | - Pane croccante detto "Knäckebrot" | EA, max 24 + AD S/Z |
| 1905 20 | - Pane con spezie (panpepato) | EA |
| ex 1905 30 | - Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini: | |
| 1905 30 11 da 59 a 99 | | EA, max 35 + AD S/Z |
| | -- Altri: | |
| | --- cialde e cialdini: | |
| 1905 30 91 | ---- salate, anche ripiene | EA, max 30 + AD F/M |
| 1905 40 | - Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati | EA |
| 1905 90 | - Altri: | |
| 1905 90 10 | -- Pane azimo (mazoth) | EA, max 20 + AD F/M |
| 1905 90 20 | -- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | EA |
| | -- Altri | |
| 1905 90 30 | --- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5% in peso sulla materia secca | EA |
| 1905 90 40 | --- Cialde e cialdini aventi un tenore di umidità superiore a 10% | EA, max 30 + AD F/M |
| 1905 90 45 e 55 | --- Biscotti; prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati | EA, max 30 + AD F/M |
| | --- Altri: | |
| 1905 90 60 | ---- con aggiunta di dolcificanti | EA, max 35 + AD S/Z |
| 1905 90 90 | ---- Altri | EA, max 30 + AD F/M |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2001 | Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: | |
| 2001 90 | - Altri: | |
| 2001 90 30 | - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) | EA |
| 2001 90 40 | - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% | EA |
| 2004 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati: | |
| 2004 10 | - Patate: | |
| 2004 10 91 | -- sotto forma di farina, semolino o fiocchi | EA |
| 2004 90 | - Altri: | |
| 2004 90 10 | -- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) | EA |
| 2005 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati: | |
| 2005 20 | - Patate: | |
| 2005 20 10 | -- sotto forma di farina, semolino o fiocchi | EA |
| 2005 80 | - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) | EA |
| 2008 | Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: | |
| 2008 91 | - Cuori di palma | 9 |
| 2008 99 85 | - Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) | EA |
| 2008 99 91 | - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% | EA |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2101 | Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria terrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: | |
| 2101 10 | - Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di caffè: | |
| | -- Preparazioni a base di caffè: | |
| 2101 10 99 | --- Altri | EA |
| 2101 20 | - Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: | |
| 2101 20 10 | -- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal altte, meno di 2,5% di proteine del latte, meno di 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola: | |
| | --- Preparazioni a base di tè o di mate | |
| | --- Altri | |
| | | 0 |
| | | 4,4 |
| 2101 20 90 | -- Altri | EA |
| 2101 30 | - Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: | |
| | -- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: | |
| 2101 30 11 | --- Cicoria torrefatta | 7,7 |
| 2101 30 19 | --- Altri | EA |
| | - Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè: | |
| 2101 30 91 | -- di cicoria torrefatta | 8,6 |
| 2101 30 99 | -- Altri | EA |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2102 | Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati: | |
| 2102 10 | - Lieviti vivi: | |
| 2102 10 10 | -- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) | 7,4 |
| da 2102 10 31 a 2102 10 39 | -- Lieviti di panificazione | EA |
| 2102 10 90 | -- Altri | 8,8 |
| 2102 20 | - Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti: | 3 |
| 2102 20 11 | -- in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg. o meno | |
| 2102 30 00 | - Lieviti in polvere preparati | 3 |
| 2103 | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: | |
| 2103 10 | - Salsa di soia | 4,4 |
| 2103 20 | - Salsa "ketchup" ed altre salse di pomodoro: | |
| | -- Salse a base di purea di pomodoro | 6 |
| | -- Altri | 7 |
| 2103 30 | - Farina di senapa e senapa preparata: | |
| 2103 30 90 | -- Senapa preparata | 6,5 |
| 2103 90 | - Altri | 6 |
| 2103 90 90 | -- Altri | 5 |
| 2104 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: | |
| 2104 10 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati | 7 |
| 2104 20 | Preparazioni alimentari composte omogeneizzate | 8,6 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2105 | Gelati, anche contenenti cacao | EA, max 27 + AD S/Z |
| 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: | |
| 2106 10 | - Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: | |
| 2106 10 10 | -- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5% di proteine del latte, meno di 5% di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola | 8,2 |
| 2106 10 90 | -- Altri | EA |
| 2106 90 | - Altri: | |
| 2106 90 10 | -- Preparazioni dette "fondute" | EA, Max 25 ECU/100 kg |
| | -- altre: | |
| 2106 90 91 | --- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5% di proteine del latte, meno di 5% di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola | |
| ex 2106 90 91 | ---- Prodotti idrolizzati di proteine; autolisati di lievito | 4,4 |
| ex 2106 90 91 | ---- Altri | 4,4 |
| 2106 90 99 | --- Altri | EA |
| 2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcooliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2209: | |
| 2202 10 | - Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di aromatizzanti | 5 |
| 2202 90 | - Altre: | |
| 2202 90 10 | -- non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404: | |
| ex 2202 90 10 | --- contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) | 5 |
| da 2202 90 91<br>a 2202 90 99 | -- Altre | EA |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2203 | Birra di malto | 7 |
| 2205 | Vermouth ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche | 5 |
| 2208 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcooliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande: | |
| 2208 10 | - Preparazioni alcooliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande: | |
| 2208 10 90 | -- Altre | 19 MIN ECU 1,1% vol/hl |
| 2208 20 | - Acquaviti di vino o di vinacce: | |
| 2208 20 11 e 19 | -- Presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri | ECU 1,1% vol/hl + ECU 7/hl |
| 2208 20 91 e 99 | -- Presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri | ECU 1,1% vol/hl |
| 2208 30 | - Whisky: | |
| | -- Whisky detto "Bourbon", presentato in recipienti di capacità: | |
| 2208 30 11 | --- Inferiore o uguale a 2 litri (¹) | ECU 0,1 vol/hl + ECU 1/hl |
| 2208 30 19 | --- Superiore a 2 litri | |
| | -- Altri, presentati in recipienti di capacità: | |
| 2208 30 91 | --- Inferiore o uguale 2 litri | ECU 0,3/% vol/hl + ECU 2,1/hl |
| 2208 30 99 | --- Superiore a 2 litri | ECU 0,3/% vol/hl + ECU 2,1/hl |
| 2208 40 | - Rum e tafia: | |
| 2208 40 10 | -- Presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri | ECU 0,7/% vol/hl + ECU 3,5/hl |
| 2208 40 90 | -- Presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri | ECU 0,7/% vol/hl |

(¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

| 1 | | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 2208 50 | - | Gin ed acquavite di ginepro (genièvre): | |
| | -- | Gin, presentato in recipienti di capacità: | |
| 2208 50 11 | --- | Inferiore o uguale 2 litri | ECU 0,7/% vol/hl + ECU 3,5/hl |
| 2208 50 19 | --- | Superiore a 2 litri | ECU 0,7/% vol/hl |
| | -- | Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità: | |
| 2208 50 91 | --- | Inferiore o uguale 2 litri | ECU 1,1/% vol/hl + ECU 7/hl |
| 2208 50 99 | --- | Superiore a 2 litri | ECU 1,1/% vol/hl + ECU 7/hl |
| 2208 90 | - | Altri: | |
| | -- | Arak, presentato in recipienti di capacità: | |
| 2208 90 11 | --- | Inferiore o uguale 2 litri | ECU 0,7/% vol/hl + ECU 3,5/hl |
| 2208 90 19 | --- | Superiore a 2 litri | ECU 0,7/% vol/hl |
| | -- | Vodka con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4% vol.; acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie (esclusi i liquori), presentate in recipienti di capacità: | |
| | --- | Inferiore o uguale 2 litri: | |
| 2208 90 31 | ---- | Vodka | ECU 0,9/% vol/hl + ECU 3,5/hl |
| 2208 90 33 | ---- | Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie (esclusi i liquori) | ECU 0,9/% vol/hl + ECU 3,5/hl |
| 2208 90 39 | --- | Superiore a 2 litri | ECU 0,9/% vol/hl |
| | -- | Altre acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità: | |
| | --- | Inferiore o uguale 2 litri: | |
| | ---- | Acquaviti (esclusi i liquori): | |
| 2208 90 51 | ----- | Di frutta | ECU 1,1/% vol/hl + ECU 7/hl |
| 2208 90 53 | ----- | Altre | ECU 1,1/% vol/hl + ECU 7/hl |
| | -- | Altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità: | |
| | --- | Inferiore o uguale a 2 litri: | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| ex 2208 90 55 | ---- Liquori: | |
| | - Contenenti uova o tuorli d'uova e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito) | ECU 1,1/% vol/hl + ECU 7/hl |
| ex 2208 90 59 | ---- Altre bevande contenenti alcole di distillazione: | |
| | - Contenenti uova o tuorli d'uova e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito) | ECU 1,1/% vol/hl + ECU 7/hl |
| 2208 90 71 | ----- Di frutta | ECU 1,1/% vol/hl |
| 2208 90 73 | ----- Altre | ECU 1,1/% vol/hl |
| ex 2208 90 79 | ---- Liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione | ECU 1,1/% vol/hl |
| | - Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol., presentato in recipienti di capacità: | |
| 2208 90 91 | --- Inferiore o uguale 2 litri | |
| ex 2208 90 91 | ---- Altri | ECU 1,1/% vol/hl + ECU 7/hl |
| ex 2208 90 99 | --- Altri: | |
| ex 2208 90 99 | ---- Altri | ECU 1,1/% vol/hl |

## Allegato II

## Dazi all'importazione applicabili in Slovenia alle merci originarie nella Comunità

| Codice NC | Designazione | Aliquote dei dazi |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: | |
| 0403 10 | - Iogurt | |
| da 0403 10 51 a 0403 10 99 | -- aromatizzati o addizionali di frutta o di cacao | prelievo |
| 0403 90 | - altri: | |
| da 0403 90 71 a 0403 90 99 | -- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao | prelievo |
| 0710 | Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati: | |
| 0710 40 | - Granturco dolce | NPF -25% |
| 0711 | Ortaggi e legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: | |
| 0711 90 30 | - Granturco dolce | NPF -25% |
| 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 | |
| 1517 10 | - Margarina, esclusa la margarina liquida: | |
| 1517 10 10 | -- Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15% | NPF -25% |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1517 90 | - altre: | |
| 1517 90 10 | -- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15% | NPF -25% |
| 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenti cacao (compreso il cioccolato bianco) | NPF -25% |
| 1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao | NPF -25% |
| 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50%, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10%, in peso, non nominate né comprese altrove | NPF -25% |
| 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: | |
| | - Paste alimentari, non cotte né farcite né altrimenti preparate: | |
| 1902 11 | -- Contenenti uova | NPF -25% |
| 1902 19 | -- Altre | NPF -25% |
| 1902 20 | - Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): | |
| da 1902 20 91 a 1902 20 99 | -- Altre | NPF -25% |
| 1902 30 | - Altre paste alimentari | NPF -25% |
| 1902 40 | - Cuscus | NPF -25% |
| 1903 | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili | NPF -25% |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati: | NPF -25% |
| 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utiizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | NPF -25% |
| 2001 | Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: | |
| 2001 90 | - Altri: | |
| 2001 90 30 | - Granturco dolce (Zea mays var., saccharata) | NPF -25% |
| 2001 90 40 | - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% | NPF -25% |
| 2004 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati: | |
| 2004 10 | - Patate: | |
| 2004 10 91 | -- sotto forma di farina, semolino o fiocchi | NPF -25% |
| 2004 90 | - Altri: | |
| 2004 90 10 | -- Granturco dolce (Zea mays var., saccharata) | NPF -25% |
| 2005 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati: | |
| 2005 20 | - Patate: | |
| 2005 20 10 | -- sotto forma di farina, semolino o fiocchi | NPF -25% |
| 2005 80 | - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) | NPF -25% |
| 2008 | Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: | |
| 2008 99 85 | - Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) | NPF -25% |
| 2008 99 91 | - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% | NPF -25% |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2101 | Estratti, essenze e concentrati di caffé, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, té o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati | |
| 2101 10 | - Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè | NPF -25% |
| 2101 20 | - Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: | NPF -25% |
| 2101 30 | - Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati; | NPF -63,3% |
| 2102 | Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati: | |
| 2102 10 | - Lieviti vivi | NPF -25% |
| 2102 20 | - Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti | 0% |
| 2102 30 00 | - Lieviti in polvere preparati | NPF -68,4% |
| 2103 | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: | |
| 2103 10 | - Salsa di soia | NPF -63,3% |
| 2103 20 | - Salsa "ketchup" ed altre salse al pomodoro | NPF -56,3% |
| 2103 30 | - Farina di senapa e senapa preparata: | NPF -53,6% |
| 2103 90 | - Altri | NPF -50% |
| 2104 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: | |
| 2104 10 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati: | NPF -61,1% |
| 2104 20 | Preparazioni alimentari composte omogeneizzate | NPF -60,9% |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2105 | Gelati, anche contenenti cacao | NPF -25% |
| 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: | NPF -25% |
| 2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2209 | |
| 2202 10 | - Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di aromatizzanti | NPF -66,7% |
| 2202 90 | - Altre | NPF -40% |
| 2203 | Birra di malto | NPF -40% |
| 2205 | Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche | NPF -25,9% |
| 2208 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcooliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande: | |
| 2208 10 | - Preparazioni alcooliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande: | NPF -30% |
| 2208 20 | - Acquaviti di vino o di vinacce: | NPF -37,5% |
| 2208 30 | - Whisky | NPF -30% |
| 2208 40 | - Rum e tafia | NPF -37,5% |
| 2208 50 | - Gin ed acquavite di ginepro (genièvre) | NPF -37,5% |
| 2208 90 | - Altri | NPF -37,5% |



6. — Libreria - Suppl. ord. alla G.U. n. 90.

# PROTOCOLLO N. 4
# SULLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E SUI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### ARTICOLO 1

### Definizioni

Ai fini del presente protocollo

a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi il montaggio e le operazioni specifiche;

b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;

e) per "valore in dogana" si intende quello definito conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979;

f) per "prezzo franco fabbrica" si intende quello pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nei territori in questione;

h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore in dogana di detti materiali, come definito alla lettera g) che si applica mutatis mutandis;

i) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (qui di seguito denominato "sistema armonizzato" o "SA");

j) con il termine "classificato" si intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

k) con il termine "spedizione" s'intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un titolo di trasporto unico che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

## TITOLO II

## DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

### ARTICOLO 2

Criteri d'origine

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4 del presente protocollo, sono considerati:

1. prodotti originari della Comunità:

   a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo;

   b) i prodotti ottenuti nella Comunità contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti prodotti siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

2. prodotti originari della Slovenia:

   a) i prodotti totalmente ottenuti in Slovenia ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo;

   b) i prodotti ottenuti in Slovenia contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti prodotti siano stati oggetto in Slovenia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo.

## ARTICOLO 3

### Cumulo bilaterale

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i materiali originari della Slovenia a norma del presente protocollo sono considerati materiali originari della Comunità e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, nella Comunità, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 6 del presente protocollo.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i materiali originari della Comunità a norma del presente protocollo sono considerati materiali originari della Slovenia e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, in Slovenia, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 6 del presente protocollo.

## ARTICOLO 4

### Prodotti totalmente ottenuti

1. Sono considerati "totalmente ottenuti" nella Comunità o in Slovenia:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;

g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);

h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate;

j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k) le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a j).

2. L'espressione "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applica soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- che sono immatricolate o registrate in Slovenia o in uno Stato membro della Comunità,

- che battono bandiera della Slovenia o di uno Stato membro della Comunità,

- che appartengono almeno per metà a cittadini della Slovenia o di Stati membri della Comunità o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati o in Slovenia, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini della Slovenia o di Stati membri della Comunità e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, alla Slovenia, a loro enti pubblici o cittadini,

- il cui capitano e gli ufficiali sono cittadini della Slovenia o di Stati membri della Comunità,

- e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini della Slovenia o di Stati membri della Comunità.

3. Le espressioni "la Slovenia" e "la Comunità" comprendono anche le acque territoriali che circondano la Slovenia e gli Stati membri della Comunità.

Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o della Slovenia purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

## ARTICOLO 5

### Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2 e all'articolo 6.

2. Per i prodotti che figurano nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1.

Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o in Slovenia, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunità o in Slovenia.

3. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di questi prodotti, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco per detto prodotto è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si prendono in considerazione i materiali non originari che possono essere stati impiegati nella sua fabbricazione.

## ARTICOLO 6

### Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;

ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;

e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Slovenia;

f) la semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);

h) la macellazione degli animali.

## ARTICOLO 7

### Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere inconsiderazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da una serie di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

## ARTICOLO 8

### Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, fanno parte del loro normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte sono considerati un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

## ARTICOLO 9

### Assortimenti

Gli assortimenti, in base alla regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

## ARTICOLO 10

### Elementi neutri

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Slovenia, non è necessario accertare l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto, né delle merci impiegate nel corso della produzione ma che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

## TITOLO III

## REQUISITI TERRITORIALI

### ARTICOLO 11

### Principio della territorialità

Le condizioni stabilite nel titolo II, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunità o in Slovenia.

### ARTICOLO 12

### Reimportazione delle merci

I prodotti originari esportati dalla Comunità o dalla Slovenia verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati, salvo il disposto degli articoli 3 o 4, non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a) che le merci reimportate sono quelle che erano state esportate, e

b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

### ARTICOLO 13

### Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti o ai materiali trasportati tra i territori della Comunità e della Slovenia senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Slovenia o della Comunità in una sola spedizione

non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità e della Slovenia, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari della Slovenia o della Comunità possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Slovenia.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a) una polizza di carico cumulativa rilasciata nel paese di esportazione per l'attraversamento del paese di transito;

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i) una descrizione esatta delle merci,

ii) la data di scarico e ricarico delle merci e, se del caso, il nome delle navi utilizzate,

iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito o

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

ARTICOLO 14

Esposizioni

1. I prodotti spediti da una delle Parti contraenti per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra Parte contraente beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo purché soddisfino le condizioni richieste dal presente protocollo per riconoscere loro l'origine comunitaria o slovena e purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle Parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un'altra Parte contraente;

c) i prodotti sono stati spediti in quest'ultima Parte contraente durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata normalmente una prova d'origine rilasciata o redatta in base alle disposizioni del titolo IV, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

## TITOLO IV

## PROVA DELL'ORIGINE

### ARTICOLO 15

### Certificato di circolazione EUR.1

Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III del presente protocollo.

### ARTICOLO 16

### Normale procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III.

Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'accordo è redatto in base alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere effettuata senza spaziature. Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione, una volta rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

L'esportatore conserva per almeno tre anni i documenti di cui al paragrafo precedente.

Le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno tre anni le domande di certificati di circolazione EUR.1.

4. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Slovenia se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Slovenia a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo.

5. Qualora si applichino le disposizioni dell'articolo 3, le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o della Slovenia sono abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente protocollo e purché le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Slovenia.

In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno tre anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

6. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

Spetta inoltre alle autorità doganali che rilasciano il certificato accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

7. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alle autorità doganali.

8. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

## ARTICOLO 17

### Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 8, il certificato EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti a cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se

b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda luogo e data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"
"DELIVRE A POSTERIORI"
"RILASCIATO A POSTERIORI"
"AFGEGEVEN A POSTERIORI"
"ISSUED RETROSPECTIVELY"
"UDSTEDT EFTERFØLGENDE"
"ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ"
"ESPEDIDO A POSTERIORI"
"EMITADO A POSTERIORI"
"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"
"UTFARDAT I EFTERHAND"
"IZDANO NAKNADNO".

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1.

## ARTICOLO 18

### Rilascio di duplicati del certificato circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE", "DVOJNIK".

3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale vengono apposte nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, su cui deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da questa data.

## ARTICOLO 19

### Sostituzione dei certificati

1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più certificati EUR.1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale cui spetta la responsabilità del controllo delle merci.

2. Il certificato sostitutivo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.

3. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a una domanda scritta del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7.

## ARTICOLO 20

### Procedura semplificata per il rilascio dei certificati

1. In deroga agli articoli 16, 17 e 18 del presente protocollo, è applicabile, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1.

2. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra alle autorità doganali ogni garanzia per controllare il carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale una domanda di certificato EUR.1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 16 del presente protocollo.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità competenti, che la casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1 deve:

a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonché della firma, a mano o no, di un funzionario del predetto ufficio;

b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta può essere anche già stampata sui moduli.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 "Osservazioni" del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture:

"PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO", "FORENKLET PROCEDURE", "VEREINFACHTES VERFAHREN", "ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ", "SIMPLIFIED PROCEDURE", "PROCEDURE

SIMPLIFIEE", "PROCEDURA SEMPLIFICATA", "VEREENVOUDIGDE PROCEDURE", "PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO", "YKSINKERTAISTETTU MENETTELY", "FÖRENKLAD PROCEDUR", "POENOSTAVLJEN POSTOPEK".

5. La casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1 viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato.

6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n. 13 "Richiesta di controllo" del certificato EUR.1 il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR.1.

7. Nel caso della procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità doganali precisano in particolare:

a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR.1;

b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno tre anni;

c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità che è competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 29 del presente protocollo.

9. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2.

10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2 agli esportatori che non offrono tutte le garanzie da esse ritenute utili. Le autorità competenti possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse devono farlo se non sono più soddisfatte le condizioni di rilascio dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzia suddette.

11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto a informare le autorità competenti, secondo modalità da esse determinate, delle merci che intende spedire, per consentire loro di procedere a tutti i controlli che giudicano necessari prima della partenza delle merci.

12. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i necessari controlli degli esportatori autorizzati. Gli esportatori devono accettare tali controlli.

13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle norme della Comunità, degli Stati membri e della Slovenia relative alle formalità doganali e all'uso dei documenti doganali.

## ARTICOLO 21

### Validità della prova d'origine

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentato entro detto termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 presentati alle autorità doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

3. A parte tali casi, le autorità doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione EUR.1 se i prodotti sono stati presentati loro prima della scadenza di detto termine.

## ARTICOLO 22

### Presentazione della prova d'origine

I certificati di circolazione delle merci EUR.1 sono presentati alle autorità doganali del paese d'importazione in base alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione del certificato e della fattura comportante la dichiarazione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

## ARTICOLO 23

### Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, i prodotti smontati o non assemblati a norma della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sitema armonizzato, sono importati con spedizioni scaglionate, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

## ARTICOLO 24

### Formulario EUR.2

1. Fatto salvo l'articolo 15, il carattere originario, ai sensi del presente protocollo, delle spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 5 110 ecu può essere dimostrato mediante un formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo.

2. Il formulario EUR.2 è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, in base al presente protocollo.

3. Viene compilato un formulario EUR.2 per ogni spedizione.

4. L'esportatore che ha richiesto il formulario EUR.2 fornisce, su richiesta, alle autorità doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso del formulario.

5. Le disposizioni degli articoli 22, 23 e 27 si applicano mutatis mutandis ai formulari EUR.2.

## ARTICOLO 25

### Esonero dalla prova formale dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova formale dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti di cui al presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 365 ecu se si tratta di piccole spedizioni oppure 1 025 ecu se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

## ARTICOLO 26

### Discordanze ed errori formali

1. La costatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato EUR.1 o sul formulario EUR.2 e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR.1 o del formulario EUR.2 se viene regolarmente accertato che questi documenti corrispondono ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione EUR.1 o sul formulario EUR.2, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle diciture in esso contenute.

ARTICOLO 27

Importi espressi in ecu

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese esportatore equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dal paese esportatore e comunicati alle altre Parti contraenti.

Qualora gli importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione.

Quando la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

2. Fino al 30 aprile 2000 compreso, gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ecu al 1° ottobre 1994.

Per ciascuno di quinquenni successivi, gli importi espressi in ecu e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati vengono riveduti dal consiglio di associazione in base ai tassi di cambio dell'ecu in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto quinquennio.

Nel procedere a detta revisione, il consiglio di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in ecu.

# TITOLO V

# MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

## ARTICOLO 28

### Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi

Le autorità doganali degli Stati membri e della Slovenia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo di detti certificati e dei formulari EUR.2.

## ARTICOLO 29

### Controllo dei certificati di circolazione EUR.1 e dei formulari EUR.2

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 o dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento, sul carattere originario dei prodotti o sull'adempimento delle altre condizioni richieste dal presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 o il formulario EUR.2, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta.

Esse forniscono a corredo della richiesta di controllo a posteriori tutti i documenti e le informazioni ottenuti cioè fanno dubitare dell'esattezza delle indicazioni riportate sul certificato di circolazione EUR.1 o sul formulario EUR.2.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganale del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche appropriate.

4. Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono èssere comunicati entro dieci mesi alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari e se rispondono agli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

## ARTICOLO 30

### Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 30 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, o i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al consiglio di associazione.

Comunque sia, per la composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione si applica la legislazione dello Stato suddetto.

ARTICOLO 31

Sanzioni

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

ARTICOLO 32

Zone franche

1. Gli Stati membri e la Slovenia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di un certificato EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Slovenia importati in una zona franca sotto la scorta di un certificato EUR.1 siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti devono rilasciare, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

## TITOLO VI

## CEUTA E MELILLA

### ARTICOLO 33

#### Applicazione del protocollo

1. Nell'espressione "Comunità" utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione "prodotti originari della Comunità" non rientrano i prodotti originari di queste zone.

2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 34.

### ARTICOLO 34

#### Condizioni particolari

1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 2 e 3 ed i riferimenti a detto articolo si applicano mutatis mutandis al presente articolo.

2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 13, sono considerati:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

   a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e Melilla;

   b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione

      i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari della Slovenia o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 6.

2) prodotti originari della Slovenia:

a) i prodotti totalmente ottenuti in Slovenia;

b) i prodotti ottenuti in Slovenia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 5.

3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture "Slovenia" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1. Inoltre, quando trattasi di "prodotti originari di Ceuta e Melilla", il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1.

5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di far applicare il presente protocollo a Ceuta e Melilla.

## TITOLO VII

## DISPOSIZIONI FINALI

### ARTICOLO 35

### Modifiche del protocollo

Il consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

### ARTICOLO 36

### Allegati

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

### ARTICOLO 37

### Esecuzione del protocollo

La Comunità e la Slovenia prendono, ciascuna per quanto la riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

Allegato I

## NOTE INTRODUTTIVE

### Premessa

Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

### Nota 1

1.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex", ciò significa che la regola della colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

1.2 Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la designazione delle merci nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola della colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

1.3 Quando nell'elenco compaiono più regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola della colonna 3.

Nota 2

2.1 Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3.

2.2 La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.

2.3 Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati "materiali di qualsiasi voce", è ammesso l'impiego anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce..." significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

2.4. Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia" della voce 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

2.5. Anche se la regola del cambiamento di voce o le altre regole che figurano nell'elenco sono state osservate, il prodotto non acquisisce il carattere originario se la trasformazione eseguita, considerata globalmente, è insufficiente ai sensi dell'articolo 7.

Nota 3:

3.1. La regola dell'elenco rappresenta la lavorazione o trasformazione minima richiesta; l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse è anch'essa idonea a conferire il carattere di prodotto originario, contrariamente all'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario ad un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di questo materiale è autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti ma non in quelli successivi.

3.2. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

Ad esempio:

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale o l'altro, oppure entrambi.

Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali nell'ambito della medesima regola, in tal caso le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

Ad esempio:

Secondo la regola per le macchine da cucire, il meccanismo per la tensione del filo e il meccanismo detto "zigzag" devono essere prodotti originari; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

3.3. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

Ad esempio:

La regola per la voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ad esempio:

Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

Cfr. anche la nota 6.3. per quanto riguarda i tessili.

3.4. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; inoltre, se non altrimenti specificato, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

4.3. Nell'elenco, con i termini "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta oppure filati.

4.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

5.1. Nel caso di prodotti classificati nelle voci che figurano nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ai materiali tessili di base utilizzati nella fabbricazione che rappresentano globalmente il 10% o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche note 5.3 e 5.4).

5.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;

- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- materiali per la fabbricazione della carta e carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramié ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Perciò, le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimO del 10% del peso del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, i filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o i filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate o altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10% del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due diversi materiali tessili di base.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. E' quindi ammesso qualsiasi materiale non originario utilizzato ad uno stadio di fabbricazione superiore a quello consentito dalla regola, a condizione che il suo peso globale non superi il 10% del peso del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o i filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di fabbricazione a condizione che siano rispettati i limiti di peso.

5.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20% per tali filati.

5.4. Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, la tolleranza è del 30% per tale nastro.

Nota 6:

6.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota, i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2. I materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63 possono essere utilizzati liberamente, anche se non contengono tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di chiusure lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

Nota 7:

7.1. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403 si intendono le seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto [1];

---

(1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione.

7.2. Per "trattamento specifico" a norma delle voci 2710, 2711 e 2712 si intendono le seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

ij) isomerizzazione;

k) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D A 1266-59 T);

l) (solo per i prodotti della voce 2710) deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

m) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);

n) (solo per gli oli combustibili della voce ex 2710) distillazione atmosferica , purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;

o) (solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710) voltolizzazione ad alta frequenza.

7.3. A norma delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

## Allegato II

### Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di cui devono essere oggetto i materiali non originari per conferire un carattere originario al prodotto finito

| Voce doganale SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 0201 | Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, congelate, della voce 0202 |
| 0202 | Carni di animali della specie bovina, congelate | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate della voce 0201 |
| 0206 | Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 0205 |
| 0210 | Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate: farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni e frattaglie commestibili delle voci da 0201 a 0206 e 0208 o i fegati di volatili della voce 0207 |
| da 0302 a 0305 | Pesci, esclusi i pesci vivi | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere originari |
| 0402, da 0404 a 0406 | Latte e latticini | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402 |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere originari,<br>- i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e<br>- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 0408 | Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale escluse le uova di volatili della voce 0407 |
| ex 0502 | Setole di maiale o di cinghiale, preparate | Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole |
| ex 0506 | Ossa (comprese quelle interne delle corna), grezze | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari |
| da 0710<br>a 0713 | Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 | Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere originari |
| ex 0710 | Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato | Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato |
| ex 0711 | Granturco dolce, temporaneamente conservato | Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 0811 | Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | |
| | - con aggiunta di zuccheri | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altre | Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria |
| 0812 | Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate | Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria |
| 0813 | Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo | Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria |
| 0814 | Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche | Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex Capitolo 11 | Prodotti della macinazione; malto, amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi quelli della voce 1106 | Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o la frutta utilizzata devono essere originari |
| ex 1106 | Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713 | Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 |
| 1301 | Gomma lacca; gomme, resine, gommoresine e balsami, naturali | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 1302 | Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati | Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati |
| 1501 | Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi: | |
| | - grassi di ossa o grassi di cascami | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207, oppure da ossa della voce 0506 |
| | - altri | Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 |
| 1502 | Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi: | |
| | - grassi di ossa o grassi di cascami | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506 |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1504 | Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | |
| | - frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale comprese le altre materie della voce 1504 |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari |
| ex 1505 | Lanolina raffinata | Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505 |
| 1506 | Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | |
| | - frazioni solide | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1506 |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| da ex 1507<br>a 1515 | Oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | |
| | - frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba | Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 |
| | - altri, esclusi: | |
| | – olio di tung, cera di mirto e cera del Giappone; | Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari |
| | – oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari | |
| ex 1516 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, riesterificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati | Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere originari |
| ex 1517 | Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515 | Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari |
| ex 1519 | Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli acidi grassi della voce 1519 |

| (1) | (2) | (3) |
| --- | --- | --- |
| 1601 | Salsicce, salami e' prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti | Fabbricazione a partire da animali del capitolo I |
| 1602 | Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue | Fabbricazione a partire da animali del capitolo I |
| 1603 | Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici | Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari |
| 1604 | Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce | Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere originari |
| 1605 | Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati | Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 1701 | Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 1702 | Altri zuccheri, compreso il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: | |
| | - maltosio e fruttosio chimicamente puri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1702 |
| | - altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari |
| ex 1703 | Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50%, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10%, in peso, non nominate né comprese altrove: | |
| | - estratti di malto | Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 |
| | - altri | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato | Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i molluschi utilizzati devono essere originari |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1903 | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108 |
| 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati: | |
| | - senza aggiunta di cacao: | |
| | - Cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati | Fabbricazione a partire da sostanze di qualsiasi voce. Non possono tuttavia essere utilizzati i grani e le pannocchie di granturco dolce, preparati o conservati, delle voci 2001, 2004 e 2005, né il granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato, della voce 0710 |
| | - altri | Fabbricazione in cui:<br>- i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il granturco della specie "Zea indurata" ed il frumento duro e i loro derivati) devono essere interamente ottenuti, e<br>- il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1904 (segue) | - con aggiunta di cacao | Fabbricazione a partire da sostanze classificate in qualsiasi voce, escluse quelle della voce 1806, in cui il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse quelle del capitolo 11 |
| 2001 | Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico | Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere originari |
| 2002 | Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico | Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere originari |
| 2003 | Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico | Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere originari |
| 2004 e 2005 | Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati | Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi ed i legumi utilizzati devono essere originari |
| 2006 | Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 2007 | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2008 | Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: | |
| | - Frutta cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata | Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria |
| | - Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole | Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 2009 | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2101 | Cicoria torrefatta e suoi estratti, essenze e concentrati | Fabbricazione in cui tutta la cicoria utilizzata deve essere originaria |
| ex 2103 | - Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate |
| | - Senapa preparata | Fabbricazione a partire da farina di senapa |
| ex 2104 | - Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 |
| | - Preparazioni alimentari composte omogeneizzate | Si applica la regola per le voci in cui vanno classificati questi prodotti allorché sono presentati non confezionati |
| ex 2106 | Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati | Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 2201 | Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve | Fabbricazione in cui tutte le acque devono essere originarie |
| 2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcooliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto e tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari |
| ex 2204 | Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva con aggiunta di alcole | Fabbricazione a partire da altri mosti di uva |
| 2205<br>ex 2207,<br>ex 2208 e<br>ex 2209 | I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati dall'uva:<br><br>vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche; alcole etilico ed acquaviti, anche denaturati; liquori ed altre bevande alcooliche; preparazioni alcooliche composte per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto uve e materie ricavate dall'uva |
| ex 2208 | Whisky con titolo alcolometrico volumetrico inferiore a 50% vol. | Fabbricazione in cui il valore delle bevande alcooliche ottenute da cereali utilizzate non deve eccedere il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 2303 | Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40% in peso | Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere originario |
| ex 2306 | Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3% | Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere originarie |
| 2309 | Preparazione dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali | Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse, le carni e il latte utilizzati devono essere originari |
| 2402 | Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco | Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari |
| ex 2403 | Tabacco da fumo | Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari |
| ex 2504 | Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata | Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia |
| ex 2515 | Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 2516 | Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm |
| ex 2518 | Dolomite calcinata | Calcinazione della dolomite non calcinata |
| ex 2519 | Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato |
| ex 2520 | Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2524 | Fibre di amianto naturali | Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto) |
| ex 2525 | Mica in polvere | Triturazione della mica o dei residui di mica |
| ex 2530 | Terre coloranti, calcinate o polverizzate | Calcinazione o triturazione di terre coloranti |
| ex 2707 | Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillati più del 65% del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o una o diversi trattamenti definiti [1]<br><br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

(1) Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 2709 | *Oli greggi di minerali bituminosi* | Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi |
| da 2710<br>a 2712 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti ([1])<br><br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi | |
| | Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati | |
| da 2713<br>a 2715 | Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti ([1]) |
| | Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche<br><br>Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale | Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

(1) Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex Capitolo 28 | Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811 ed ex 2833, per i quali le regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2811 | Triossido di zolfo | Fabbricazione a partire da diossido di zolfo |
| ex 2833 | Solfato di alluminio | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 29 | Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2901 | Idrocarburi aciclici utilizzati come carburante o combustibile | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti [1]<br><br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

(1) Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 2902 | Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburante o combustibile | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti [1]<br><br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2905 | Alcolati metallici di questa voce doganale e di etanolo o di glicerina | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2915 | Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e peroddoacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2932 | - Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

(1) Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 2932 (segue) | - Acetali ciclici ed amiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale |
| 2933 | Composti eterociclici con uno e più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20% *del prezzo franco fabbrica del* prodotto |
| 2934 | Altri composti eterociclici | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 30 | Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003, 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3002 | Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: | |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 3002 (segue) | - Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - Altri | |
| | - Sangue umano | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - Sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 3002 (segue) | - Emoglobina, globulina del sangue e globulina del siero | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - Altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3003 e 3004 | Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006) | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex Capitolo 31 | Concimi: esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3105 | Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i prodotti seguenti:<br>- nitrato di sodio<br>- calciocianammide<br>- solfato di potassio<br>- solfato di potassio e di magnesio | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 32 | Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 3201 | Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati | Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale |
| 3205 | Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo [1] | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le voci 3202 e 3204 purché il valore di qualsiasi materiale classificato nella voce 3205 non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 33 | Oli essenziali e resinosi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3301 | Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinosi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti torpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un "gruppo" [2] diverso di questa stessa voce doganale. Tuttavia, materiali dello stesso "gruppo" possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

(1) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32.

(2) Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce doganale separata dal resto da un punto e virgola.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex Capitolo 34 | Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3403 | Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti [1]<br><br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

(1) Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 3404 | Cere artificiali e cere preparate: | |
| | - Cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi di residui paraffinici | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - Altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi:<br>- gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,<br>- gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519,<br>- i materiali della voce 3404<br>Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 35 | Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi i prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 3505 | Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: | |
| | - eteri ed esteri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3505 |
| | - altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108 |
| ex 3507 | Enzimi preparati non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| Capitolo 36 | Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex Capitolo 37 | Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3701 | Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalla voce 3702 |
| 3702 | Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702 |
| 3704 | Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704 |
| ex Capitolo 38 | Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 3801 | - Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3803 | Tallol raffinato | Raffinazione di tallol greggio |
| ex 3805 | Essenza di trementina al solfato, depurata | Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia |
| ex 3806 | Gomme esteri | Fabbricazione a partire da acidi resinici |
| ex 3807 | Pece nera (pece di catrame vegetale) | Distillazione del catrame di legno |
| da 3808<br>a ex 3811<br><br>da 3812<br>a 3814<br><br>da 3818<br>a 3820<br>3822<br>e 3823 | Prodotti vari delle industrie chimiche:<br><br>- i seguenti prodotti della voce 3823:<br><br>- leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali<br><br>- gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici<br><br>- la sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905<br><br>- Solfanati di petrolio, esclusi i solfanati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici e loro sali | <br><br>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati se non eccedono il 20% del valore franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| (segue) | - gli scambiatori di ioni<br>- le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche<br>- gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas<br>- le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante<br>- gli acidi solfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri e gli acidi solfonaftenici<br>- gli oli di flemma o l'olio di Dippel<br>- miscele di sali aventi differenti anioni<br>- paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto | |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3811 | Additivi preparati per oli lubrificanti contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 3811 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| da ex 3901<br>a 3915 | Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti della voce ex 3907 per i quali la relativa regola è specificata in appresso: | |
| | - prodotti addizionali omopolimerizzati | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [1] |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [1] |
| ex 3907 | Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrilebutadiene-stirene (ABS) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [1] |

(1) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| da ex 3916<br>a 3921 | Semilavorati ed articoli di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917 e ex 3920, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: | |
| | - prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | |
| | - prodotti addizionali omopolimerizzati | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [1] |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [1] |

(1) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 3916<br>e<br>ex 3917 | Profilati e tubi | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali dello stesso capitolo del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3920 | Fogli e pellicole di ionomeri | Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio |
| da 3922<br>a 3926 | Articoli di plastica | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 4001 | Lastre "crêpe" di gomma per suole | Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale |
| 4005 | Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 4012 | Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 0 4012 |
| ex 4017 | Articoli in gomma indurita | Fabbricazione a partire da gomma indurita |
| ex 4102 | Pelli gregge di ovini, senza vello | Slanatura di pelli di ovini |
| da 4104 a 4107 | Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 | Riconciatura di cuoio e pelli preconciati<br>o<br>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto |
| 4109 | Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati | Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
| --- | --- | --- |
| ex 4302 | Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: | |
| | - tavole, croci e manufatti simili | Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate |
| | - altri | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, |
| 4303 | Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 |
| ex 4403 | Legno semplicemente squadrato | Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato |
| ex 4407 | Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm | Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina |
| ex 4408 | Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm | Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina |

| (1) | (2) | (3) |
| --- | --- | --- |
| ex 4409 | - Legno (comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili)lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina | Levigatura o incollatura, con giunture a spina |
| | - Liste e modanature | Fabbricazione di liste e modanature |
| da ex 4410<br>a 4413 | Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici e simili | Fabbricazione di liste e modanature |
| ex 4415 | Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno | Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
| ex 4416 | Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno | Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato |
| ex 4418 | - Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno |
| | - Liste e modanature | Fabbricazione di liste e modanature |
| ex 4421 | Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature | Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |
| 4503 | Articoli in sughero naturale | Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501 |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 4811 | Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati | Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
| 4816 | Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
| 4817 | Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 4818 | Carta igienica | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
| ex 4819 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 4820 | Blocchi di carta da lettere | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 4823 | Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
| 4909 | Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni | Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911 |
| 4910 | Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: | |
| | - calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 O 4911 |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 5003 | Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati | Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
| da 5501 a 5507 | Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco | Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili |
| ex Capitoli da 50 a 55 | Filati e monofilamenti | Fabbricazione a partire da: [1]<br>- seta greggia, cascami di seta, seta cardata, pettinata o altrimenti preparata per la filatura,<br>- altre fibre naturali, non cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici o paste tessili, o<br>- materiali per la fabbricazione della carta |

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex Capitoli | Tessuti: | |
| da 50<br>a 55 (segue) | - elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici [1] |
| | - altri | Fabbricazione a partire da: [1]<br>- fibre naturali,<br>- filati di cocco,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici o paste tessili, o<br>- carta<br>o<br>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex Capitolo 56 | Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione a partire da (1):<br>- fibre naturali,<br>- filati di cocco,<br>- materiali chimici o paste tessili,<br>- materiali per la fabbricazione della carta |
| 5602 | Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: | |
| | - feltri all'ago | Fabbricazione a partire da (1):<br>- fibre naturali, o<br>- materiali chimici o paste tessili<br>Tuttavia:<br>- il filato di polipropilene della voce 5402<br>- le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506<br>o<br>- i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

| (1) | (2) | (3) |
| --- | --- | --- |
| 5602 (segue) | - altri | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali,<br>- fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o<br>- materiali chimici o paste tessili |
| 5604 | Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: | |
| | - fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili | Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili |
| | - altri | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici o paste tessili, o<br>- materiali per la fabbricazione della carta |

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 5605 | Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 e 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo | Fabbricazione a partire da (1):<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura<br>- materiali chimici o paste tessili, o<br>- materiali per la fabbricazione della carta |
| 5606 | Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella" | Fabbricazione a partire da (1):<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura<br>- materiali chimici o paste tessili, o<br>- materiali per la fabbricazione della carta |

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| Capitolo 57 | Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: | |
| | - di feltro ad ago | Fabbricazione a partire da (1):<br>- fibre naturali, o<br>- materiali chimici o paste tessili<br>Tuttavia:<br>- i filati di polipropilene della voce 5402, o<br>- le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506<br>o<br>- i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - di altri feltri | Fabbricazione a partire da (1):<br>- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura<br>o<br>- materiali chimici o paste tessili |

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| Capitolo 57<br>(segue) | - di altri materiali tessili | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- filati di cocco,<br>- filati di filamenti sintetici o artificiali,<br>- fibre naturali, o<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura |
| ex Capitolo 58 | Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810; la regola applicabile ai prodotti della voce 5810 è specificata in appresso: | |
| | - elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici [1]: |
| | - altri | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili<br><br>o |

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex Capitolo 58 (segue) | | Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 5810 | Ricami in pezza, in strisce o in motivi | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 5901 | Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria | Fabbricazione a partire da filati |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 5902 | Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: | |
| | - contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili | Fabbricazione a partire da filati |
| | - altri | Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili |
| 5903 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 | Fabbricazione a partire da filati |
| 5904 | Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati | Fabbricazione a partire da filati [1] |
| 5905 | Rivestimenti murali di materie tessili: | |
| | - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie | Fabbricazione a partire da filati |

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 5905 (segue) | - altri | Fabbricazione a partire da [1]:<br><br>- filati di cocco,<br><br>- fibre naturali,<br><br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br><br>- materiali chimici o paste tessili<br><br>o<br><br>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 5906 | Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: | |
| | - tessuti a maglia | Fabbricazione a partire da [1]:<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili |
| | - altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili | Fabbricazione a partire da materiali chimici |
| | - altri | Fabbricazione a partire da filati |
| 5907 | Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili | Fabbricazione a partire da filati |
| ex 5908 | Reticelle ad incandescenza impregnate | Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia |

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

| (1) | (2) | (3) |
| --- | --- | --- |
| da 5909<br>a 5911 | Manufatti tessili per usi industriali: | |
| | - dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 | Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o di stracci della voce 6310 |
| | - altri | Fabbricazione a partire da (1):<br>- filati di cocco,<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili |
| Capitolo 60 | Stoffe a maglia | Fabbricazione a partire da (1):<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili |

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| Capitolo 61 | Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: | |
| | - ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta | Fabbricazione a partire da filati (¹) |
| | - altri | Fabbricazione a partire da (²):<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili |
| ex Capitolo 62 | Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci doganali ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, ex 6211, 6213, 6214, ex 6216 ed ex 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso | Fabbricazione a partire da filati (¹) |
| ex 6202<br>ex 6204<br>ex 6206<br>ex 6209<br>ex 6211 ed<br>ex 6217 | Indumenti per donna e bambini piccoli ("bebè") ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati | Fabbricazione a partire da filati (¹)<br>o<br>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (²) |
| ex 6210<br>ex 6216 ed<br>ex 6217 | Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato | Fabbricazione a partire da filati (¹)<br>o<br>Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (²) |

(1) Cfr. nota n. 6.
(2) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota 5.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 6213 e 6214 | Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili | |
| | - ricamati | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi [1] [2]<br><br>o<br><br>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto [1] |
| | - altri | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi [1] [2] |
| ex 6217 | Fodere interno collo e polsi, tagliate | Fabbricazione in cui:<br><br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

(1) Cfr. nota n. 6.
(2) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| da 6301 a 6304 | Coperte; biancheria da letto, ecc; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: | |
| | - in feltro, non tessuti | Fabbricazione a partire da (1)<br>- fibre naturali, o<br>- materiali chimici o paste tessili |
| | - altri | |
| | - ricamati | Fabbricazione da filati semplici, grezzi (1) (2),<br>o<br>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi (1) (2) |
| 6305 | Sacchi e sacchetti da imballaggio | Fabbricazione a partire da (1):<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili |

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

(2) Per gli articoli a maglia o ad uncinetto, non elastici o gommati, ottenuti tramite cucitura o montaggio di pezzi di tessuto lavorati a maglia o ad uncinetto (tagliati o lavorati direttamente in forma) cfr. nota n. 6.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 6306 | Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio: | |
| | - non tessuti | Fabbricazione a partire da ([1]):<br>- fibre naturali, o<br>- materiali chimici o paste tessili |
| | - altri | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi |
| ex 6307 | Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 6308 | Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto | Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
| da 6401<br>a 6405 | Calzature | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 6503 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili [1] |
| 6505 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili [1] |
| 6601 | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 6803 | Lavori di ardesia naturale o agglomerata | Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata |
| ex 6812 | Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio | Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci |
| ex 6814 | Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali | Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) |

(1) Cfr. nota n. 6.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 7006 | Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incomiciato né combinato con altri materiali | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
| 7007 | Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
| 7008 | Vetri isolanti a pareti multiple | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
| 7009 | Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
| 7010 | Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto<br>o<br>Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito |
| 7013 | Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto<br>o<br>Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito<br>o<br>Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito |
| ex 7019 | Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati | Fabbricazione a partire da:<br>- stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), e<br>- lana di vetro |

| (1) | (2) | (3) |
| --- | --- | --- |
| ex 7102<br>ex 7103<br>e<br>ex 7104 | Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate | Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate |
| 7106<br>7108<br>e<br>7110 | Metalli preziosi:<br>- greggi | Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110<br>o<br>Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci doganali 7106, 7108 o 7110<br>o<br>Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |
| | - semilavorati o in polvere | Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi |
| ex 7107<br>ex 7109<br>e<br>ex 7111 | Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati | Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
| 7116 | Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 7117 | Minuterie di fantasia | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto<br>o<br>Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 7207 | Semiprodotti di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205 |
| da 7208<br>a 7216 | Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 |
| 7217 | Fili di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
| ex 7218<br>da 7219<br>a 7222 | Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 |
| 7223 | Fili di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 |
| ex 7224<br>da 7225<br>a 7227 | Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di altri acciai legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7224 |
| 7228 | Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224 |
| 7229 | Fili di altri acciai legati | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 7301 | Palancole | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
| 7302 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
| 7304<br>7305 e<br>7306 | Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 |
| 7308 | Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati |
| ex 7315 | Catene antisdrucciolevoli | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 7322 | Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7322 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex Capitolo 74 | Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; la regola per i prodotti della voce ex 7403 è specificata in appresso | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 7403 | Leghe di rame, gregge | Fabbricazione a partire da rame raffinato greggio, o da cascami e rottami |
| ex Capitolo 75 | Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503 | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 76 | Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601, 7602 e ex 7616; le norme per le voci 7601 e ex 7616 sono specificate in appresso | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 7601 | Alluminio grezzo | Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 7616 | Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 78 | Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802; la regola per la voce 7801 è specificata in appresso | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 7801 | Piombo greggio: | |
| | - Piombo raffinato | Fabbricazione a partire da piombo d'opera |
| | - Altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex Capitolo 79 | Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902. La regola per i prodotti della voce 7901 è specificata in appresso | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 7901 | Zinco greggio | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati |
| ex Capitolo 80 | Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007. La regola per i prodotti della voce doganale 8001 è specificata in appresso | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8001 | Stagno greggio | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex Capitolo 81 | Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8206 | Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8207 | Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8208 | Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8211 | Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama trancianti o dentata, compresi i roncoli chiudibili | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
| 8214 | Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
| 8215 | Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
| ex 8306 | Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex Capitolo 84 | Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci doganali, per i quali le relative regole figurano in appresso:<br><br>8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8484 e 8485 | Fabbricazione in cui:<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br><br>- entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto, il cui valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8403 e ex 8404 | Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. Tuttavia, materiali classificati nelle voci 8403 o 8404 possono essere utilizzati, purché il loro valore totale non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8406 | Turbine a vapore | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8412 | Altri motori e macchine motrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8415 | Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8418 | Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| ex 8419 | Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8420 | Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 8425 a 8428 | Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8429 | Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: | |
| | - Rulli compressori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - Altri | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8430 | Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 8431 | Parti di ricambio per rulli compressori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8439 | Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8441 | Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| da 8444<br>a 8447 | Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8448 | Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8452 | Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: | |
| | - macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e<br>- il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8452 (segue) | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 8456<br>a 8466 | Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci 8456 a 8466 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 8469<br>a 8472 | Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8480 | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8484 | Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8485 | Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 85 | Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso:<br><br>8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, 8542, da 8544 a 8546 e 8548 | Fabbricazione in cui:<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br><br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8501 | Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni) | Fabbricazione in cui:<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e<br><br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8502 | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8518 | Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8519 | Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8520 | Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8521 | Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8522 | Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8523 | Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8524 | Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: | |
| | - matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | - Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8525 | Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8527 | Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con apparecchio di orologeria | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 8528 | Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8529 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8525 a 8528: | |
| | - adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altre | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8535 e 8536 | Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8537 | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8542 | Circuiti e microassiemaggi elettronici | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente, muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8546 | Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8548 | Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 8601 a 8607 | Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8608 | Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto siano utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8609 | Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 87 | Vetture, automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso:<br><br>da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8709 | Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8710 | Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8711 | Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car") | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 8712 | Biciclette senza cuscinetti a sfere | Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714 |
| 8715 | Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8716 | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 8803 | Parti degli apparecchi delle voci 8801 e 8802 | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8803 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8804 | Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes; loro parti ed accessori | |
| | - Rotochutes | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 8804 |
| | - Altri | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8805 | Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti | Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8805 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| Capitolo 89 | Navi, battelli ed altri natanti | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati. |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex Capitolo 90 | Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso:<br><br>9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9017, ex 9018 e da 9024 a 9033 | Fabbricazione in cui:<br><br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br><br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9001 | Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9002 | Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9004 | Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 9005 | Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 9006 | Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 9007 | Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 9011 | Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,<br>- entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| ex 9014 | Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9015 | Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |



10. — Libreria - Suppl. ord. alla G. U. n. 90.

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 9016 | Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9017 | Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9018 | Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli "altri materiali" della voce doganale 9018 |
| 9024 | Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9025 | Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 9026 | Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9027 | Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9028 | Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: | |
| | - parti ed accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 9028 (segue) | altri | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 9029 | Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri, pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9014 o 9015; stroboscopi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9030 | Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9031 | Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 9032 | Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9033 | Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex Capitolo 91 | Pendole ed orologi; loro parti; esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso:<br><br>9015, da 9109 a 9113 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9105 | Altri orologi | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 9109 | Movimenti di orologeria, completi e montati | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati |
| 9110 | Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati "chablons", movimenti di orologeria incompleti, montati, sbozzi di movimenti di orologeria | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9111 | Casse per orologi e loro parti | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 9112 | Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9113 | Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: | |
| | - di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| | - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| Capitolo 92 | Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| Capitolo 93 | Armi, munizioni e loro parti ed accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| ex 9401 ed<br>ex 9403 | Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m² | Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto<br><br>oppure<br><br>Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché<br><br>- il suo valore non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e<br><br>- tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403 |
| 9405 | Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9406 | Costruzioni prefabbricate | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 9503 | Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9506 | Teste di mazze da golf | Fabbricazione a partire da sbozzi |
| 9507 | Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella medesima voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9601 ed ex 9602 | Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio | Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce doganale |
| ex 9603 | Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 9605 | Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti | Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento, tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
| 9606 | Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; abbozzi di bottoni | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9608 | Penne e matite a sfera; penne e stilografiche con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i pennini, punte di pennini ed altri materiali della medesima voce doganale possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 9612 | Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e<br>- purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9614 | Pipe, comprese le teste di pipe | Fabbricazione a partire da sbozzi |

## Allegato III

## CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere iscritto in inchiostro e in carattere stampatello.

2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 x 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Slovenia possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

## CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

**1. Esportatore** *(nome, indirizzo completo, paese)*

**EUR.1 N. A 000.000**

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

**2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra**

..........................................

..........................................

*(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)*

**3. Destinatario** *(nome, indirizzo completo, paese)* *(indicazione facoltativa)*

**4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari**

**5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione**

**6. Informazioni riguardanti il trasporto** *(indicazione facoltativa)*

**7. Osservazioni**

**8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (¹), designazione delle merci**

**9. Massa lorda (kg) o altre misure (l, m³, ecc.)**

**10. Fatture** *(indicazione facoltativa)*

**11. VISTO DELLA DOGANA**

Dichiarazione certificata conforme

Documento d'esportazione (²)

modello ............... n. .........

del ...................................

Ufficio doganale .....................

Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato

..........................................

A ............... , addì ...........

..........................................

*(Firma)*

Timbro

**12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE**

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.

Fatto a .........., addì ........

..........................................

*(Firma)*

(1) Per le merci non imballate indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa".

(2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

<table>
<tr>
<td>

**13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:**

</td>
<td>

**14. RISULTATO DEL CONTROLLO**

Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (¹)

☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.

☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).

</td>
</tr>
<tr>
<td>

E' richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato

Fatto a ......................., addì ....................

Timbro

..........................

(Firma)

</td>
<td>

Fatto a ......................., addì ....................

Timbro

..........................

(Firma)

(1) Segnare con una X la menzione applicabile.

</td>
</tr>
</table>

## NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

## DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

| | |
|---|---|
| 1. **Esportatore** *(nome, indirizzo completo, paese)* | **EUR.1** **N. A** 000.000<br><br>Prima di compilare il formulario consultare le note al retro |
| 3. **Destinatario** *(nome, indirizzo completo, paese)* *(indicazione facoltativa)* | 2. **Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra**<br>.....................................<br>.....................................<br>*(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)* |
| | 4. **Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari** — 5. **Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione** |
| 6. **Informazioni riguardanti il trasporto** *(indicazione facoltativa)* | 7. **Osservazioni** |

| 8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ([1]), designazione delle merci | 9. **Massa lorda (kg) o altra misura (l,m³,ecc.)** | 10. **Fatture** *(indicazione facoltativa)* |
|---|---|---|
| | | |

(1) Per le merci non imballate indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa"

## DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi [1]:

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

MI IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a ................, addì ..............

.........................................

(Firma)

---

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

## Allegato IV

## FORMULARIO EUR.2

1. Il formulario EUR.2 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il formulario viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

2. Il formulario EUR.2 ha il formato di 210 x 148 mm. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m$^2$.

3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Slovenia possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il formulario deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

(RECTO)
Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo

FORMULARIO **EUR.2** N.

1 Formulario utilizzato negli scambi preferenziali

tra (1) .................... e ....................

2 Esportatore *(nome, indirizzo completo, paese)*

3 Dichiarazione dell'esportatore

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi preferenziali di cui alla casella n. 1.

4 Destinatario *(nome, indirizzo completo, paese)*

5 Luogo e data

6 Firma dell'esportatore

7 Osservazioni (2)

8 Paese d'origine (3)

9 Paese di destinazione (4)

10 Massa lorda (kg)

11 Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci

12 Amministrazione o servizio del paese di esportazione (4) incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore

(1) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.
(2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.
(3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.
(4) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

(VERSO)

| 13 RICHIESTA DI CONTROLLO | 14 RISULTATO DEL CONTROLLO |
|---|---|
| Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*) | Il controllo effettuato ha permesso di constatare (¹) |
| | ☐ che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte; |
| | ☐ che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate). |
| Fatto a ..............., addì .................... | Fatto a ..............., addì .................... |
| Timbro | Timbro |
| ...................... (Firma) | ...................... (Firma) |
| | (1) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi. |

(*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR 2 è effettuato per sondaggio e ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario e all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

**Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR.2**

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR.2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.

2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione EUR.2, seguita dal numero di serie del formulario.

3. Queste istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.

4. L'utilizzazione di questo formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sui processi di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

## Allegato V

**Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b)**
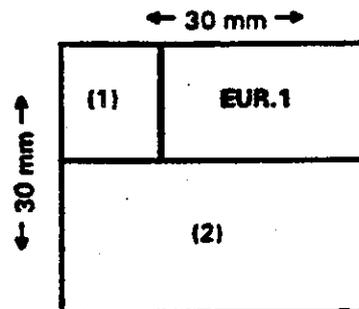
(1) Sigla o stemma dello Stato d'esportazione.
(2) Indicazioni che permettono di identificare l'esportatore autorizzato.

# PROTOCOLLO N. 5
# SULL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE

## ARTICOLO 1

### Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

a) "legislazione doganale": le disposizioni adottate dalla Comunità e dalla Slovenia che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti;

b) "dazi doganali": tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti contraenti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti;

c) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;

d) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

e) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile.

## ARTICOLO 2

### Campo di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

## ARTICOLO 3

### Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

4. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:

a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;

b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale dell'altra Parte;

c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a violazioni della normativa doganale;

d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.

## ARTICOLO 4

### Assistenza spontanea

Senza bisogno di una richiesta preliminare, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in base alle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente;

- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

- merci note per essere soggette a violazioni della normativa doganale.

## ARTICOLO 5

### Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, in base alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per:

- consegnare tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

## ARTICOLO 6

### Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande inoltrate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;

b) la misura richiesta;

c) l'oggetto e il motivo della domanda;

d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelari.

## ARTICOLO 7

### Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

2. Le domande di assistenza saranno adempiute a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una Parte contraente, d'intesa con l'altra Parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

## ARTICOLO 8

### Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

## ARTICOLO 9

### Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le Parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

a) pregiudicare la sovranità della Slovenia o di uno Stato membro della Comunità cui è stata richiesta l'assistenza a norma del presente protocollo; ovvero

b) pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; ovvero

c) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero

d) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

3. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

## ARTICOLO 10

### Obbligo di osservare la riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati nominativi possono essere trasmessi solo se le legislazioni delle Parti contraenti offrono un livello equivalente di protezione personale. Le Parti contraenti garantiscono almeno un livello di protezione basato sui principi stabiliti nell'allegato del presente protocollo.

## ARTICOLO 11

### Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute possono utilizzarsi solo ai fini del presente protocollo; le Parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.

2. Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale. L'autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso.

3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

## ARTICOLO 12

### Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

## ARTICOLO 13

### Spese di assistenza

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

## ARTICOLO 14

### Esecuzione

1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Slovenia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri delle Comunità europee, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati.

2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate in base alle disposizioni del presente protocollo.

## ARTICOLO 15

### Complementarità

1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra uno o più Stati membri della Comunità europea e della Slovenia. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza doganale reciproca concessa in base a detti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

## Allegato

**PRINCIPI DI BASE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali sottoposti a trattamento automatizzato devono essere:

   a) raccolti e trattati in maniera leale e legittima;

   b) memorizzati per finalità determinate e legittime e utilizzati in base a tali finalità;

   c) adeguati, pertinenti e proporzionati alle finalità per le quali sono memorizzati;

   d) esatti e, se necessario, aggiornati;

   e) conservati sotto una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità perseguite.

2. I dati personali relativi all'origine razziale, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o di altro tipo, nonché le informazioni relative allo stato di salute o alla vita sessuale possono essere trattati solo se le normative nazionali forniscono un livello di protezione adeguato. Quanto sopra si applica anche ai dati personali relativi alle condanne penali.

3. Devono essere adottate misure di sicurezza adeguate per proteggere i dati personali raccolti in archivi automatizzati dalla distribuzione non autorizzata o dalla perdita accidentale, nonché dall'accesso, dalla modifica o dalla diffusione non autorizzati.

4. Le persone interessate hanno il diritto:

   a) di conoscere l'esistenza e gli scopi principali di un archivio automatizzato di dati personali, nonché l'identità e la residenza abituale o la sede principale del responsabile dell'archivio;

b) di ottenere a intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi la conferma dell'esistenza o meno in un archivio di dati che le riguardano, e la loro comunicazione in forma comprensibile;

c) di ottenere, se del caso, la rettifica o la concellazione dei dati qualora il trattamento non sia conforme alle disposizioni della normativa nazionale su cui si basano i principi stabiliti ai punti 1 e 2;

d) di disporre di mezzi di ricorso qualora la richiesta di comunicazione o, se del caso, la comunicazione, la rettifica o la cancellazione di cui ai paragrafi b) e c) del presente principio non vengono eseguite.

5.1. Non è consentita alcuna eccezione alle disposizioni di cui al principi 1, 2 e 4 se non entro i limiti definiti nel presente principio.

5.2. Sono consentite deroghe alle disposizioni di cui ai principi 1, 2 e 4 qualora tali deroghe siano previste dalla normativa della Parte contraente e siano necessarie in una società democratica ai fini di:

a) garantire la sicurezza dello Stato e la sicurezza pubblica, tutelare gli interessi economici dello Stato e combattere il crimine;

b) tutelare le persone interessate, o i diritti e le libertà di terzi.

5.3. La legislazione può limitare l'esercizio dei diritti specificati al punto 4, paragrafi b), c) e d) relativamente agli archivi automatizzati di dati personali utilizzati a scopi statistici o di ricerca scientifica, quando ciò non comporti un rischio evidente di violazione del diritto alla vita privata delle persone interessate.

6. Nessuna disposizione del presente allegato limita né influisce in alcun modo sulla possibilità delle Parti contraenti di assicurare alle persone interessate misure di protezione più ampie di quelle previste dal presente allegato.

## PROTOCOLLO N. 6

## SULLE CONCESSIONI CONCESSE ENTRO I LIMITI ANNUI

Le Parti convengono che, qualora l'accordo entri in vigore dopo il 1° gennaio di un qualsiasi anno, ogni concessione accordata entro limiti annui sarà adeguata proporzionalmente.

## ATTO FINALE

I plenipotenziari:

DEL REGNO DEL BELGIO,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,



11. — Libreria - Suppl. ord. alla *G. U.* n. 90.

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e del trattato sull'Unione europea,

qui di seguito denominati "Stati membri", e

della COMUNITA' EUROPEA, DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

qui di seguito denominate "Comunità",

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI SLOVENIA,

qui di seguito denominata "Slovenia",

dall'altra,

riuniti a Lussembourgo, addì 10.06.1996, per la firma dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Slovenia, dall'altra, qui di seguito denominato "accordo", hanno adottato i testi elencati in appresso:

l'accordo, nonché i seguenti protocolli:

PROTOCOLLO N. 1 sui prodotti tessili e sui capi di abbigliamento

PROTOCOLLO N. 2 sui prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)

PROTOCOLLO N. 3 sugli scambi tra la Slovenia e la Comunità di prodotti agricoli trasformati

PROTOCOLLO N. 4 sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa

PROTOCOLLO N. 5 sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale.

PROTOCOLLO N. 6 sulle concessioni con limiti annui.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Slovenia hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 11, all'articolo 14 in connessione con l'allegato XII, all'articolo 2, paragrafo 3 del protocollo n. 1 in connessione con gli allegati II a) e II b) di detto protocollo e all'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo n. 2

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 26, paragrafo 3 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 35 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 38 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 39 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 40 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 47, lettera d), punto 1 dell'accordo

Dichiarazione congiunta sui trasporti relativa all'articolo 55 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 55, paragrafo 1 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 55, paragrafo 3, lettera k) dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 57 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 57, paragrafo 1 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 68 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 81 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 94 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 101 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 115 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 123 dell'accordo

Dichiarazione congiunta relativa al protocollo n. 4

Dichiarazione congiunta relativa al periodo transitorio per l'accettazione dei documenti riguardanti la prova d'origine

Dichiarazione congiunta relativa all'accordo sul vino

I plenipotenziari della Slovenia hanno preso atto della dichiarazione indicata in appresso ed allegata al presente atto finale:

Dichiarazione unilaterale del governo francese.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto della dichiarazione indicata in appresso ed allegata al presente atto finale:

Dichiarazione unilaterale della Slovenia

## DICHIARAZIONI CONGIUNTE

### DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 11, ALL'ARTICOLO 14 IN CONNESSIONE CON L'ALLEGATO XII, ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 DEL PROTOCOLLO N. 1 IN CONNESSIONE CON GLI ALLEGATI IIA) E IIB) DI DETTO PROTOCOLLO E ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2 DEL PROTOCOLLO N. 2

L'accordo è stato elaborato nela prospettiva che alcune disposizioni, in particolare quelle relative alle merci, entrassero in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1996 mediante un accordo interinale.

Le parti prendono atto che l'entrata in vigore di tali disposizioni non è più possibile alla data del 1° gennaio 1996.

Le parti convengono che i calendari per la riduzione dei dazi previsti all'articolo 11, all'articolo 14 in connessione con l'Allegato XII, all'articolo 2, paragrafo 3 del protocollo n. 1 in connessione con gli Allegati IIa) e IIb) di detto protocollo e all'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo n. 2 dovrebbero essere rispettati come originariamente previsto ma non essere interpretati nel senso che la riduzione dei dazi debba essere attuata prima dell'entrata in vigore dell'accordo interinale.

### DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 26, PARAGRAFO 3

La Comunità e i paesi dell'Europa cnetrale e orientale che hanno firmato accordi europei discuteranno le condizioni per l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3 dell'accordo, e le corrispondenti disposizioni degli altri accordi europei. La Slovenia prenderà parte alla discussione.

Tali condizioni, una volta concordate, saranno adeguatamento inserite nel testo dell'accordo.

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 35

Dichiarazione d'intenti delle Parti contraenti sul regime commerciale tra gli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Iugoslavia

1. La Comunità europea e la Slovenia ritengono fondamentale ripristinare, quanto prima, non appena lo consentirà la situazione politica ed economica, la cooperazione economica e commerciale tra gli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Iugoslavia.

2. La Comunità è disposta a concedere il cumulo dell'origine agli Stati dell'ex Repubblica deferativa socialista di Iugoslavia che avranno ripristinato la normale cooperazione economica e commerciale non appena si sarà avviata la cooperazione amministrativa necessaria per il buon funzionamento del cumulo.

3. Considerato quanto precede, la Slovenia si dichiara disposta ad intavolare quanto prima negoziati per avviare la cooperazione con gli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Iugoslavia.

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 38

Si conviene che l'espressione "figli" è definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 39

Si conviene che l'espressione "membri della loro famiglia" è definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione.

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 40

Lasciando impregiudicate le disposizioni del titolo IV dell'accordo, gli Stati membri della Comunità e la Slovenia, in base allo scambio di lettere relativo alla cooperazione nel settore della manodopera, allegato all'accordo di cooperazione del 1993, si impegnano a decidere, nell'ambito del consiglio di associazione, le modalità di attuazione dei principi espressi nel suddetto scambio di lettere.

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 47, LETTERA D), PUNTO I)

Fatto salvo l'articolo 47, le Parti convengono che nessuna disposizione dell'accordo può essere interpretata come una negazione del diritto delle Parti di svolgere controlli ed emanare disposizioni al fine di verificare che le persone fisiche che godono del diritto di stabilimento svolgano effettivamente un'attività in qualità di lavoratori autonomi.

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUI TRASPORTI (ARTICOLO 55)

I. Relativa all'accordo CE/Slovenia nel settore dei trasporti

Tenendo conto della preoccupazione espressa dalla delegazione slovena in merito alle implicazioni dell'ampliamento della Comunità in seguito all'adesione di Austria, Finlandia e Svezia, le Parti convengono di impegnarsi per attuare quanto prima gli articoli 13 e 14 dell'accordo CE/Slovenia nel settore dei trasporti, mediante il negoziato di un accordo supplementare per quanto riguarda l'accesso bilaterale ai mercati per i servizi di trasporto merci su strada e il relativo sistema di imposizione. I negoziati in merito saranno avviati, se possibile, anteriormente al 31 gennaio 1996.

II. Relativa alla cooperazione nel settore dello sviluppo portuale

Le Parti ribadiscono la loro intenzione di incoraggiare la cooperazione regionale e transfrontaliera dando impulso allo sviluppo dei porti di Capodistria e Trieste mediante la creazione di un'impresa cooperativa comune tra le autorità e gli organi responsabili di questi porti. In questo contesto, è necessario prevedere lo studio di procedure doganali comuni per il traffico di transito attraverso questi porti.

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 55, PARAGRAFO 1

Le Parti dichiarano che negozieranno quanto prima un protocollo aggiuntivo all'accordo sui trasporti al fine di adeguare il traffico sloveno di transito attraverso il territorio austriaco alle condizioni indicate nell'atto di adesione dell'Austria all'Unione europea.

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 55, PARAGRAFO 3, LETTERA C)

Le Parti convengono che l'articolo 55, paragrafo 3, lettera c) richiede tra l'altro che ciascuna Parte accordi alle navi gestite da cittadini o società ovvero battenti bandiera di un'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari nonché dei relativi oneri e spese, i servizi doganali e l'assegnazione di posti d'ormeggio e strutture per il carico e lo scarico.

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 57

Il semplice fatto che la Slovenia richieda un visto per i cittadini di alcuni Stati membri e non di altri, o che alcuni Stati membri e non altri richiedano un visto per i cittadini della Slovenia non va considerato invalidante o riduttivo dei vantaggi spettanti a norma di uno specifico impegno.

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 57, PARAGRAFO 1

Fatto salvo l'articolo 53, le Parti convengono che l'articolo 50, è l'unica disposizioni tra quelle contenute nei capitoli II, III e IV del titolo IV, che vada interpretata nel senso di dare diritto:

per le succursali o filiali di società slovene stabilite sul territorio della Comunità, ad assumere o ad avere assunto cittadini sloveni;

per le succursali o filiali di società comunitarie stabilite sul territorio sloveno, ad assumere o ad avere assunto cittadini della Comunità.

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 68

Le Parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi di servizi, le topografie di circuiti integrati e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nonché la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche.

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 81

La Comunità e la Slovenia convengono di stabilire i metodi e gli strumenti necessari per istituire un efficace sistema di scambio di informazioni in caso di emergenza radiologica.

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 94

In base agli impegni internazionali le Parti adotteranno le misure necessarie per attuare, anteriormente al 1° luglio 1998, la raccomandazione adottata dal consiglio di cooperazione doganale il 16 giugno 1960.

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 101

L'Unione europea e la Slovenia decidono di esaminare congiuntamente la possibilità di mantenere, una volta entrato in vigore l'accordo europeo, il sostegno comunitario per finanziare le infrastrutture di trasporto di comune interesse in Slovenia.

Esse convengono di procedere a detto esame nel gennaio 1996, in base alla dichiarazione comune n. 2 delle Parti contraenti contenuta nel verbale dei negoziati dell'accordo di cooperazione CEE-Slovenia del 1993.

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 115

Le Parti decidono che il consiglio di associazione esaminerà, a norma dell'articolo 115 dell'accordo, la possibilità di creare un meccanismo consultivo composto di membri del Comitato economico e sociale dell'Unione europea e dei loro omologhi della Slovenia.

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 123

a. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le Parti convengono che i casi di particolare urgenza di cui all'articolo 123 dell'accordo si riferiscono ai casi di violazione effettiva dell'accordo ad opera di una delle Parti. La violazione effettiva dell'accordo consiste:

- nella denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale;
- nella violazione dei punti essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2.

b. Le Parti convengono che le "misure appropriate" di cui all'articolo 123 sono misure adottate in base al diritto internazionale. Qualora una Parte adotti una misura in un caso di particolare urgenza ai sensi dell'articolo 123, l'altra Parte può avvalersi della procedura di composizione delle controversie.

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA AL PROTOCOLLO N. 4

La Slovenia esprime un totale appoggio alla strategia dell'Unione europea volta a unificare le disposizioni in materia di origine negli scambi preferenziali tra la Comunità, i paesi dell'Europa centrale e orientale e i paesi EFTA, indicata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Essen nel dicembre 1994.

La Comunità e la Slovenia ritengono che per attuare efficacemente un sistema di cumulo diagonale tra la Comunità e tutti i paesi associati dell'Europa centrale e orientale si debba concordare un sistema unico, concludendo un accordo tra tali paesi. Una volta create queste condizioni di base, le Parti studieranno l'adesione della Slovenia al sistema.

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUL PERIODO TRANSITORIO PER L'ACCETTAZIONE DEI DOCUMENTI RIGUARDANTI LA PROVA DELL'ORIGINE

1. Le competènti autorità doganali della Comunità e della Slovenia accettano come documenti validi per la prova di origine di cui al protocollo n. 4 i seguenti certificati:

a) entro e non oltre i primi quattro mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, i certificati di circolazione EUR.1, precedentemente timbrati per convalida dal competente ufficio doganale del paese di esportazione, rilasciati nel quadro dell'accordo di coopèrazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia;

b) fino al 31 dicembre 1995, i certificati a lungo termine, precedentemente timbrati per convalida dal competente ufficio doganale del paese di esportazione, rilasciati nel quadro dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia.

2. Le competenti autorità doganali della Comunità e della Slovenia accolgono le richieste di verifica a posteriori dei documenti di cui sopra per un periodo di due anni dopo la data della compilazione e del rilascio degli stessi. Tali verifiche vengono condotte secondo quanto stabilito nel titolo V del protocollo n. 4 dell'accordo.

## DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ACCORDO SUL VINO

Le Parti convengono il negoziato di un distinto e reciproco accordo sul vino, da concludere in tempo perché possa entrare in vigore contemporaneamente all'accordo europeo (accordo interinale). Nel corso dei negoziati relativi le Parti terranno conto delle condizioni preferenziali stabilite dall'accordo di cooperazione.

## DICHIARAZIONI UNILATERALI

### DICHIARAZIONE DEL GOVERNO FRANCESE

**La Francia sottolinea che, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, l'accordo con la repubblica di Slovenia non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità europea.**

### DICHIARAZIONE DELLA SLOVENIA

**La Slovenia esprime la propria intenzione di utilizzare tutti gli strumenti idonei a promuovere lo sviluppo del porto di Capodistria.**

Fatto a Lussemburgo, addì dieci giugno millenovecentonovantasei.

## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 2515):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 6 giugno 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 luglio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª commissione il 1° ottobre 1997.

Relazione scritta annunciata il 7 ottobre 1997 (atto n. 2515/*A* - relatore sen. MIGONE).

Esaminato in aula ed approvato il 7 ottobre 1997.

*Camera dei deputati* (atto n. 4222):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 ottobre 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 20 e 21 gennaio 1998.

Esaminato in aula il 16 marzo 1998 e approvato il 17 marzo 1998.

**98G0156**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651389) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

## ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

## BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

## CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

## LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Puricelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

## MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

## MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

## PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

## PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

## SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

## TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

## TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

## UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

## VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

**— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**

**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

**Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

**Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

**Tipo F** - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 565.000

**Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

*Integrando con la somma di* **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | 2.800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 154.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 100.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 8.000 |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. | 1.500 |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. | 4.000 |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 451.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 270.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.550 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189